sservazioni della S. Sede sul Dispaccio int. le
ause d. Interrotte Vicendevoli Relazioni · 1855

684
52

Span 684.52

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

PURCHASED APRIL, 1927

OSSERVAZIONI

DELLA S. SEDE

SUL

DISPACCIO DEL GOVERNO DI S. M. CATTOLICA

INTORNO LE CAUSE DELLE INTERROTTE VICENDEVOLI RELAZIONI

INDIRIZZATO AI REGII RAPPRESENTANTI PRESSO LE CORTI ESTERE

NEL DÌ 22 LUGLIO 1855.

ROMA
DALLA STAMPERIA DELLA SEGRETERIA DI STATO
1855

Span 684.52

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL, 1927

Digitized by Google

Il Sig. Generale de Zavala Ministro per gli Affari Esteri di Sua Maestà Cattolica indirizzò sotto la data del 22 Luglio scorso al Ministro Plenipotenziario della stessa Maestà presso la Santa Sede un lungo Dispaccio con ordine di lasciarne copia al Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità.

Questo Dispaccio, spedito in pari tempo a tutti i Rappresentanti di Spagna nei paesi esteri, perchè ciascuno ne facesse comunicazione alla Potenza presso cui trovavasi accreditato, fu reso pure di pubblico dritto nella Gazzetta Officiale del Regno il giorno 11 del susseguente Agosto. Ciò che nel proemio del citato Dispaccio si annunzia avergli dato causa, ed averne anche provocata la pubblicazione, è l'allontanamento dell'Incaricato Pontificio dalla Penisola. Quello poi che nel mettere in corso e pubblicare il documento medesimo forma, secondo le sue parole, l'intendimento e il proposito del Governo Spagnolo, è *d'impugnare e annientare con ogni solennità e chiarezza* le ragioni, che l'Incaricato nell'ultima Nota diretta a chiedere i passaporti indicò aver posto il Santo Padre nella dura necessità di fargliene giungere il comando. La determinazione del ritiro dalla Spagna del Rappresentante della S. Sede non solo è riguardata, ed al certo assai giustamente, come *gravissima* nelle prime linee del Dispaccio, ma viene altresì descritta come *non meritata in nessun conto ed inattesa affatto dal Governo Spagnolo.* Onde si rileva coi più vivi lamenti la *triste impressione* e *la profonda sorpresa* che gli ha cagionato; impressione e sorpresa che, a suo dire, ha dovuto essergli anche più triste e profonda, assicurato qual è dalla sua coscienza di avere *offerto alla S. Sede tutte le testimonianze di adesione ed amicizia, che gli hanno consentito gli alti interessi politici a lui confidati.* Ed i motivi dell'anzidetta determinazione, che allegò nella sua Nota l'Incaricato Pontificio, si trattano di *mal fondati ed insussistenti,* o piuttosto si rappresentano *come gratuite ed ingiuste supposizioni*; esponendosi insieme con caldissime parole *l'enorme offesa* e *l'estrema amarezza* ch'ebbe a risentirne il Governo. Con questo pro-

Digitized by Google

logo il Sig. Ministro di Stato di S. M. si apre la via a giustificare la condotta del Governo Spagnolo a riguardo della S. Sede, non ristandosi di appellare al giudizio delle altre Potenze Cattoliche.

Quantunque la S. Sede debba ritenere che il documento, di cui si tratta, sia stato già debitamente apprezzato dai saggi ed imparziali estimatori del giusto e del vero; nè ignori qual sensazione abbia destato fra i buoni e sinceri Cattolici, e potrebbe perciò restarsene in silenzio; tuttavolta per la sua dignità, di cui non può a meno di essere sommamente gelosa, pel suo decoro, e per la sua lealtà non mai smentita, sente il dovere e il bisogno di rispondervi, nello scopo particolarmente di correggere i viziosi ragionamenti, di cui ridonda, di chiarire e rettificare i fatti, che vi sono stranamente travisati, e di aggiungerne eziandio, e portare al pubblico conoscimento altri, che vi vengono con molta indifferenza taciuti.

Nè qui al principiare, nè in altra parte della sua risposta la S. Sede farà motto, o muoverà querela dell' inconveniente stile, di cui si è creduto far uso nel Dispaccio, col quale il Governo Spagnolo si presenta al cospetto del Mondo, e delle Potenze Cattoliche per difendere la propria condotta, e combattere quella della S. Sede. Non ha potuto però non vedere, e, se non da altro, dallo stesso buon senso trovasi spinta a rilevare quanto un tal linguaggio sia in opposizione colla solenne protesta fattavi sul bel principio, che cioè *il Governo della Regina, la quale si onora del titolo di Cattolica, non ha lasciato per un solo istante di esser Cattolico, nè ha inferito la minore offesa ai dommi della Religione, ed alle sacre dottrine della Chiesa.* Certamente le parole, le maniere, lo stile del Dispaccio inverso la S. Sede mal si accordano col sentimento di chi fedele *ai dommi della Religione, ed alle sacre dottrine della Chiesa* crede e riconosce nell' augusta persona del Romano Pontefice il Vicario di Gesù Cristo, il Successore di S. Pietro, il Capo e Reggitore della Chiesa universale, il Padre, il Pastore, il Maestro Comune di tutti i fedeli.

Frattanto per insistere ancora su ciò che si svolge nel preliminare dello stesso Dispaccio, giova esaminare il più brevemente che puossi, se abbia a credersi ragionevole la *triste impressione, e la profonda sorpresa* onde si dice essere stato colpito il Governo Spagnolo per la grave determinazione dell' allontanamento dal Regno dell' Incaricato Pontificio; e se si verifichi, e possa in qualche modo concepirsi che gli riuscisse affatto nuova, e il Governo medesimo *fosse ben lontano dall' aspettarla.* Se dal principio delle attuali luttuose vicende della Spagna, al succedersi una dopo l'altra le disposizioni in forma più o meno pubblica e solenne a danno ed offesa della Chie-

sa, e dei patti stipulati nel recentissimo Concordato del 1851., la S. Sede ed il suo Rappresentante in Madrid avessero dissimulato e taciuto, nè avessero contraposto senza tregua ed indugio proteste, doglianze, e reclami: o se l'Incaricato Pontificio nella Nota, con cui annunziò al Sig. Ministro di Stato della Regina Cattolica l'ordine di suo richiamo e chiese i passaporti, accennando esplicitamente alle anzidette disposizioni avesse per qualsiasi motivo passato in silenzio le rimostranze ed i reclami onde furono immediatamente contracambiate; sarebbe stata in alcuna guisa o almeno nell'apparenza credibile una sinistra impressione ed una qualche sorpresa del Governo Spagnolo; essendo difficile ma non del tutto impossibile che il Governo stesso si facesse illusione sul modo di vedere della S. Sede circa le disposizioni suindicate. Ma non pure le proteste ed i reclami esistono, e tengono dietro ad ognuno degli atti di cui è parola; ma l'Incaricato Pontificio l'invocò specialmente nella succitata sua Nota, e l'invocò come quelli che *rimasti sempre senza frutto hanno obbligato la coscienza del Santo Padre al compimento del triste dovere di far ritirare il suo Rappresentante dalla Spagna*. Or bene il Dispaccio al riferire le ragioni toccate di volo dalla Nota dell'Incaricato Pontificio in appoggio dell'annunziatavi determinazione, si passa intieramente di quel tratto di essa, che appella alle proteste e rimostranze precedute per parte della S. Sede; e dopo aver trascritte e controlineate le parole del primo membro del periodo risguardante « *la serie dei fatti sopravvenuti nella Spagna con offesa della Religione e della Chiesa, e con manifesta infrazione del solenne trattato conchiuso fra il Governo di S. M. C. e la S. Sede* », si arresta (*) omettendo del tutto le altre che vi si leggono immediatamente appresso, e sono queste « *e il niun successo delle proteste e reclami indirizzati reiteratamente al Governo in nome della Chiesa* ». Non è qui d'uopo qualificare siffatta omissione in un documento diplomatico messo con tanta confidenza alla pubblicità.

Se non che, a sostenere e rendere più palese la ragionevolezza, e realtà dell'asserita sorpresa del Governo Spagnolo, non si lascia di appellare alle *riprove di adesione ed amicizia offerte alla S. Sede in quanto furono compatibili cogli alti interessi politici, che gli sono confidati*. Per poco che si consideri nel suo fondo questa proposizione, è assai facile intenderne il senso, e penetrarne la forza. Nè qui vuolsi risalire alla naturale origine, e ri-

(*) La omissione apparisce dal documento originale pubblicato un mese dopo dal Governo Spagnolo insieme ad altri relativi alle presenti vertenze: alla qual publicazione, provocata da cause di cui non occorre qui far menzione, non si pensò certamente quando ebbe corso il Dispaccio circolare, che forma il soggetto della risposta della S. Sede.

Digitized by Google

cercare la vera causa *degli alti interessi politici*, cui si allude, e che han formato il limite, e l'imperiosa regola delle testimonianze di adesione ed amicizia, che si afferma essersi offerte dal Governo di Spagna alla S. Sede. Piace solo, benchè non propriamente a suo luogo, richiamare di volo l'attenzione a quei passi del Dispaccio, e specialmente di altro documento che rivestito di più elevato carattere ha avuto pubblicazione posteriormente nella Gazzetta Officiale di Madrid, nei quali ingiustissimamente si attribuisce e rimprovera alla S. Sede medesima il costante sistema di valersi della Religione, e delle sante sue massime per subordinare l'una e far servire le altre alle mire, agli interessi, alle quistioni politiche. Ma lasciando queste ed altrettali riflessioni, che pur cadrebbero in acconcio; quali sono infine le riprove di adesione, e di amicizia, che il Governo Spagnolo ha dato alla S. Sede dai primi sconvolgimenti del Luglio 1854 onde venne costituito? Non è invece qui a lamentare il silenzio e l'inazione del Governo stesso a fronte dell' irreligioso linguaggio adoperato assai spesso in seno all' Assemblea nazionale ed in qualche produzione di pubblici scrittori? Non sono altresì a lamentare le moltiplici circolari, e le svariate disposizioni prese da quella epoca in poi in diverse forme per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, colle quali invadendosi senza ritegno il terreno della Chiesa, minacciandosi per ogni lato la suprema sua autorità, si manomisero i venerandi dritti dell' Episcopato e della Sede Apostolica? Non è infine a lamentare il niun conto che si è fatto, e la fredda noncuranza onde si corrispose a tutte le insinuazioni, le preghiere, le doglianze, i reclami avanzati dalla S. Sede o direttamente, o per via del suo Rappresentante in Madrid?

Al contrario come la S. Sede si è regolata dall' infausto Luglio 1854, e qual'è stata la sua condotta inverso il Governo stabilito da quel tempo? I fatti parlano, i documenti sono pubblici. La dolcezza, la persuasione, la longanimità, la prudenza ne han sempre tracciato la linea. Che se costretta a rigor di termini dai suoi indeclinabili doveri non ha potuto a meno di dolersi, protestare e reclamare officialmente, non ha mai deviato dalle leggi di giusta convenienza; non ha mancato una volta ai riguardi dovuti fra Governo e Governo in documenti diplomatici; lo stile inseparabile dagli atti di reclamo e protesta non ha degenerato giammai in maniere inurbane ed improprie; e la moderazione unita alla riserva ha guidato costantemente la voce e la penna. In una parola: rispettando il Governo Spagnolo ha saputo rispettare sé stessa; ed è giunta al punto di fargli sentire non una volta nè solo di parola la necessità, in cui con sua somma

ripugnanza si troverebbe di pubblicare i reclami, quando non si rendesse loro ragione; avvertendolo eziandio delle conseguenze, che da tal pubblicità tornerebbero a danno di lui e della Nazione Spagnola. Nè in tal proposito dee preterirsi quel tratto, che spinse all' estremo grado la condiscendenza della Santa Sede, e ch' evidentemente dimostra da quale spirito fosse animata, e quanto sinceramente propensa ad ogni temperamento di conciliazione non contradetto dalla coscienza, e dal più stretto dovere. Erano già precedute nella massima parte le disposizioni lamentate poc'anzi. Si erano altresì sottomesse all'Assemblea le basi della nuova Costituzione del Regno contrarie ed ostili in più articoli alla Religione, alla Chiesa, ai patti espressi nell'ultimo solenne Concordato. In questo mezzo il Governo medesimo aveva disposto l'invio a Roma di un novello Rappresentante di S. M. C. coll'alta qualifica di Ministro Plenipotenziario ed Inviato Straordinario. Non era ignoto alla S. Sede il rumore che se n' era menato fuori e dentro la Spagna, e nella stessa Assemblea Nazionale. E neppure erale ignota la triste impressione derivatane alla parte più sana dei fedeli Spagnoli. Purtuttavia non si ristette dal riceverlo nelle usate forme, riconoscendone la suenunciata qualifica, e tributandogli tutti i riguardi e gli onori dovuti al suo grado; e ciò pel solo motivo di esaurire fino all'ultimo i mezzi di tolleranza, di longanimità, di prudenza; solo per quel resto di speranza, cui non voleva rinunziare, che in grazia delle vicendevoli confidenziali comunicazioni, e degli amichevoli accordi col Rappresentante Spagnolo, potesse evitarsi il rompimento delle relazioni officiali fra la S. Sede e la Spagna.

Ma entrando oramai nel fondo del circolare Dispaccio, non sarà inutile, pria d' imprenderne l' analisi e di rispondervi parte a parte, esaminarlo rapidamente sotto un sol punto di vista; quello cioè dello spirito che lo informa, e del principio dal quale dipende tutto il lavoro di sua tessitura. A ravvisarne lo spirito basta fissare per poco l' attenzione sulle varie gravissime accuse, che vi si lanciano contro la S. Sede. Leggasi infatti quel brano dello stesso proemio, in cui non si dubita di asserire in faccia al mondo ed alle Potenze Cattoliche « *non esser questa la prima volta che la S. Sede ha convertito, senza pensarlo, le sue controversie economiche e amministrative in quistioni puramente religiose, allarmando, senza volerlo, le coscienze dei sudditi, e comprimendo energicamente i Governi* ». Leggasi a mezzo del Dispaccio l'altro passo, in cui si aggiunge « *essersi la S. Sede impegnata in una lotta, nella quale si tratta solo d'interessi materiali e mondani* ». Ove si lasci pure di osservare quanto ad un Governo, che essen-

do Cattolico, e vantando di esserlo stato mai sempre, dee riconoscere nella Sede Apostolica una superiore assistenza in tutto ciò che concerne agli affari religiosi, ed alla direzione delle coscienze dei fedeli, disconvenga il dire che la S. Sede è usa a trasformare *senza pensarlo* le sue controversie economiche ed amministrative in quistioni puramente religiose, allarmando così, *senza volerlo*, le coscienze dei sudditi. E nè anche si avverta la poca o niuna conformità fra i passi testè trascritti e quello prossimamente seguente, nel quale chiaramente protestasi di non dovere affatto *aspettarsi dalla prudenza della S. Sede* medesima la pubblicazione delle cause, ossia, come quivi si dicono, *false supposizioni*, cui allegò l'Incaricato Pontificio nel partecipare l'ordine ricevuto di allontanarsi dal Regno. Vuolsi solo rimarcare che mentre il Governo Spagnolo incolpa nella riferita guisa la S. Sede, tende a far credere che le proteste e le rimostranze di lei verbali e scritte, officiose ed officiali, e la stessa determinazione del rompimento delle relazioni colla Spagna sono state esclusivamente provocate da quistioni amministrative ed economiche, da interessi materiali e mondani. Ma su che fondasi o potrebbe mai fondarsi una incolpazione cotanto offensiva? Per fermo che tutti gli atti, e le disposizioni in pregiudizio della Chiesa e dei sacri dritti dei Vescovi, alle quali non ha guari si è fatta allusione, ed altre non poche, nè lievi, di cui dovrà aversi ragione in appresso, riguardano cose, e si raggirano sopra punti d'indole e natura puramente ed assolutamente religiosa. E la stessa quistione della vendita dei beni ecclesiastici, cui sembra principalmente accennarsi nei passi precitati, non può al certo, secondochè la sostiene la S. Sede, considerarsi come soltanto economica ed amministrativa, temporale e mondana. Imperocchè giusta il dettame delle dottrine Cattoliche, e le venerabili tradizioni della più remota antichità, siffatta quistione tocca l'integrità, e racchiude la professione di un principio od articolo appartenente alla disciplina generale della Chiesa, che risale e si stringe col domma; principio perciò, che alla Chiesa è sacrosanto al par degli altri, per essere dipendente e connesso inseparabilmente colla natura, forma, e costituzione, che volle darle il suo Divino Autore. Tocca e riguarda un dritto essenziale, imprescrittibile, inalienabile, consagrato dal riconoscimento generale dei popoli Cattolici, protetto e convalidato dai decreti, e sanzioni penali dei Concili, ed in ispecie di quello celebratissimo radunato in Trento, e ricevuto in Ispagna come legge del Regno; dritto perciò, che la S. Sede non può senza tradire i suoi sacri doveri abbandonare, e deve anzi per ogni maniera difendere, sostenere, tutelare gelosissimamente. Salvo poi il principio ed il diritto, qual sia stata in tutti i

tempi e in tutte le circostanze, massimamente a riguardo della Spagna, la pratica benignità e liberale indulgenza della Chiesa e della S. Sede nelle quistioni *economiche ed amministrative, o d'interessi materiali e mondani*, non occorre indicarlo di presente, ed a scanso d'incomode ripetizioni si riserva ad altro luogo.

Ma il Dispaccio progredendo sullo stesso sentiero denunzia anche alla storia *la facilità*, onde la *S. Sede si slancia ad aggravare e rendere più pericolosa e difficile la condizione della Nazione Spagnola*, nè teme dichiararla fin da ora responsabile dei disastri, che potessero affliggere il Regno se con le pubblicazioni, *che fosse mai per fare, offrisse autorizzati pretesti ai nemici dell' ordine per alterarlo nella Penisola, creando una complicazione di più all' Occidente, che oggi in sì grave e legittima lotta tiene distratta la sua attenzione e le sue forze.* Chi non iscorge qui l'intendimento di volgere a colpa della S. Sede quello che sarebbe in ogni caso l'adempimento indeclinabile di un rigoroso dovere, e l'effetto necessario delle intollerabili misure del Governo? Chi non vede il disegno di far figurare la condotta e gli atti della S. Sede qual arma di partito per attribuirne alla medesima l'intenzione e l'abuso? Ma chi non vede insieme la insussistenza e totale inverosimiglianza dei funesti suindicati presagi, e tutta la loro inopportunità all' intento? La S. Sede deplora grandemente e con sincerità di animo le agitazioni politiche, che di quando in quando commuovono le Nazioni; ed a seconda delle circostanze fu e sarà sempre sollecita d'interporre gli offici, adoperare i consigli, alzare la voce paterna, esercitare il suo ministero di pace in mezzo alle dissenzioni dei Regni ed alle sedizioni dei popoli. Non per questo però potrà mai mancare ad un altro dovere anche più sacro ed inviolabile, strettamente proprio della sua divina missione, quello cioè di tutelare i dritti della Chiesa ed istruire opportunamente i fedeli nel caso che tali dritti vengano violati.

Non ristandosi ancora il documento Spagnolo prende pure a tacciare apertamente la S. Sede non solo di poca rettitudine, imparzialità e giustizia, ma eziandio d'ingratitudine e di sconoscenza inverso la Spagna: nel qual punto per dare maggior risalto alla doppia oltraggiosa taccia mette in campo i lamentevoli rimproveri della dolente Nazione, che avendo *generosamente aiutato la stessa S. Sede in giorni di sventura avea dritto almen per questo a sperarne, se non benevolenza, retta ed imparziale giustizia.* Il S. Padre ricorda con intima soddisfazione del suo animo il generoso tratto di figliale adesione ed ossequio, onde gli fu larga la Cattolica Spagna unendo le sue forze a quel-

Digitized by Google

le di altre Nazioni per restituirlo all' usurpatogli esercizio dei suoi temporali poteri negli Stati della S. Sede. E siccome non ha lasciato a suo tempo, così non lascerà ad ogni opportuno evento di autenticare con parole e con fatti dinanzi al mondo la sua verace e piena riconoscenza. Ma questa ha le sue leggi, ed i suoi limiti; e perdendo il merito e la naturale sua indole degenererebbe in delitto sagrificandole anche per un istante il compimento di sagrosanti doveri. Sia qui permesso il dirlo, se l'intervenzione armata in aiuto del Pontefice e Principe esule dai suoi dominî fosse stata allora offerta dal Governo Spagnolo col più lieve sospetto di condizioni, o lontano indizio di future conseguenze a danno dei dritti ed interessi della Chiesa, Sua Santità lungi dall' ammetterla, l'avrebbe rigettata con orrore. Ma lode al vero: non fu menomamente tale l'intenzione dell' inclita Nazione, della magnanima Regina, dei suoi fedeli Ministri e Consiglieri in quel tempo. E poichè se ne presenta l'occasione, riproducasi in questo luogo, e si renda il meritato onore al franco e leale linguaggio di alcuno, che ad un semplice cenno di simil fatta uditosi nel fervore dei dibattimenti parlamentari non esitò ad alzare la sua voce, e vendicando l' oltraggio qualunque, che potesse esserne risultato all' alto e nobile sentimento Spagnolo, giunse a manifestare pubblicamente, che il Governo di S. M. C. non aveva creduto proprio della sua delicatezza, e del decoro della Nazione il dar principio alle negoziazioni pel Concordato finchè la Spagna avesse avuto il più piccolo avanzo di sue truppe nei dominî della S. Sede.

Lungo sarebbe il tener dietro minutamente a tutti i non dissimili passi del rimentovato Dispaccio. Da quelli esaminati finora sarà ben facile l'inferire il valore degli altri. Solo vuol prevenirsi la pubblica impressione rispetto ad una anche più insoffribile accusa, che in più parti dello stesso documento trovasi ripetuta con assai dure e ingiuriose espressioni, vale a dir quella che incolpa la S. Sede d'inazione, d'inerzia, di niuna premura, e quasi di contrarietà e renuenza all' esecuzione dell' ultimo Concordato. Dai fatti e dalle osservazioni che si recheranno in risposta ai singoli punti toccati dal Dispaccio risulterà fino alla più alta evidenza qual sia l'indole e il carattere di tale accusa. La S. Sede fin dai primi momenti della solenne ratifica, e promulgazione del Concordato, non ha cessato mai di dar opera, e di fare quant' era in suo potere, sia direttamente, sia col mezzo del suo Rappresentante in Madrid, perchè i vari articoli di quella solenne convenzione fossero senza indugio eseguiti. Che anzi in ordine a qualche punto, la cui esecuzione era di sua esclusiva competenza, i provvedimenti ed atti che da Lei si attendevano non si fecero desiderare

Digitized by Google

un istante, ed ebbero corso in un colla Bolla di approvazione e conferma del Concordato medesimo. Di più il S. Padre indotto dal sincero impegno di vederlo, in quanto era possibile, al più presto eseguito, e persuaso dell' utilissima parte, che poteano prendervi i Prelati del Regno, benchè fosse certo delle ottime loro disposizioni all' intento, pure poco dopo la solenne pubblicazione del Trattato, di suo movimento, e senz'averne impulso alcuno dal Governo, indirizzò a tutti una sua lettera Enciclica, eccitandone con vivissime parole lo zelo, ed animandone con ogni efficacia la cooperazione al più sollecito effetto dei patti convenuti. All' opposto la S. Sede avrebbe buona ragione di querelarsi di essere tornate mai sempre a vuoto le incessanti istanze dei suoi Rappresentanti e dei Vescovi per la esecuzione, che al Governo solamente incombeva, di parecchi tra i più rilevanti capi del ridetto Concordato. Tal è l'articolo che gli impone di verificare, e ridurre a norma di equità il valore dei fondi restituiti al Clero nel 1845, ed apprezzati allora con suo grave discapito assai più del dovere. Tal è quello, in cui assunse l' obbligo di adempiere ai pesi e legati pii annessi ai beni ecclesiastici illegittimamente alienati nelle anteriori luttuose vicende della Spagna. Tal è l'altro, che riguarda ed assicura alla Chiesa la libera ed indipendente amministrazione dei suoi beni. Tal è il promesso ed in molte parti del Regno non ancora eseguito ristabilimento di alcune Congregazioni Religiose. Tali sono finalmente più articoli del Concordato, che tolse in solenne forma a tutto suo carico, e ad onta delle maggiori insistenze dal canto della Chiesa non vi ha finqui soddisfatto quel Governo, il quale incolpa la S. Sede di avere a principale, e forse unica norma di sue azioni l'interesse temporale e mondano.

Può dunque essere più manifesto lo spirito, che informa il documento del Governo Spagnolo? Ma non è men chiaro qual sia il fondamento e la base di tutta la sua tessitura, vale a dire l' assurdo e condannato principio della dipendenza della Chiesa dallo Stato. Non è questo il luogo di farsi a svolgere ed esporre diffusamente le irrefragabili prove, e gli invincibili argomenti della divina origine, costituzione, prerogative e dritti della Chiesa medesima. Pur è d'uopo presentarne almeno lidea, perchè dal conseguente confronto con quanto si asserisce nel più volte citato Dispaccio, in piena corrispondenza ai fatti avvenuti in Ispagna dall' epoca del Luglio 1854, risulti senza ombra di dubbio, qual è realmente la base di quel documento, e qual sia stata finora la regola di condotta, e delle disposizioni e leggi emanate sopra cose di competenza ecclesiastica.

La Chiesa, giusta i consigli della divina bontà e sapienza, da cui ripete

Digitized by Google

immediatamente il principio, è una società visibile, stabile, diffusa per tutto il Mondo, perfetta. Non potendo esservi, od almeno lungamente sussistere una società perfetta senza il legame della subordinazione ad un supremo potere che la regga e governi , era necessario, ed esiste perciò nella Chiesa per espresso volere del suo Fondatore una podestà corrispondente al fine della sua istituzione; una podestà cioè non solo di ammaestramento circa la dottrina evangelica e le verità rivelate, non solo di ministero nell' uso dei Sagramenti e del Sacrifizio , ma una podestà altresì di giurisdizione e di governo in tutto ciò che spetta alla disciplina, ed al regolamento esteriore della società Cristiana. Ed una tal podestà emanando direttamente da Dio, essendo essenziale alla Chiesa , ed al fine della sua istituzione , è di sua natura suprema , nè può appartenere, od essere soggetta a chi nello stesso genere di cose non ha ricevuto la missione divina. Quindi la podestà ecclesiastica è necessariamente distinta, ed indipendente dalla podestà temporale.

Ma una podestà suprema, indipendente, ch'emana immediatamente da Dio, non può non racchiudere tutti i dritti necessarii al fine di sua istituzione. Ripugna alla Sapienza Divina volere un fine , ed istituire e comunicare un mezzo , che non possa ottenerlo. Similmente se una podestà è suprema , indipendente, e proviene immediatamente da Dio, i suoi dritti non possono alienarsi, nè perdersi. Non possono adunque separarsi dalla podestà della Chiesa, e sono del pari indipendenti, inamissibili, inalienabili tutti quei dritti, che rispetto o all' ammaestramento, o al ministero, o alla disciplina e governo esteriore richiedonsi al conseguimento del fine, pel quale fu istituita. Qualunque ostacolo si frapponga all' esercizio di tali dritti per parte di altra autorità, che non ha la divina missione nell' ordine di cose, cui quelle si riferiscono, attenta alla originaria podestà della Chiesa. Malgrado di tutti gl' impedimenti ed ostacoli il diritto resta sempre nel suo pieno vigore, perchè intrinseco ad una podestà suprema istituita da Dio, inalienabile, imprescrittibile.

La Chiesa inoltre secondo le intenzioni del suo Divin Fondatore è immancabilmente una : una nella fede per l' insegnamento e la credenza delle stesse verità, una nel ministero per l' uso e la partecipazione degli stessi Sagramenti, una nel governo e nella disciplina esteriore per la subordinazione alla stessa autorità. A stabilire siffatta unità, che forma il principale distintivo carattere della vera Chiesa; a conservarla fino alla consumazione dei secoli in una società, che abbraccia tutte le Nazioni, in mezzo a tanti ministri, e distributori dei sacri misteri, frà tanti Vescovi depositari della podestà di magistero, e di giurisdizione, era indispensabile un centro commune di unità, un Capo

universale capace di governare con pienezza di autorità il gregge Cristiano. Questo Capo universale, questo centro commune di unità è il Romano Pontefice, cui Gesù Cristo nella persona di S. Pietro ha confidato le chiavi del Cielo; ha comandato di confermare nella fede i suoi fratelli, e di reggere gli agnelli insieme e le pecore, i fedeli cioè ed i pastori medesimi; ha conferito il primato non solo di onore e di direzione, ma di autorità e di giurisdizione sù tutta la Chiesa. Non v' ha quindi parte alcuna del Cristianesimo, rispetto alla quale la podestà del Romano Pontefice possa dirsi estranea. I dritti essenzialmente connessi col Primato di autorità e di giurisdizione si estendono a tutto l' Orbe Cattolico, sono nativi, indipendenti, inamissibili. Il Romano Pontefice è strettamente obbligato a zelarne l' integrità, a difenderli da ogni violazione ed attacco. Poichè, essendo accordati in vantaggio della Chiesa, sono ad un tempo altrettanti doveri, del cui fedele adempimento lo stesso Romano Pontefice è gravemente responsabile a Dio. L' esercizio di tali dritti, l' adempimento di tali doveri non conosce altri confini, nè altra norma che quella stabilita dalla legge naturale, e dal Divino Istitutore della suprema podestà ecclesiastica.

Non potrebbe però il Romano Pontefice come Capo visibile della Chiesa universale, Vicario di Gesù Cristo in terra, centro dell'unità Cattolica, sorvegliare alla conservazione della sana dottrina, istruire, comandare, correggere, confermare i fratelli, governare i pastori e i fedeli, se non fosse pienamente libera la comunicazione e corrispondenza fra lui e loro. Questa corrispondenza e comunicazione come necessaria all'esercizio dei dritti, al compimento dei doveri annessi al Primato d'istituzione divina, è anch'essa di dritto divino. Il perchè niuna potestà umana può intercettarla, e impedirla.

È questa la dottrina, da cui a nessun Cattolico è lecito dipartirsi senza mancare più o meno esplicitamente alla fede dei padri suoi: è questa la genuina idea, ed il quadro semplicemente delineato della origine, costituzione, prerogative, e dritti della Chiesa. Consultisi ora il dispaccio Spagnolo, si esaminino i relativi suoi tratti, si confrontino con tutto il complesso delle sue deduzioni e dei fatti cui si è dato luogo nel Regno dal Luglio 1854 rispetto alla Chiesa ed alle cose religiose; e si vegga quanto il documento e la condotta del Governo si allontanino dalla sovraesposta vera ed inalterabile idea della divina costituzione della Chiesa, e come invece si fondino intieramente sull' assurdo e proscritto principio della dipendenza della Chiesa dallo Stato, alla cui ispezione e direzione i falsi politici pretendono che appartenga quanto nella Religione v' ha di esterno e sensibile.

Digitized by Google

In vero, che altro ha potuto intendere, e da qual altro principio ha potuto partire il documento medesimo quando facendosi ad encomiare la costante sommissione della Nazione Spagnola *ai precetti del Supremo Capo* della Chiesa la restringe espressamente ai soli *precetti spirituali*; e quando, ripetendo anche una volta in nome del Governo la fiducia di non avere offeso in alcun modo la Religione e la Chiesa, ripromettendosene *in miglior circostanza dalla S. Sede medesima la dovuta giustizia,* e tornando pure a protestare *la ferma adesione alle massime che professa la Nazione Cattolica,* dichiara che la Religione, il Pontificato, la Chiesa avranno sempre nel Governo stesso un *suddito spirituale?* Non altro senza dubbio che il principio sì accetto ai falsi pubblicisti e politici, i quali limitano l'azione e podestà della Chiesa ai recinti dell'anima, al foro di coscienza; e l'assoggettano alla dipendenza ed autorità del Principe temporale in tutto ciò, che nell'ordine religioso tocca la disciplina e il reggimento esterno dei fedeli. E forsechè quel caratterizzare i *precetti* della Santa Sede come *spirituali,* ossia come risguardanti solo di lor natura oggetti spirituali, e quelle parole onde il Governo Spagnolo limita l'espressione di sua sudditanza alla Chiesa e al Pontefice, chiamandosi *suddito spirituale* dell'una e dell'altro, sono prive di ragione e di senso? Ovvero possono essere capaci di sana interpretazione a fronte di tutto il documento, ove il detto Governo si propone e si studia di giustificare dinanzi al Mondo la sua condotta contro le doglianze ed i reclami della S. Sede, che appellando ai fatti pubblici e notori, alle disposizioni e leggi da esso lui emanate, lo incolpa di aver invaso il terreno della Chiesa, di aver violato i dritti della stessa S. Sede, ed i patti chiarissimi di un solenne trattato?

Ma che si dirà di quei passi del Dispaccio in cui non si ha difficoltà di annunziare al pubblico le *gravissime ragioni, ond'era assistito il Governo per disporre che non si conferissero per ora gli Ordini Sacri?* Quivi il potere secolare erigendosi in giudice delle qualità di quei, che debbono salire all'Altare, dei titoli per esservi promossi, e del numero corrispondente alle necessità delle Chiese, invoca a suo talento le leggi ecclesiastiche del pari che le *civili;* e quanto non conduce al suo intento lo rappresenta siccome *un abuso che potè solo svilupparsi, e prosperare in tempi di corruzione nella disciplina ecclesiastica, e di decadenza nello Stato.* Quivi anche si avanza a pronunziare autorevolmente che le facoltà dei Vescovi circa la ordinazione dei Chierici *hanno un limite . . . che non possono prodigare gli Ordini Sacri al di là della necessità, e della convenienza pubblica, e che per lasciar libera*

nei Vescovi stessi la indicata facoltà è indispensabile conoscere, e fissare almeno prossimamente il numero degli ordinati, di cui abbisogna la Nazione. Tutto questo è per avventura conforme alle sovraesposte inconcusse massime intorno alla supremazia, e indipendenza della Chiesa nell' esercizio della sua podestà, e degli esclusivi suoi dritti in materia d'ordine religioso?

E neppur questo è tutto. Giova qui riprodurre letteralmente quel tratto del documento Spagnolo, ove alludendosi alla legge della cosidetta *disamortizzazione,* e rilevandosi la resistenza che, *stimolati dai reclami della S. Sede opposero alla sua esecuzione non pochi Prelati della Chiesa di Spagna,* si soggiunge che *mentre alcuni di loro con lodevole esempio di mansuetudine si mostravano ubbidienti ai precetti del Governo, e rappresentavano rispettosamente quello che credevano più utile alla Chiesa ed allo Stato, ve n' ebbe per disgrazia di quei che con discapito del loro patriottismo, e delle loro obbligazioni evangeliche si posero in una situazione non solo ostile, ma ribelle, e punibile; di maniera che obbligarono il Governo di S. M. a prevenire con certe misure di antiveggenza maggiori mali, separando dalle proprie Diocesi alcuni Vescovi fino a che l'esecuzione della legge potesse essere contrariata.* Si tralasci per ora di vendicare l'onore ingiustamente macchiato di alcuni membri del corpo Episcopale Spagnolo, che perciò il Dispaccio si guarda bene dal nominare; e si riservi alla parte di questa risposta destinata a correggere le inesattezze, a chiarire le circostanze, a rettificare i fatti. Invece si mettano in bilancia, e si pesi il valore delle più significanti parole del riferito tratto. *Il precetto* suppone necessariamente il dritto, e la competente autorità in chi lo impone; e *l'ubbidienza* al precetto stesso suppone di sua natura il dovere e l'obbligo di rispettarlo e adempierlo in chi lo riceve. Molto più si vuole astretto da tal debito chi nel caso d' inosservanza vien dichiarato *ostile, ribelle, punibile;* e la punizione per esser legittima richiede in chi la infligge il corrispondente potere. Ma qual era nel caso, di che si quistiona, l'oggetto, cui feriva principalmente la così chiamata legge di disamortizzazione? Un articolo, come si è osservato a suo luogo, una massima, un dritto, che alla Chiesa è sacro, perchè si collega, e discende dalla divina sua costituzione, ch' essa non può affatto abbandonare, e che anzi è in dovere di sostenere e difendere da ogni usurpazione e violenza. Dunque a stretto senso del ridetto Dispaccio anche in cose di tal natura il Governo Spagnolo si crede in dritto di dar *precetti,* di esigerne *l' ubbidienza,* di riguardare come *ostili, ribelli, punibili,* e di punire effettivamente (a parte in questo punto l' immunità personale dei Principi della Chiesa, degli Unti

Digitized by Google

del Signore) i Vescovi che si oppongano, e ricusino di ubbidire. Dunque il Governo della Nazione Cattolica, e il documento con cui ha inteso giustificare pubblicamente la sua condotta inverso la S. Sede si fonda, e tutti appoggia i suoi ragionamenti in sul riprovato principio, che in onta alla essenziale indipendenza della Chiesa nel genere di cose ad essa sola confidate ne subordina il potere, le prerogative, i diritti all'azione e volontà dei Governi secolari. Ed è appunto il medesimo principio, che spiega e sostiene per così dire il senso logico di altri passi del precitato Dispaccio. È per esso che vi *si attribuisce al Governo il dritto di disporre liberamente delle proprietà della Chiesa, senza cioè il permesso, l'annuenza, o l'intesa della Sede Apostolica.* È per esso che si stabilisce nel Governo medesimo il potere *di proibire il possesso dei beni fondi, e di limitare il modo, prescrivere le condizioni, e determinare la forma,* onde possa acquistare e conservare i suoi acquisti. È per esso che la Chiesa si *pareggia intieramente alle altre società, o collegî soggetti allo Stato;* facendo *nascere dalla legge civile* non pure *il dritto di proprietà,* ma *la vita* eziandio *delle Corporazioni ecclesiastiche.* È per esso infine, a non progredire più oltre, che il Clero, senza considerazione di sorta al suo divino ministero, si riguarda come un ceto qualunque dipendente dallo Stato.

Nè finisce ancora. Resta qui a confrontare in iscorcio gli accennati ed altri passi del documento spagnolo coi moltiplici fatti ostili alla Religione ed alla Chiesa, che in esso si taceiono, sebbene abbiano formato a suo tempo il soggetto delle vive rimostranze dei Vescovi, e del Rappresentante della S. Sede in Madrid. Nè per questo si vuol discendere alla molesta analisi delle succitate circolari del Ministero di Grazia e Giustizia, colle quali s'inferirono le più gravi offese all' autorità della Chiesa, si spogliarono i suoi Prelati di parecchie attribuzioni inerenti inseparabilmente al sacro ministero, di cui sono a Dio responsabili, e si giunse perfino a proibir loro di pubblicare la censura e condanna dei libri e scritti toccanti la Religione senza il previo consenso del Governo. Si tralascerà similmente il rigoroso esame delle disposizioni prese rispetto ai Seminari ecclesiastici diocesani, e dell'indefinito dannosissimo divieto fatto ai Vescovi di provvedere nelle consuete forme canoniche le parrocchie vacanti. Passerà pure inosservato il decreto del giorno 11 Settembre 1854, col quale fu soppressa la Comunità dei Religiosi Girolamini ristabilita poco prima nel celebre Monastero dell'Escoriale a seconda dell'articolo 27 del Concordato; quello del 5 Febbraro 1855, che richiamò in vigore l'odiosa ed ingiusta legge del 18 Agosto 1841 risguardante le Cappellanie collative di patronato famigliare in opposizione manifesta ai patti espres-

si nel trattato medesimo, ove si stipolò che circa le antiche e nuove fondazioni ecclesiastiche non potesse aver effetto cangiamento o soppressione alcuna senza l'intervento dell'autorità Pontificia; l'altro finalmente del 28 Aprile dello stesso anno, con cui si sospese la presentazione e l'immissione al possesso per ogni e qualunque benefizio con cura di anime, o senza, fosse anche di dritto patronato particolare, ecclesiastico, laicale, o misto. Tutto questo però, sebbene in sè stesso gravissimo, vien meno al confronto di un fatto da non potersi credere o udire senza la più alta sorpresa, che cioè il Governo della Nazione Cattolica abbia spinto la pratica professione del falso principio della dipendenza della Chiesa stessa dallo Stato fino al punto di applicarlo all'Augusto Capo di lei, al Vicario di Gesù Cristo, allorchè esercitando il supremo suo magistero, ed usando delle sublimi prerogative del suo divino Primato dichiara le dottrine della Chiesa, e pronunzia l'infallibile suo oracolo in materia di fede. Pur è così! Quando il Sommo Pontefice Pio IX in mezzo alla religiosa esultanza de' fedeli, dopo l'espettazione ed i voti di molti secoli, dichiarò domma di fede l'Immacolato Concepimento della Madre di Dio Maria Santissima, la Nazione eminentemente Cattolica, la devota Nazione Spagnola tardò più mesi a veder pubblicata nella Penisola la Bolla « *Ineffabilis Deus* » ossia il gran documento della solenne definizione, perchè il Governo volle sottoporlo a tutte le formalità del così detto *Exequatur*; violando con ciò le stesse leggi del Regno, le quali se per antico abuso di potere, contradetto sempre e non riconosciuto giammai dalla S. Sede, vi assoggettano alcuni atti di essa, n'eccettuano però espressamente insieme ad altri le Bolle dommatiche. Ma v'è di peggio. È anche un fatto innegabile, è un fatto di funestissima rimembranza, che nella Circolare indirizzata sul proposito il 9 Maggio di quest'anno ai Prelati del Regno si arrivò anche a dichiarare, che la concessione dell'*exequatur*, da niuno richiesta, ed invece respinta e contrariata a chiare note dall'Incaricato Pontificio, *dovea intendersi senza pregiudizio delle leggi, regolamenti, e disposizioni, che al presente dirigono, o sieno per dirigere nell'avvenire la libertà della stampa, e l'insegnamento pubblico e privato*. La qual dichiarazione equivale a dire che, in Ispagna (ove perfino esiste un' antica legge in forza di cui niuno può conseguire i gradi accademici, se non previo il giuramento di professare e difendere l'Immacolato Concepimento della Vergine) ora, non ostante la solenne definizione uscita su tal Mistero dall'alto del Vaticano, può non essere interdetto il sostenere ed insegnare in privato ed in pubblico l'errore contrario.

Digitized by Google

Ma è tempo ormai di entrare nell'esame dei varii punti che più particolarmente si trattano nel Dispaccio, e delle singole deduzioni, onde il Governo Spagnolo prende a discolpare la sua condotta inverso la Religione, la Chiesa, la S. Sede. *La più importante delle discussioni*, così in detto dispaccio, *mosse da Sua Santità al Governo della Regina, e che più delle altre ha il carattere di religiosa, è quella che si riferisce alla base seconda della futura Costituzione dello Stato votata dall'Assemblea Costituente*; la base cioè toccante la Religione che professa la Nazione Spagnola. E dopo aver trascritto il testo letterale della medesima, ed essersi avanzato a dire *senza esitanza, che non v'ha nella Costituzione di nessun popolo Cattolico, nelle leggi civili di nessun popolo Cristiano una testimonianza più viva di religiosità, e di fede*: dopo aver *proclamato, sebbene a suo malincuore, che quello, che nella base in quistione trova ingiusto la S. Sede, è che a senso di essa non si perseguiti alcun suddito Spagnolo, nè straniero per le sue opinioni* o *credenze, se non le manifesti con atti pubblici contrarii alla Religione*: dopo aver soggiunto che *seppure lo Stato mantenendo, e proteggendo il culto Cattolico, non perseguitasse nessun cittadino per atti contrarii alla Religione, non per questo potrebbe il Governo Spagnolo esser tacciato di mal Cattolico; essendo questo, e molto più che tollera, essendo questo, e molto più che fa, e lascia fare la maggior parte dei Governi Cattolici; quelli appunto, cui più deve la Santa Sede*: dopo aver sostenuto che *l'unica cosa, cui la suddetta base garantisce all'uomo di contraria credenza, è che non si scrutinerà la sua coscienza, che non si violerà il secreto di sua abitazione, che non s'impiegheranno contro lui gli antichi procedimenti del famoso Tribunale della fede*: dopo aver osservato come *più ingiusta si mostri la Santa Sede colla Spagna, perchè quanto oggi si dispone nella Costituzione dello Stato è di fatto in vigore da molti anni nel Regno, fu tollerato di fatto dalla Costituzione del* 1837, *e dall'altra del* 1845, *e vi esiste di dritto dal* 1848, *in che si promulgò il Codice penale; ove una, due, e tre volte in diversi articoli, e sotto diverse forme venne terminantemente stabilito, che la pubblicità fosse la condizione essenziale del delitto religioso*: dopo infine aver posto a confronto l'articolo 1. del recentissimo solenne Concordato colla controversa base della futura Costituzione, conchiude con espressioni del più intimo convincimento, *esser evidente, esser fuori d'ogni discussione, che la base stessa non offende punto la Religione, non pregiudica affatto all'Unità Cattolica, nè infrange in alcun modo il Concordato.*

Digitized by Google

Se un tal convincimento del Governo Spagnolo sia ben fondato, ovvero erroneo, se la indicata sua conchiusione intorno alla seconda base della futura Costituzione dello Stato sia vera e legittima, oppure falsa e priva totalmente di ragione, è quello che va ora a vedersi per norma e guida del giudizio, che lo stesso Governo attende dal Mondo e dalle Potenze Cattoliche. E perciò che riguarda la Religione, e l'unità Cattolica, cui si pretende non inferirsi alcun pregiudizio od offesa dalla base medesima, egli è un principio da tutti ricevuto, che l'opinione universale, il senso comune è in se stesso e fu ritenuto mai sempre come un argomento, una regola, un criterio sicuro di verità. Supposto dunque che l'opinione universale, il senso comune della Nazione Spagnola avesse veduto e ravvisato nella seconda base della futura Costituzione quel pericolo per la Religione, quella offesa all'unità Cattolica che non vi vede nè vi ravvisa il Governo, chi avrebbe a credersi l'ingannato, e chi il giusto veggente? Da qual parte avrebbe a riconoscersi il torto e l'errore, da qual altra la verità e la ragione? Ma qual fu realmente l'opinione, ed il senso universale della Nazione Cattolica al primo presentarsi, lungo la discussione, e le differenti sue fasi, nel momento ch'era per approvarsi, e dopo anche approvato e votato dall'Assemblea Costituente il progetto della base, di cui è parola? Neghisi s'è possibile che tutta la Spagna sollevossi come un sol uomo, nè si ristette mai di pregare, di chiedere, di querelarsi colla energia inspirata dall'intimo amore alla Religione, ed alla unità Cattolica contro ciò che in sua offesa e pregiudizio s'intentava colla base anzidetta. Ha visto per fortuna la pubblica luce nella Capitale del Regno un libro, nel quale insieme ad altri atti concernenti alla malaugurata discussione trovasi riunita la maggior parte, che i collettori poterono avere, delle domande, reclamazioni, e proteste mosse al grand'uopo da ogni parte della Penisola, da ogni ceto, e condizione di persone. Quivi leggonsi le rimostranze di tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Prelati del Regno, dei custodi e tutori del sacro deposito della fede ed unità Cattolica, dei Maestri in Isdraello: quivi le querele dei Vicari Capitolari, o Governatori Ecclesiastici delle Diocesi vacanti, dei Capitoli delle Chiese Metropolitane, Cattedrali e Collegiate. Quivi i reclami dei Parrochi e Pastori delle anime, qualunque sia il titolo, onde si distinguono, e di molti altri appartenenti al Clero Spagnolo. Quivi specialmente le vive esposizioni dei Municipi e delle popolazioni grandi e piccole, ricche e povere, illustri e oscure di Spagna, che tutte ad una voce presentendo il pericolo sovrastante

Digitized by Google

alla Religione, lamentando l'offesa inferita all'unità Cattolica dalla proposta seconda base della futura Costituzione pregano, domandano, protestano, perchè non si alteri neppure di un apice lo stato della Religione degli Avi loro, non si tocchi nè si danneggi menomamente l'unità Cattolica, gemma preziosissima della Corona di Spagna, glorioso vessillo di tante vittorie, e trionfi della Nazione, unica e pura sorgente di sua prosperità in tempi di lieta indelebil memoria. Si aprano, e svolgano per pochi istanti le pagine del citato libro, si getti un colpo d'occhio sulle innumerevoli rappresentanze che vi sono raccolte, si osservino le molte e molte centinaja, e migliaja di firme, di cui in proporzione ai luoghi d'onde provengono ciascuna è corredata, si notino i nomi dei primi possidenti, commercianti, scienziati, artisti, e patrizi delle più rinomate e fiorenti città del Regno, delle persone eziandio d'ogni colore e principio politico; e poi si decida, se non sia realmente la Nazione quella, che vi parla e si duole in massa; se quelle preghiere, quelle petizioni, quelle vivissime proteste siano anzi che nò l'ingenua espressione del voto unanime, dell'opinione universale, del senso comune dei fedeli di Spagna.

Ma che vale il perdersi più a lungo in questi ed altri simili ragionamenti; mentre il fatto dell'Assemblea, e del Governo stesso offre le più luminose e valide prove al proposito? È inutile il dire che l'agitazione, l'inquietezza, il disgusto dell'una e dell'altro pel numero ognor crescente, e ridondante da ogni punto della Penisola di tali reclamazioni, e domande furono la causa imperiosa, per cui non senza risentimento dei contradittori della base, interrotto ad un tratto il corso della discussione, fu quella votata, ed approvata alle alte ore della notte del 28 Febbraio al 1. di Marzo. È pure inutile il riferire quanto passò fra i recinti dell'Assemblea nella notte medesima, e nei dì susseguenti, affine di por termine alle querele, e domande, da cui non desistevano altrimenti le svariate popolazioni di Spagna, malgrado che la base fosse già approvata, e votata. E non è meno inutile l'aggiungere, che in mezzo ai più caldi dibattimenti sul valore delle risoluzioni prese dall'Assemblea, finchè non avessero ottenuto la sanzione Sovrana, nè fossero state legittimamente promulgate; a fronte dell'efficacia, onde alcuno richiamò l'osservanza delle regole costituzionali, e della robustezza di ragioni onde insieme sostenne la libertà del dritto di petizione goduto dagli Spagnoli, riconosciuto loro in tutti i tempi, e specialmente dalle Costituzioni anteriori, la stessa Assemblea nell'unico intendimento di arrestare la piena sempre incalzante

delle rimostranze e proteste dichiarò il 3 Marzo *che non ammetterebbe alcuna petizione contraria al tenore di qualunque delle basi della Costituzione a misura che queste fossero approvate*. Giova però rilevare come la cosa giunse a tale che il Governo persuaso del poco o niun effetto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, e prevedendo altresì ben ragionevolmente che l'esposizioni e domande contro la seconda base continuerebbero a firmarsi, e pubblicarsi, quantunque l'Assemblea non fosse per ammetterle nè volesse ascoltarle, ricorse all'estremo partito di proibire per organo del Ministero dell'Interno con ordine del giorno 8 di detto mese che indi in poi *si firmassero, e indirizzassero esposizioni contro le basi della Costituzione approvate, e che fossero per approvarsi successivamente, con espressa riserva di rimettere, e consegnare ai tribunali di giustizia tutti coloro che con tal motivo commettessero azioni punite dalle leggi*.

Dai quali fatti pubblici, notorii, contestati dal Diario delle Sessioni dell'Assemblea Costituente, e da altri documenti officiali, la conclusione diametralmente opposta a quella sostenuta nel Dispaccio Spagnolo discende spontanea, e non può essere nè più legittima nè più chiara. O il voto unanime, l'opinione universale, il senso comune di una grande Nazione non è più un argomento, una regola, un criterio di verità: o lungi dall'*esser evidente, e fuori di discussione, che la seconda base della futura Costituzione dello Stato non racchiude pericolo alcuno per la Religione, nè la più lieve offesa all'unità Cattolica*, è al contrario certo, indubitato, evidentissimo che minaccia gravemente quella, e compromette questa. Infatti perchè mai in circostanze del tutto simili, in momenti del pari importanti e solenni, quando cioè si discussero gli articoli delle Costituzioni del 1837, e 1845 toccanti la Religione, i fedeli di Spagna si rimasero tranquilli, nè si sparsero nella Nazione le ansietà, le dubbiezze, i timori suscitativi universalmente al discutersi, e votarsi il progetto della seconda più volte menzionata base della futura Costituzione? Perchè non fu luogo allora alle infinite domande, e reclamazioni, che in tutte le forme, da tutti i ceti di persone, da tutti i paesi della Penisola hanno rigurgitato ultimamente a guisa di torrente, cui non v'ebbe altro mezzo di far argine, anche dopo la votazione della base, se non privando gli Spagnoli del dritto di petizione? Eppure era in quei dì la Nazione animata come oggi dal più puro e ardente attaccamento alla Religione dei suoi Maggiori, gelosa egualmente, che restasse illesa ed intatta l'unità Cattolica. Nè è mestieri indagarne e studiarne la causa, essendo per se

medesima ovvia e manifesta. La Cattolica Nazione Spagnola non vide, nè ravvisò negli articoli delle Costituzioni del 1837, e 1845, il pericolo per la Religione, il discapito per l'unità Cattolica, che ha veduto e ravvisato unanimemente nella seconda ridetta base della futura Costituzione dello Stato.

D'onde apparisce anche chiaramente con qual frutto nel dispaccio siasi fatto appello alle indicate due Costituzioni. E molto più apparisce chiaramente con quanta opportunità, nell'Ordine del dì 8 Marzo, con cui si vietò ogni ulteriore rimostranza e domanda contro le basi della futura Costituzione già approvate, e che fossero per approvarsi in appresso, si premettessero le seguenti significanti parole: « Quei che abusan» do della credulità delle persone semplici agitano gli animi, facendo » esposizioni, e raccogliendo firme, colle quali si tenta di falsificare la » vera opinione del paese, mascherando all'ombra di sentimenti religiosi » i loro conati di perturbazione non solo attentano contro l'autorità dell' » Assemblea, ma spargendo l'allarme turbano la tranquillità e il riposo » pubblico ». Sembra incredibile, che nella Capitale del Regno eminentemente Cattolico, in un ordine dato in nome della Regina Cattolica siasi giunto a proclamare che coll'esposizioni dirette ad ottenere l'emenda in senso men pericoloso alla Religione, ed alla unità Cattolica della proposta seconda base, *si tenti di falsificare la vera opinione del paese*; non potendo ciò logicamente asserirsi, senza ritenere ad un tempo che il sentimento di Religione esclusivamente Cattolico, il sentimento conservatore dell'unità Cattolica non è il sentimento genuino e sincero della Nazione Spagnola.

Prescindendo da ciò ripugna alla naturale ragione che il movimento unanime, universale, comune, costante dei fedeli di Spagna all'unico scopo di reclamare, e rappresentare contro la progettata seconda base della futura Costituzione sia il prodotto e l'effetto delle perverse mire, e degli occulti disegni di pochi cospiratori intenti *ad alterare la tranquillità, e la quiete pubblica sotto l'ombra, e il pretesto di sentimenti religiosi.* Forse che la Spagna nel 1837., e 1845., quando si discutevano gli articoli delle Costituzioni relativi alla Religione, tutto che non vi ardesse nel momento il fuoco della rivoluzione, come non vi ardeva neppure al discutersi la controversa seconda base, non era però divisa in partiti, e non racchiudeva nel suo seno la classe dei mal contenti, disposti sempre a profittar d'ogni incontro e pretesto per sovvertire l'ordine di cose stabilito? Come dun-

Digitized by Google

que in pari circostanze non abusarono del sentimento religioso per cospirare in danno della tranquillità pubblica, e della situazione politica allora esistente? E come all'opposto nel 1855. tutt' i partiti sonosi riuniti, e tutte le persone oneste d'ogni ceto, e colore, comunque pensassero, e qualunque fosse il principio che le guidasse in politica, han gareggiato fra loro, e son corse in folla a firmare le petizioni ed i reclami contro la ridetta seconda base?

Se non che si passi a ponderar freddamente la base in sè stessa, se ne pesino le parole, se ne maturi il senso, se ne calcolino le naturali conseguenze. Ecco i termini ond'è concepita: « La Nazione si obbliga a » mantenere e proteggere il culto e i Ministri della Religione Cattolica, » che professano gli Spagnuoli; peraltro nessuno Spagnuolo nè estero potrà » essere perseguitato a motivo delle sue opinioni o credenze, finchè non » le manifesti con atti pubblici contrarii alla Religione. » Le quali parole prendendosi a spiegare nel dispaccio spagnolo si ha premura di osservare, che mentre ne *resta terminantemente proibito ogni atto pubblico contrario alla Religione, non si autorizzano per questo i secreti, ma solo si considerano, e si lasciano fuori dell'azione della legge.* Così confidasi di aver dimostrato, che la base non pregiudica punto allo stato della Religione nel Regno; che non offende, nè minaccia per nessun lato l'unità Cattolica; che la legge fondamentale di Spagna nel 1855. in quanto riguarda la Religione, non devia affatto da quella che v'era in vigore prima delle deplorabili vicende del 1854., e che anzi *può dirsi senza esitanza non esservi nella Costituzione di niun popolo Cattolico, nelle leggi civili di niun popolo Cristiano una testimonianza più viva di religiosità, e di fede,* com'è quella che presenta e rinserra la base seconda della futura Costituzione dello Stato votata dall'Assemblea Costituente.

Or bene si differisca il discorso sulla prima parte di detta base ad altro luogo più acconcio, e per ora si prenda solo di mira la seconda che più fa al caso presente, ed in cui si dispone che *nessuno Spagnolo, nè estero potrà esser perseguitato a motivo delle sue opinioni, o credenze fino a che non le manifesti con atti pubblici contrarii alla Religione.* Se questi solamente vengono colpiti dalla legge, e al dire del Dispaccio *terminantemente proibiti;* quali sono quelli, per cui *nessuno Spagnolo, nè estero può esser perseguitato,* e che secondo lo stesso Dispaccio *non sono autorizzati, ma posti fuori dell'azione della legge medesima?* Sono forse le opinioni o credenze puramente interiori, ossia i pensieri dell'animo, gli

affetti del cuore? Ma chi non sa che le opinioni, e credenze meramente interne sono fuori affatto dell'azione, e del dominio d'ogni legge umana, civile ed ecclesiastica? Chi non vede che la legge intesa in tal senso, mancherebbe intieramente di materia, e di obbietto, e sarebbe per sè medesima insussistente, e ridicola? La base dunque ebbe di fatto nè potè avere altro di mira che gli atti contrarii alla Religione, i quali, perchè praticati nelle case private, e fra le domestiche pareti, non già alla vista del popolo, nè in luoghi di libero e comune accesso, e sotto la vigilanza ed ispezione dell'autorità pubblica, si dicono e si riguardano come privati e secreti; ma non lasciano però d'essere esterni: e per la ragione stessa dei luoghi, ove si compiono, delle persone che v'intervengono, e di tutte le circostanze che debbono precederli, accompagnarli, e seguirli, non possono sfuggire alla notizia, ed all'occhio del pubblico.

E che si è inteso, ed ha potuto intendersi nel ripetuto Dispaccio al rilevarsi che tali atti *non sono altrimenti autorizzati, ma solo posti, e considerati fuori dell'azione della legge*? Lungi ogni ambiguità di parole, che non può convenire alla gravità del negozio, di cui si tratta, nè alla indole e solennità dei documenti di questo genere. Se la legge limita esplicitamente la sua proibizione, e v'inchiude soltanto gli atti contrarii alla Religione, che sono e diconsi pubblici nel senso suindicato; dunque non vi comprende, ma n'esclude quelli che pure nel senso già espresso si dicono, e sono considerati come secreti, o privati; dunque non essendo questi atti proibiti dalla legge, vengono dalla medesima almeno implicitamente autorizzati. E ciò in una Nazione che finora non ha riconosciuta altra Religione, nè ammesso altro culto fuori del Cattolico; in una Nazione, che ha, per così dire, immedesimata la Religione Cattolica nella sua storia, nei suoi costumi, in tutte le sue glorie; in una Nazione, che per confessione emessa solennemente nell'Assemblea Nazionale da quei medesimi che proposero, sostennero, votarono la detta base, *nè fra gli elementi i quali provocarono l'ultima rivoluzione, nè in mezzo al suo maggiore sviluppo, nè colle manifestazioni posteriori niente ha mai presentato, che indebolisca l'importanza dell'unità religiosa, niente assolutamente che inclini alla libertà dei culti, niente che ne chiegga la tolleranza, sia pei Nazionali, sia per gli esteri;* in una Nazione, per non dire di più, che, come del pari si confessò e dichiarò nella stessa Assemblea da persona assai autorevole, *fra gli infiniti programmi elettorali, che vi apparvero, non ne ha contato che un*

Digitized by Google

solo nel quale si parlasse della tolleranza dei culti, programma che non avendo ottenuto neppure un voto, fu forza ritirarlo al dì seguente.

Che poi il senso indeclinabile della base sia di ammettere l'esercizio privato di un culto acattolico, e di agevolare, introdurre, favorire la tolleranza religiosa, d'onde meglio può inferirsi, e più certamente conoscersi, se non dall'andamento della discussione, e dalle manifestazioni di fatto, e di parole occorse nella stessa Assemblea Nazionale? E qui fra i copiosi argomenti, che offre all'uopo il Diario delle sessioni parlamentarie, vuolsi pria di tutti toccar quello che palesa e determina il fine, al quale si mirò, e l'idea, da cui fu presieduta e regolata la proposizione della seconda parte della base medesima. Il fine e l'idea fu, non già di proporre e stabilire di un colpo la tolleranza religiosa, e molto meno la intiera libertà di culti, ma di facilitarne il modo, di aprirle la strada. Tanto infatti, e non altro si diede ad intendere necessariamente, quando dolendosi i partigiani, e sostenitori di tal libertà, che niente si era avanzato, e neppure un passo si era dato dal 1789. fino allora, si replicò in questi termini: « Per sapere » se colla progettata base si è progredito anzi che no, e se la Commis- » sione concede o no qualche cosa, è mestieri interpellare i Prelati Spa- » gnoli, e domandar loro se credono che la Commissione conceda alcuna » cosa; e se non concede nulla vi rinunzino quanti opinano in questa guisa; » se però non vi rinunziano, debbo inferire che apprezzano, e fanno qual- » che conto di ciò che la Commissione propone ». Tanto e non altro si diede ad intendere, quando rinnovato altra volta il lamento che col progetto della Commissione niente si era avanzato dal 1837., fu risposto così: « io dirò che in quell' anno l'Assemblea progressista rigettò l'addizione, che » la Commissione propone oggi come base; e ciò prova che abbiamo avan- » zato alquanto. Se la Commissione non và più in là, è perchè non crede » che siasi ancora progredito sufficientemente all'intento. » Tanto e non altro si diede specialmente ad intendere, quando alle ulteriori insistenze in proposito si contrapose l'esplicita e netta assicurazione, che la base è *un passo da gigante* nel cammino della libertà religiosa, è tutto quello che potea farsi per ora in Ispagna *onde preparare il terreno*, atteso lo stato, e lo spirito della pubblica opinione; e che infine la libertà medesima *sarebbe stabilita appena lo permettesse la civilizzazione di Spagna.*

E dalla proposta volgendo il pensiero alla discussione della base, risulta dagli atti delle citate sessioni, che fra le molte formole, onde si progettò di emendarla, quasi tutte più o meno dirette, e favorevoli alla tol-

Digitized by Google

leranza religiosa, ed alla libertà dei culti, ve n'ebbe una che portava esclusivamente scolpito ed impresso il sentimento Cattolico; e tendendo principalmente a salvare l'unità, a chiudere ogni via alla tolleranza, a respingere ogni insegnamento, ed ogni esercizio privato di culto acattolico era espressa come siegue: *La nazione si obbliga a proteggere e mantenere con decoro e puntualità il culto, ed i Ministri della Religione Cattolica Apostolica Romana, che è quella dello Stato, e l'unica che professano gli Spagnoli.* Si lasci inosservata l'acerbità ed inconvenienza con cui furono combattute e trattate parecchie parole assai gravi ed importanti di questa formola; e si porti subito l'attenzione all'esito che essa ottenne, vale a dire, alla votazione. Chi l'approvò ed ammise? Chi la rigettò ed escluse? Fra i primi trovansi solamente i nomi di 46 Deputati già ben conosciuti per la franca loro decisione in sostegno dell'unità Cattolica, e contr' ogni innovazione, tolleranza o libertà che potesse anche da lungi pregiudicarla. Fra i secondi, a quei che si erano già pronunziati apertamente in favore dell'intiera libertà dei culti, od almeno della tolleranza religiosa veggonsi uniti gli autori e sostenitori della base con tutti i loro seguaci e aderenti. Se questi nel concepirla, proporla, e difenderla non fossero stati realmente dominati e diretti dall' idea e dal fine di agevolare il modo, di schiudere il varco a quella tolleranza, di ammettere in somma la pratica privata di un culto acattolico, sarebbonsi mostrati in piena coerenza con loro stessi disapprovando, e rigettando la formola or ora enunciata?

Risulta inoltre dai succennati atti che nella seconda parte della base, come da principio venne proposta all'Assemblea, dopo le parole « *nessuno Spagnolo nè estero potrà essere perseguitato* » leggevasi l'avverbio *civilmente*; col quale n'era precisamente ristretta la portata, ed il senso. Ne conseguiva cioè che l'azione della podestà civile si limitasse al caso in cui *le opinioni, o credenze religiose fossero manifestate con atti pubblici contrarii alla Religione:* restava però nel suo pieno vigore l' esercizio della giurisdizione ed autorità della Chiesa rispetto a tutti gli atti esterni contrarii alla Religione stessa, benchè fossero secreti o privati. In tal guisa, oltre che si rispettavano, com'era dovere, i diritti intangibili della podestà ecclesiastica, venivasi eziandio, mercè il mantenimento del suo libero esercizio a mettere alcun freno, ed a rendere men facile la pratica privata e secreta di un culto acattolico; specialmente trattandosi di una Nazione interamente Cattolica, sottomessa perciò e riverente per convinzione e per fede alle prescrizioni, alle censure, all' autorità coercitiva della Chiesa. Ben lo ap-

presero i patroni e promotori della totale libertà dei culti, o dell' assoluta tolleranza religiosa; e nella fondata previsione che, per l'avversa disposizione degli animi in tutta la Spagna e nella maggioranza dell' Assemblea, non potrebbero raggiungere pienamente il loro scopo, rivolsero gli sforzi, e si diedero ogni cura, perchè almeno si togliesse dalla base la parola *civilmente*. E coll' annuenza e consenso di quei che l'avevano concepita, proposta, e sostenuta, l'avverbio fu tolto. E fu tolto nell' intendimento che a senso della base così riformata, *nessuno Spagnolo nè estero potrebbe essere d' allora in poi perseguitato nè civilmente, nè in alcuna maniera, vale a dire nè dalla podestà civile, nè dall' ecclesiastica per le sue opinioni, o credenze religiose, sino a che non le manifestasse con atti pubblici contrarii alla Religione*. Tanto fu dichiarato nettamente nell' Assemblea medesima. E fu appunto per questo, che in seno della Commissione non mancò chi avendo virilmente combattuto in favore della unità Cattolica, ed essendo intimamente persuaso del grande pericolo che andava a sovrastarle per essersi cancellato dalla base il suindicato avverbio, ricusò in seguito di approvarla col suo voto; sebbene l'avesse prima immaginata, proposta, e difesa unitamente ai suoi Colleghi. Per tutto ciò è chiaro fino all' evidenza che gli autori e patrocinatori della base non avrebbero deferito nè potuto affatto deferire in tali circostanze all' esigenza di quanti si erano pronunziati, e domandavano energicamente la libertà dei culti, o la tolleranza religiosa, se il primo loro divisamento nell' idearla, proporla, e discuterla non fosse stato quello di aprire la porta, e agevolare il cammino se non alla prima, almeno alla seconda.

Posto però, come ora non è più lecito dubitarne, che il secondo membro della stessa base ammetta l'esercizio privato di un culto acattolico, e tenda conseguentemente a introdurre, e favorire la tolleranza religiosa, potrà dirsi con ombra di ragione che lo stato della Religione nella Penisola non ne viene punto pregiudicato, e l'unità Cattolica non ne soffre il più lieve danno, la menoma offesa?

Ecco dunque quello che veramente trova, ed ha trovato ingiusto la S. Sede: ecco quello che avendo altamente amareggiato ed afflitto tutti i buoni Cattolici, e fedeli Spagnoli, non ha potuto non amareggiare ed affliggere molto più il comune lor Padre. E tanto più giustamente lo amareggia, ed affligge, quanto più generalmente è radicata in Ispagna l'esclusiva professione della fede, e del culto Cattolico; quanto più energicamente la Nazione ha resistito sempre e non lascia di resistere ad ogni pericolosa in-

novazione; quanto più gravemente la pratica esterna di un culto acattolico, ancorchè privata, e secreta in quel Regno offende, e compromette il gran principio vivificante, e conservatore dell' unità Cattolica. Non ha trovato nè *trova ingiusto la S. Sede* come si proclama nel Dispaccio Spagnolo che *secondo la base non si perseguiti nessuno spagnolo nè estero per le sue opinioni o credenze finchè non le manifesti con atti pubblici contrarii alla Religione.* Lungi innanzi tutto da una Religione di pace, da una Religione fondata essenzialmente nella carità, lungi l'idea della persecuzione, nel senso che sembra darsi a questa parola dallo stesso Dispaccio. La Religione di Gesù Cristo, e la S. Sede suprema maestra e tutrice delle sue dottrine e delle sue massime rigetta, impugna, discopre l'errore, e adempie strettamente al sacro dovere d' insegnare, ammonire, esortare, e mettere in opera i mezzi, che il suo Divino Fondatore le ha posto nelle mani, affine di preservarne i suoi figli e di allontanare il contagio da quelle regioni, e contrade che ne sono fortunatamente esenti; ma non *perseguita*, nè ha mai perseguitato alcuno. E quel *famoso Tribunale della fede*, cui si accenna nel Dispaccio, non è nella sua indole, nel suo scopo, e nei suoi *procedimenti* che un tribunale di penitenza, le cui pietose cure, dirette solo al maggior bene, ed alla salvezza eterna dei traviati, non si estendono al di là della loro correzione per la via dell' insegnamento, della persuasione, e delle pene medicinali, *senza scrutinare* a termini di detto Dispaccio *le coscienze, e violare il segreto dell' abitazione domestica.* Gli abusi, se ve n'ebbero, e ovunque abbiano potuto esservi, sono affatto estranei, e mal si volgono a vizio della istituzione; nè con minor torto se ne incolpa la S. Sede. L' impegno sempre più vivo, con cui ad ogni istante si riproducono le accuse tante volte, e sì evidentemente smentite, rendesi per ciò stesso oltre modo sospetto, e se ben si consideri con a lato la storia, e la genuina testimonianza dei fatti, non ha altro appoggio, nè prende altronde il colore che si cerca di dargli, se non dal confondere l'istituzione coll' abuso, e dall' attribuire gli effetti a chi non n' è realmente la causa.

Messo in chiaro ciò che nella seconda parte della mentovata base ha propriamente trovato ingiusto la S. Sede, è assai facile l'intendere con quanta ragione ed opportunità il documento Spagnolo abbia creduto giustificare il Governo sull'esempio di quello che rispetto agli atti contrarii alla Religione *tollera e fa, o lascia fare la maggior parte dei Governi Cattolici, quelli precisamente cui più deve la S. Sede.* Si ponga da un canto quest'allusione. Già si è detto che la stessa S. Sede sempre memore, e sempre riconoscente ai bene-

Digitized by Google

fizi, da qualunque parte le vengano, non tradisce perciò, nè sarà mai per tradire i più alti e stringenti doveri del suo Ministero. Siano pure efficacissimi i titoli che reclamano ed esigono la sua gratitudine, essa non manca nè mancherà giammai a quanto in altro genere ed ordine di cose le detta la coscienza, le impone l'officio, Egli è vero, e chi vorrebbe o potrebbe negarlo? Alcuni Governi Cattolici *tollerano*, e *lasciano fare* in punto di Religione *assai più di quello* che introduce in Ispagna la seconda parte della controversa base. Ma tollerano, e lasciano fare ciò che l'imperiosa legge della pubblica necessità vieta loro d'impedire; non senza sorvegliare e garantire ad un tempo l'osservanza delle debite regole, affinchè, malgrado tal tolleranza, l'errore non si diffonda e comunichi. Il caso però di detti Governi niente ha di comune, e dista anzi immensamente, o per meglio dire è affatto opposto a quello di Spagna. Sono stabilite da secoli negli svariati territorii di quei Governi le Communioni, e società acattoliche. È ammessa per irresistibile ragione di alta prudenza, se non anche convenuta e stipulata fra Potenze, la libertà o tolleranza dei culti. Al contrario la Nazione Spagnola da un angolo all'altro dei regii dominii professa esclusivamente la Cattolica Religione, ed è inseparabilmente addetta all'unità Cattolica. Ben lontana dall'aver desiderato, e chiesto la più lieve innovazione, tutta in corpo si è mossa per protestare e reclamare al primo sentore del pericolo, e della offesa che le inferiva la seconda parte della base. Che più? Neppure dagli stranieri son partite istanze e domande, perchè s'introducesse in Ispagna la libertà o tolleranza religiosa, od almeno se le agevolasse il cammino; se pure voglia tenersi conto di ciò che nella stessa Assemblea, più volte, e da persone qualificate si dichiarò nel corso della strepitosa discussione, *non esservi stata altra rappresentanza, tranne quella di un Ebreo di Allemagna, in cui si pretende la libertà dei culti.*

Nè più a proposito, o con maggior frutto il Dispaccio Spagnolo invoca il fatto delle due Costituzioni del 1837, e 1845; e si ferma specialmente in rilevare, che quanto ammette e dispone la ripetuta parte della base *esiste di dritto dal* 1848, *epoca della promulgazione del Codice penale, nel quale una, due, e tre volte in diversi articoli, e sotto diverse forme fu terminantemente stabilito che la pubblicità fosse la condizione essenziale del delitto religioso; che questo non vi fosse senza quella; che non s'imponesse pena alcuna a nessun atto secreto per contrario che fosse al Culto Cattolico.*

Digitized by Google

Non occorre tornare sul senso e sulla forza dei rispettivi articoli delle citate due Costituzioni; essendosi già indicato in altro luogo, come quelli fossero alieni dall' autorizzare ed ammettere in Ispagna l'esercizio esterno, benchè secreto o privato, di un culto acattolico, e molto più dall'aprire la via alla tolleranza religiosa; ed essendosi anzi riportate le parole, onde nella presente Assemblea Nazionale si confessò pubblicamente, che *nel* 1837. *l' Assemblea progressista rigettò l'addizione proposta oggi dalla Commissione come base.* In vero il Dispaccio stesso non invoca le predette Costituzioni, se non nel supposto che *ne fosse tollerato di fatto quello che ha ultimamente disposto la Costituzione dello Stato.* Ma d'onde si prova, o può ragionevolmente supporsi contro la scienza e il conoscimento generale della nazione, che prima di quel tempo esistesse, e fosse ammessa nel Regno la pratica esterna, quantunque secreta e privata di un culto acattolico?

Per ciò che concerne alle disposizioni del Codice penale vuolsi primieramente notare la gran differenza di entità ed importanza che passa fra la legge fondamentale dello Stato, la quale forma e costituisce, a così dire, la ragion d'essere e la suprema regola della Nazione, ed il Codice penale che nell' ordine della legislazione, rispetto massimamente alla legge fondamentale, è secondario, e che qualificati i delitti, e le trasgressioni secondo la diversa loro indole e gravità, si limita a fissare, e proporzionare le pene alle circostanze dei casi per norma e guida di chi è destinato ad applicarle. Ond' è che seppure le disposizioni del Codice, delle quali si tratta, avessero realmente la portata e la forza che si è creduto dar loro nel Dispaccio Spagnolo; tuttavia sarebbe sempre vero essersi pregiudicata l'unità Cattolica, ed offesa la Religione del Regno, dacchè si è chiamato a far parte della Costituzione dello Stato quello che prima era soltanto una disposizione del Codice penale.

Ma in vero dalle parole del codice penale nella parte relativa ai delitti contro la religione mal s'inferisce *essersi nel medesimo terminantemente stabilito, che la pubblicità fosse la condizione essenziale del delitto religioso,* e che *vi s'interdica affatto l'imporre pena alcuna a qualsiasi atto secreto per contrario che sia alla Religione.* Non sono in fatti i soli delitti religiosi che la lettera della legge penale vigente ora in Ispagna colpisca più o meno esplicitamente come pubblici. Eppure niuno direbbe che con ciò vengono dalla legge stessa esclusi da ogni pena, per gravi che siano, se commessi in secreto giungano poscia a notizia della pub-

Digitized by Google

blica autorità. Similmente adunque non può intendersi affatto che l'articolo 129. del precitato Codice, nel quale *chi celebra atti pubblici di un culto che non sia quello della Religione Cattolica Apostolica Romana è punito colla pena di allontanamento temporale*, riferisca la punizione di tal delitto religioso alla pubblicità fino al punto di esigere questa come condizione essenziale per dar luogo alla pena, e non consideri più quello come delitto nel caso che la celebrazione degli atti di un culto acattolico sia avvenuta in secreto, sebbene per le circostanze di luogo, di tempo, e di persone non resti occulta al di fuori, e l'autorità pubblica ne sia consapevole. Se così fosse, le disposizioni del Codice penale Spagnolo del 1848. discorderebbero dalla legge fondamentale del Regno sanzionata e pubblicata nel 1845., la quale, com' è indubitato, non autorizzava nè permetteva in alcun modo l'esercizio esterno di un culto acattolico, quantunque privato e secreto.

E che questo e non altro fosse il senso degli articoli in quistione ed esista perciò una differenza sostanziale fra le disposizioni del Codice penale e la base seconda della futura Costituzione risulta eziandio dal fatto dei Prelati del Regno, i quali mentre a suo tempo si tacquero, e, come attestò nell' assemblea un ragguardevole soggetto, non fecero reclamo o rilievo alcuno sugli articoli 128, e seguenti, che stabiliscono le pene pei delitti contrarii alla religione, hanno poi alzato la voce, ed unanimemente reclamato contro la base suddetta.

A tutto questo si aggiunge, che le disposizioni del Codice penale si riferivano solo e non potevano ad altro riferirsi che all' azione del potere civile circa i delitti contrari alla Religione; laddove la base, particolarmente dopo averne soppresso l'avverbio *civilmente*, impedisce ed esclude eziandio, come già si è osservato, l'azione dell' autorità della Chiesa. Non può dunque in nessun modo dirsi veramente, secondo che si ritiene nel documento Spagnolo, che la Costituzione dello Stato a senso della base stessa *dispone oggi quello che esiste di diritto nella Spagna dal* 1848, *in cui si promulgò il Codice penale.*

Ma per quanto l'ipotesi sia improbabile e priva di fondamento, suppongasi pure per un istante che dalle disposizioni di detto Codice possa trarsi legittimamente una congettura, una prova, una ragione qualunque in favore di ciò che si è preso a sostenere nel Dispaccio medesimo. Come e con qual fiducia possono al presente invocarsi all' uopo le indicate disposizioni, dopo il fatto sopraggiunto della solenne convenzione con-

chiusa nel 1851. fra la S. Sede e S. M. Cattolica? Certamente non vi sarà chi non riconosca, o possa non riconoscere quel che si vedrà anche meglio fra poco, cioè che la lettera, e lo spirito del Concordato sono indeclinabilmente intesi a garantire ognor più in Ispagna l'unità Cattolica, e ad escluderne per ogni lato quanto le si opponga, o possa esserle di offesa e pericolo. Or leggasi l'articolo 45. dello stesso Trattato nei precisi termini onde trovasi concepito; e sono i seguenti: « In virtù di questa solenne Convenzione si avranno per abrogate, in quanto ad essa si » oppongono, tutte le leggi, disposizioni e decreti in qualunque modo e forma emanati fino ad oggi nei dominî di Spagna; e la stessa Convenzione sarà in vigore da ora in poi nei dominî medesimi come legge di Stato. » Dato dunque, e non concesso che i varii articoli del Codice penale risguardanti i delitti contrarii alla Religione stabilissero già *in dritto*, come si dice nel Dispaccio, ciò che di recente ha disposto la Costituzione del Regno nella seconda parte della menzionata base, ossia ammettessero l'esercizio privato o secreto, ma esterno di un culto acattolico, egli è chiaro che dovrebbero aversi per abrogati, e rimasti senza effetto, perchè opposti al Concordato, che nella lettera, e nello spirito fu diretto per reciproco consenso delle due parti contraenti a garantire sempre più in Ispagna l'unità Cattolica, a preservarla da ogni offesa e pericolo, a rimuoverne tutto quello che valga a menar sul cammino della tolleranza e libertà dei culti. E tanto più dovrebbe ritenersi che i suddetti articoli del Codice penale fossero compresi sotto il quarantesimo quinto dello stesso Concordato, ed avessero perciò a riguardarsi come formalmente abrogati, in quanto che non solo la convenuta abrogazione si estende a tutte *le leggi, disposizioni, e decreti in qualunque modo e forma emanati fino a quel giorno nei dominii Spagnoli*, ma inoltre il Codice medesimo approvato e promulgato in via provvisoria e per esperimento, non era stato ancora approvato e sanzionato definitivamente, quando la solenne Convenzione fu conchiusa e stipulata. Che se la definitiva approvazione e sanzione fosse avvenuta posteriormente, che altro ne risulterebbe nella succennata ipotesi se non una manifesta infrazione del Trattato medesimo?

Peraltro il documento Spagnolo prende appunto a sostenere che nel senso della *controversa base lungi dal racchiudersi alcuna offesa e pregiudizio alla Religione, ed alla unità Cattolica, non v'ha neppure la più lieve infrazione del Concordato.* E qui è che cade acconciamente, ma assai breve il discorso sulla prima parte della base medesima. Tutto ciò

Digitized by Google

che in prova dell' assunto si sviluppa nel ripetuto Dispaccio si riduce al ragionamento che piace riportare integralmente, e tradotto a parola è come siegue :*In vano si allega il testo dell' Articolo* 1. *del Concordato del* 1851 *ove si stabilisce, che la Religione Cattolica, Apostolica, Romana continua ad essere la unica della Nazione Spagnola, perchè questo solamente è un fatto, che la base costituzionale dichiara nella stessa maniera. E in quanto alla seconda parte di quell' articolo, solo vi si dice, che il culto Cattolico conserverà sempre nei dominii di S. M. Cattolica tutti i dritti di cui dee godere, giusta la legge di Dio, ed i sacri canoni: vago precetto che può adattarsi non meno all' unità Cattolica che alla tolleranza dei culti.* A scandagliare il valore di tal raziocinio, ed affinchè possa poi decidersi se sia legittimo e rappresenti fedelmente l' idea di quel che si è disposto nel Concordato, giova aver sott' occhi lo stesso testo originale dell' articolo citato, che trovasi espresso così: « La Religione Cattolica Apostolica Romana, che con esclu-
» sione di qualunque altro culto continua ad essere la sola Religione
» della Nazione Spagnola, sarà sempre conservata in tutti i Dominii di
» S. M. Cattolica con tutti i dritti e le prerogative, di cui dee gode-
» re giusta la legge di Dio, e le disposizioni canoniche ».

Chiunque non voglia resistere all' intimo sentimento, dee immancabilmente vedere alla sola lettura di detto articolo, che sebbene esso contenga due membri, o parti una incidente, l'altra principale; queste però sono strettamente collegate, nè possono scindersi, ed uno e individuo è il senso che ne risulta. Il senso cioè dell' articolo è precisamente, nè in sostanza può essere altro che il seguente: Quella Religione sarà sempre conservata in Ispagna, che in fatto è la Religione della Nazione Spagnola. Ma in fatto la Religione Cattolica è la unica della stessa Nazione con esclusione di qualunque altro culto, e come tale si annunziò espressamente nella parte incidente. Dunque al disporsi e convenire nella parte principale che la Religione stessa sarà sempre conservata, si è pure disposto e convenuto sul modo di conservarla, vale a dire, con esclusione di ogni altro culto; e siffatta esclusione com' entrò nell' idea e nella mente degli alti contraenti, così entrò pure nella obbligazione reciprocamente assunta ed espressa nell' articolo. Altrimenti la parte principale di esso non corrisponderebbe alla incidente; e la Religione, sul cui stabile mantenimento si conviene formalmente nell' una, non sarebbe quella stessa che viene indicata nell' altra, ove si determina, e caratterizza come l'unica ed esclu-

siva della Nazione Spagnola. Che anzi la parte incidente dell' articolo sarebbe del tutto inutile, superflua, e mancante di ragione: ciò che ripugna alla indole di una solenne stipulazione, alla somma importanza della cosa stipulata, ed alla sapienza e prudenza degli stipulanti. Ond' è che se la esclusione di ogni culto acattolico non fosse entrata nell' intendimento, e nell' obbligazione assunta dalle parti contraenti, sarebbesi omesso l'inciso dell' articolo, che la riguarda; come niente di somigliante trovasi in più Concordati conchiusi fra la S. Sede ed altre Potenze Cattoliche, che, per esistere di fatto nei loro dominii la libertà, o tolleranza di culti, non han potuto convenire nè esprimere la esclusione di ogni altro culto fuori del Cattolico.

Dalle quali considerazioni discendono spontanee e legittime due conseguenze. La prima è che nel documento Spagnolo non si è presentato nel suo genuino aspetto l'articolo 1. del Concordato: giacchè slegando le due parti incidente e principale, delle quali è composto, se n'è tolta l'unità di concetto, e se n' è fatto risultare un senso che non è veramente il suo. Il perchè vi si è alterata perfino in un colla materialità delle parole anche l'idea del patto che vi viene espresso, ed accettato reciprocamente dai Contraenti; non essendosi altrimenti detto nel citato articolo, che *la Religione Cattolica conserverà sempre i dritti, e le prerogative, di cui dee godere giusta la legge di Dio, e le disposizioni canoniche,* ma che *la Religione medesima, la quale continua ad essere la unica ed esclusiva della Nazione Spagnola, sarà sempre conservata con tutti i dritti, e le prerogative sovraindicate.* La seconda conseguenza assai più importante è, che la base Costituzionale toccante la Religione non è affatto consentanea, ed invece racchiude una violazione ed infrazione aperta dello stesso primo articolo del Concordato. Difatti in questo, come già si è veduto, viene chiaramente espresso e stabilito il dritto dell' unità religiosa riconoscendosi insieme non men chiaramente, che la sola Religione Cattolica Apostolica Romana è la Religione dello Stato. Al contrario nella base si annunzia soltanto ed in parte secondaria il fatto presente; non si esprime terminantemente che la Religione Cattolica è la Religione dello Stato, e dal dirvisi solo di passaggio che *gli Spagnoli professano la Religione Cattolica,* senz'altro aggiungere, potrebbe a ragione inferirsi essersi inteso unicamente, che la Religione stessa è bensì la Religione della Nazione Spagnola, ma non già precisamente che debba esserlo. Inoltre, quello che monta anche più, nell' articolo del Concordato, non pure si stabilisce che la Reli-

gione Cattolica è la sola ed unica, cui professa la Nazione Spagnola, ma, come del pari si è veduto a suo luogo, si dispone in termini niente equivoci l'esclusione di qualunque altro culto. Al contrario nella base Costituzionale nè si dichiara che la Religione Cattolica è la sola ed unica della Nazione Spagnola, nè molto meno vi si esprime l'esclusione di ogni altro culto fuori del Cattolico; ma invece, essendosi nella seconda parte espressamente inibita ogni azione dell' autorità civile ed ecclesiastica a riguardo degli atti contrarii alla Religione fino a che non si manifestino al pubblico, si è venuto ad autorizzare almeno implicitamente, ed al certo si è ammesso l'esercizio esterno, benchè privato e segreto, di un culto acattolico; e si è aperto con ciò il cammino alla tolleranza religiosa contro il terminante testo dell' articolo 1. del Concordato, in cui si dispone l'esclusione d'ogni culto che non sia il Cattolico.

E la stessa conseguenza, del contrasto cioè fra la seconda base della nuova Costituzione dello Stato e il ridetto articolo del solenne Trattato conchiuso nel 1851., discende egualmente se, per arbitrio niente logico e legittimo, si scinda il natural senso dell' articolo medesimo, isolandone, e separando una dall' altra le due parti principale ed incidente, da cui è formato. È lo stesso Dispaccio Spagnolo che rileva, come ciò che risguarda la Religione professata dalla Nazione, tanto nell'articolo del Concordato, quanto nella base Costituzionale, viene accennato sotto l'aspetto, ed in linea di fatto. Ma dee insieme avvertirsi, come non meno in quello che in questa un tal fatto è accennato, ed espresso nella parte incidente, non già nella principale. In vero, se nell' articolo della Convenzione si dice: « La Religione Cattolica Apostolica Romana, che con esclusione di qualunque altro culto continua ad esser l'unica della Nazione Spagnola, sarà sempre » conservata; » nella base seconda della nuova Costituzione si legge: « La » Nazione si obbliga a mantenere e proteggere il Culto, ed i Ministri della » Religione Cattolica, che professano gli Spagnoli. » Or qui sia permesso il domandare: la indicazione espressa nella parte, benchè incidentale, della base circa il fatto della Religione che professano gli Spagnoli ha, o non ha una significazione, e un valore in ordine all' essere e al dritto e modo di essere della Religione in Ispagna? Se non l' ha; dunque nella legge fondamentale dello Stato, e di uno Stato Cattolico, non si è neppure incidentemente avuto riguardo al primo fondamento d'ogni società, nè si è stabilito qual sia, e come sia la Religione che professa, e deve professare la Nazione: e ciò, non che ritenersi, non può nè anche immaginarsi. Se però ha

Digitized by Google

una significazione ed un valore al proposito; dunque dovrà averlo del pari la indicazione del fatto medesimo contenuta nella parte, quantunque incidentale, del Concordato; e l'avrà secondo la natura di un contratto bilaterale, conchiuso appunto per regolare, dopo una serie di tristi vicende, le cose ecclesiastiche del Regno sopra l'essenzial elemento della Religione professata dagli Spagnoli. Ma nell' articolo del Concordato accennandosi a questo fatto si riconosce che la Religione Cattolica è l'unica della Nazione con esclusione di ogni altro culto: al contrario la base nel nesso delle sue parti accenna allo stesso fatto per modo che, lungi dal riconoscere la Religione Cattolica come unica della Nazione, esclusone qualunque altro culto, ammette senza meno la pratica esterna, tuttochè privata, del culto acattolico. Dunque la base è in opposizione col primo articolo del Concordato, e ne racchiude una manifesta infrazione. Al qual proposito vuolsi anche osservare non essersi detto nell' articolo, che la Religione Cattolica è l'unica della Nazione con esclusione d'ogni altro culto, ma che *continua ad essere*; la quale espressione, che altrimenti non avrebbe nè ragione, nè senso, è diretta a spiegare l'obbligo, cui assumevano le due parti contraenti, del mantenimento cioè in ogni tempo avvenire della Religione medesima, come unica della Nazione, esclusone affatto qualunque altro culto.

Infine non potrebbe meglio arguirsi la opposizione della base col primo articolo del Concordato che da un incidente, al quale si diede luogo in seno della stessa Assemblea la notte in cui quella fu approvata e votata. Lasciando da un lato alcune idee che si premisero, e il giro onde furono sostenute, volle quivi da persona impegnata a difendere la base accreditarsi un fatto che sarebbe ben rilevante; quello cioè *di essersi convenuto particolarmente frà i Negoziatori del Concordato che il primo articolo non si riterrebbe come parte di esso, ma solo come una dichiarazione, che non faceva parte di quel solenne documento.* A questo fine si appellò all' analoga comunicazione fatta, come si disse, quattro anni addietro in somigliante Consesso da uno dei Negoziatori medesimi; avvertendo di non ricordarne le parole, ma di non avere dubbio alcuno sul senso. Checche sia di tal comunicazione, della quale non si cerca qui, se, quando, come, con qual animo, e per quale intento si enunciasse, la S. Sede certa del fatto suo, e niente insieme esitante sulle intenzioni del rispettabile soggetto, cui si allude, trovasi nella necessità di dichiarare francamente, che il supposto particolare accordo non sussiste, e che l' assicura-

Digitized by Google

zione datane nell' Assemblea Nazionale la notte del 28. Febbraro al 1. Marzo è del tutto gratuita al pari che assurda. Che sia gratuita risulta ad evidenza dai termini stessi dell' articolo 1. del Concordato, i quali, specialmente nella parte principale e diretta, non esprimono già una semplice dichiarazione, ma un patto rigoroso, che si stipula, e si accetta a vicenda dai Contraenti. Oltre di che niuno potrà persuadersi, che il succennato accordo particolare restasse solo nei limiti di una intelligenza verbale; mentre altri punti assai meno importanti fornirono la materia a più Note diplomatiche, che sono annesse, e formano parte integrante del medesimo. Ma l'assicurazione è insieme affatto irragionevole ed assurda. Come infatti può concepirsi e giustificarsi un particolare accordo dei Negoziatori di riguardare e ritenere per estraneo al Concordato il primo suo articolo; quell' articolo che anzi è il più essenziale, non pure in sé stesso per l' importanza e gravità della cosa che vi si tratta, ma eziandio rispetto a parecchi altri susseguenti, i quali ne dipendono strettamente, e prendono da esso la ragione, il senso, il valore? Dal che debbesi a tutto buon dritto inferire, che il richiamo nell' Assemblea del preteso accordo non ha altra spiegazione, che il convincimento in chi ne usava dell' aperta opposizione della base Costituzionale al primo articolo del Concordato.

Non è però solamente il primo articolo del Concordato che resta offeso e violato dalla ridetta base Costituzionale. Nel secondo, che si enuncia come una conseguenza del primo, e che perciò stesso ne spiega ed avvalora il senso fin qui sostenuto, si dispose e stipulò espressamente che *l' insegnamento in ogni e qualsiasi scuola pubblica, e privata sarebbe in tutto conforme alla dottrina della Religione Cattolica: al qual fine* si convenne altresì che i *Vescovi ed altri Prelati Diocesani, cui pel sacro loro Ministero incombe la vigilanza sulla purezza della fede, e dei costumi, e sulla religiosa educazione della gioventù, non incontrerebbero impedimento nè ostacolo di sorta alcuna nell' esercizio di tal dritto e dovere.* E nel terzo, oltrecchè venne decisamente assicurata ai Prelati medesimi *una piena libertà nell'uso dei loro poteri, e nelle funzioni proprie dell'officio pastorale, la Regina Cattolica, ed il suo Governo promisero di assisterli e sostenerli con tutta l'efficacia e la forza del braccio secolare, quante volte si trovassero nel caso di resistere ed opporsi alla malvagità degli uomini intenti a pervertire gli animi, ed a corrompere i costumi dei fedeli, oppure dovessero impedire la stampa, introduzione, e circolazione di libri empii, e nocivi.* Ora essendosi nella seconda parte della base Costituzio-

Digitized by Google

nale autorizzati implicitamente, od almeno ammessi e lasciati, per usare i termini del Dispaccio Spagnolo, fuori dell' azione della legge e dell' autorità ecclesiastica e civile gli atti contrarii alla Religione, finchè non appariscono nè si manifestano al pubblico, ne deriva per necessaria conseguenza, che anche l'insegnamento privato di dottrine acattoliche è fuori dell' azione della legge, e non può essere impedito e represso nè dal potere civile nè dall' ecclesiastico; o ciò che vale altrettanto, resta implicitamente autorizzato, ed al certo ammesso. Ma questo che altro è mai, se non una flagrante infrazione dell' articolo 2. del Concordato, ove con parole le più precise si convenne solennemente che l'insegnamento *pubblico e privato in tutte le scuole, qualunque ne fosse la specie e classe, sarebbe intieramente conforme alla dottrina della Religione Cattolica*? E posto che in forza della base Costituzionale venga ammesso e lasciato fuori dell'azione civile ed ecclesiastica l'insegnamento privato e secreto di dottrine acattoliche, come può verificarsi e sussistere nella piena sua integrità ed ampiezza il libero esercizio del dritto e reciproco dovere, garantito formalmente ai Vescovi dal citato secondo articolo del Concordato, di vegliare sulla purezza della fede e dei costumi, e sulla religiosa educazione della gioventù? Come inoltre può verificarsi e sussistere, e con qual frutto possono i Vescovi invocare, ed attendere l'appoggio e sostegno del potere civile contro le occulte trame, ed i tenebrosi disegni delle persone interessate a depravare le menti e corrompere i costumi degli incauti, e contro la secreta stampa, e la insidiosa introduzione e circolazione dei libri perversi e nocivi? Gli abusi e disordini che hanno dovuto deplorarsi, e si deplorano tuttora dai buoni Spagnoli in seguito dell' approvazione e pubblicazione della ripetuta base Costituzionale, parlano altamente, e sono abbastanza eloquenti senza che sia d'uopo protrarre più a lungo la molestia di esporre e dimostrare la sua indubitata opposizione ai preindicati articoli del Concordato.

Dalla base della nuova Costituzione del Regno risguardante la Religione, che professa la Nazione, passa il documento Spagnolo al decreto, od ordine circolare, col quale si proibì l'ammissione delle Novizie nei Conventi di Monache. E per giustificare il Governo, e far palese *la ragione e prudenza colla quale si è condotto in tale vertenza*, giovasi dello stesso Concordato, che *tanto invoca la S. Sede*, ed a cui particolarmente essa si appoggia nelle *sue energiche relative proteste*. Riportato poi in compendio l'articolo trentesimo, che fa al proposito, non esita a dedurne, che, *se-*

Digitized by Google

condo il Concordato, le Comunità e case di Religiose addette alla vita puramente contemplativa non hanno più esistenza legale in Ispagna, e quelle che vi erano dapprima doveano od esser chiuse, o *cambiar di forma*. E dopo aver rimarcato la indulgenza del Governo medesimo *nel tollerare per più anni l'ammissione delle Novizie, senza che nei Monasteri si fosse operato cambiamento alcuno*, conchiude che *col citato ordine circolare non si fece altro ch'esigere l'esecuzione del Concordato, evitando l'indebito aumento di Monache, finchè le rispettive Comunità non avessero fatto costare l'adempimento delle condizioni richieste per la legale loro esistenza.*

Perchè possa giudicarsi col necessario conoscimento di causa, se questo discorso proceda rettamente, e se la conchiusione sia giusta e legittima, conviene consultare il testo originale dell' articolo, cui precisamente si affida il documento Spagnolo, accennandone però a suo modo il senso senza trascriverne intieramente le parole. L'articolo è concepito come appresso: « Affinchè v'abbia eziandio case religiose, ove le donne, che da » Dio chiamate lo bramino, possano dedicarsi alla vita contemplativa, ed » alla attiva, di assistere cioè gli infermi, d'istruire le fanciulle, e di at» tendere ad altre opere non meno pie che utili al popolo, si conserve» rà l' Istituto delle Figlie così dette della Carità sotto la direzione de' » Chierici Regolari di S. Vincenzo de Paolis; promettendo il Regio Go» verno di cooperare al suo incremento.

» Si conserveranno egualmente le case religiose di donne, che alla » contemplazione uniscono l'educazione, ed insegnamento delle fanciulle, » ed altre opere di carità.

» In quanto agli altri Istituti di Monache i Prelati Ordinarii avendo » riguardo a tutte le circostanze delle loro Diocesi, proporranno quelle » case religiose di donne, per le quali credano conveniente l' ammissione » e professione delle Novizie, e proporranno del pari gli esercizii d'istru» zione, e di carità, che giudichino più addirsi alle medesime.

» Niuna sarà ammessa alla professione, se pria non sia stato prov» veduto nella debita forma al suo sostentamento. »

Il senso letterale dell'articolo, è sì ovvio e chiaro, che non può esser soggetto a dubbio in nessuno dei paragrafi, nei quali è distinto. Tre sono le classi di Comunità, e case religiose, di cui si ha in esso ragione; quelle cioè addette per indole preferente dell'Istituto alla vita attiva, le altre di vita mista, e le ultime di vita puramente contemplativa. Nel primo pa-

Digitized by Google

ragrafo dopo essersi enunciato in genere l'intendimento dei Contraenti di garantire l'esistenza delle Comunità e case di Religiose dedicate o alla vita attiva, o alla contemplativa, si tratta in particolare delle addette alla vita preferentemente attiva, come sono le Figlie della Carità: nel secondo di quelle di vita mista: e nel terzo delle altre di vita puramente contemplativa. Se così non fosse, il secondo paragrafo si confonderebbe, o piuttosto sarebbe una viziosa ripetizione del primo. Ed il terzo mancherebbe di scopo e di soggetto; giacchè accennandosi nei due antecedenti alle case e Comunità di vita attiva e di vita mista, quali sarebbero *gli altri Istituti di Monache,* cui allude il paragrafo stesso? Non è dunque, come si suppone nel Dispaccio, che l'articolo 30. del Concordato non parli se non solo, ed in confuso *di donne chiamate e consecrate alla vita contemplativa ed insieme all' attiva dell'assistenza degli infermi, dell' istruzione delle fanciulle, e ad altre opere ed occupazioni pie ed utili; di case religiose, che alla vita contemplativa congiungono l'educazione, e l'ammaestramento delle fanciulle; di Monasteri, in cui non si permetterebbe la professione delle Novizie, che proponendo gli Ordinarii le opere di carità ed istruzione, alle quali dovessero dedicarsi.* Anzi siccome giusta il Dispaccio medesimo le Comunità e case di Monache dipendono per la loro esistenza legale da ciò, che ha disposto il Concordato; e l'articolo 30., che ne tratta, ha ragione non meno di quelle di vita attiva e di vita mista, che dell' altre di vita puramente contemplativa; così a torto e senza fondamento alcuno si asserisce che queste ultime *non hanno, secondo il Concordato, esistenza legale, e che le preesistenti doveano esser chiuse, o cangiar di forma.* All' opposto, l' articolo del Concordato anzichè disporre che le Comunità di vita contemplativa fossero sciolte, e chiuse le loro case, ovvero soffrissero un cambiamento sostanziale di forma, è diretto ed inteso a garantire la conservazione nella Penisola delle case e Comunità di Monache addette alla vita medesima.

Egli è vero, che nel paragrafo che le riguarda, fu espresso, che gli Ordinarii proporrebbero le case, per le quali, a loro giudizio, fosse conveniente l' ammissione, e professione delle Novizie; e proporrebbero eziandio le opere di carità e d'istruzione, cui le Religiose avrebbero a dedicarsi: laddove rispetto a quelle di vita attiva e di vita mista, se ne volle, e stabilì l' esistenza, senza imporre od esigere alcun altro requisito, oltre quelli che prescrive e richiede la natura ed indole dei rispettivi Istituti. Ma non dee altrimenti credersi che in quanto alle Religiose di vita

puramente contemplativa l' adempimento di talune opere di carità o d'insegnamento, a proposta degli Ordinarii, fosse ingiunto come una condizione indispensabile per l' ammissione, o professione delle Novizie; e molto meno che si volesse introdurre, e sanzionare un cambiamento tale di forma, che venisse ad alterare la natura e sostanza della vita stessa contemplativa, trasformandola, per così dire, in attiva. A restarne convinti basta tornare coll'attenzione sul testo letterale dell'articolo, dal cui senso è regola uotissima di dritto non potersi deviare, se pur non conduca all' inconveniente e all' assurdo. Certamente le parole del paragrafo, colle quali si dispose, che le opere di carità e d' istruzione, cui dovrebbero adempiere le Religiose di vita contemplativa, *fossero giusta il parere dei Vescovi convenienti alle medesime*, sono ben lontane dall'esprimere il divisamento di alterare la sostanza e l'indole dell' Istituto, e di trasformare in attiva la vita contemplativa; ma invece determinano un concetto ed un senso del tutto contrario, tendendo a tener ferma ed illesa l' indole e la sostanza della vita stessa, malgrado l' aggiunta delle opere suindicate; che d' altronde adottate nei debiti modi possono con essa ottimamente conciliarsi, senza che ne nasca alcuna trasformazione, od alterazione sostanziale. Che poi nel suo contesto il paragrafo, di cui è menzione, non ingiunga come condizione indispensabile l'adempimento delle opere suddette apparisce evidentemente dal confronto del paragrafo stesso col quarto che gli tiene immediatamente appresso, il quale, perchè vi si volle realmente stabilire una condizione necessaria alla professione delle Novizie, fu concepito in questo modo: « Niuna sarà ammessa alla pro» fessione, se prima non sia stato provveduto nelle dovute forme al suo so» stentamento. »

Frattanto la certezza che nasce dall' esame imparziale del senso letterale dell' articolo, viene sostenuta ed avvalorata dalle circostanze e dai fatti antecedenti e posteriori alla sua stipulazione, d'onde apparisce lo spirito e l' intendimento, che lo dettò. Non accade dire, che l' intendimento del Plenipotenziario Pontificio non fu, e non potè essere di consentire ad una condizione, in forza della quale le Comunità e case di Religiose consecrate alla vita contemplativa dovessero esser chiuse, ovvero sottostare ad una alterazione, o trasformazione sostanziale della vita stessa. Se ciò per nessuna parte del Cristianesimo sarebbe consentaneo alle massime e viste della S. Sede, molto meno poteva esserlo per la Cattolica Spagna avventurata culla, e fecondissimo Apostolato della gran Maestra della vita con-

Digitized by Google

templativa, e di tante insigni di lei seguaci, che la coltivarono, la promossero, la dilatarono, popolando il Regno di Monasteri da un punto all' altro.

Ma dee pur dirsi che non fu diverso lo spirito e l'intendimento dei due ragguardevoli personaggi, i quali negoziarono il Concordato in nome dell' augusta Regina di Spagna. E poichè se ne offre favorevole l' occasione, piace quì a gloria ed onor del vero denunziare un fatto, forse non abbastanza cognito al pubblico, quello cioè che allora come al presente era in Ispagna concorde ed unanime in tutte le persone leali ed oneste di qualunque principio e sistema politico, il sentimento di giustizia, e di pietà inverso le disgraziate Monache, che spogliate dei loro beni, frutto del particolare patrimonio di famiglia, e ridotte alla più penosa situazione presentarono generalmente al Mondo l' edificante spettacolo, degno e proprio soltanto della Chiesa Cattolica, di condannarsi cioè colla maggiore annegazione ad ogni estrema strettezza ed angustia, anzi che tradire la fede giurata a Dio, e valersi della legge che apriva loro il santuario del chiostro. Siccome a questo comun sentimento partecipavano ampiamente il Governo di quel tempo e molto più i Negoziatori del Concordato, così non v'ebbe dubbio e difficoltà alcuna sulla futura conservazione delle Comunità e case di Religiose di vita puramente contemplativa. E tanto meno v'ebbe, o vi potea essere, dopo che il Governo stesso prima ancora delle trattative pel Concordato si era dato cura di lasciar libera nei Monasteri di cui si parla la vestizione e professione di un certo numero di Novizie. Ma perchè la prudenza domandava qualche riguardo alla eventualità delle circostanze, e perchè non potè non aversi presente, che l'indole della vita contemplativa non sarebbe sostanzialmente alterata dall' aggiunta, o piuttosto da una maggiore estensione e più diretta applicazione a benefizio del popolo di talune opere di carità e d' istruzione, che almeno in parte erano già nell' uso e pratica di parecchie Comunità dedicate alla vita medesima, si convenne facilmente nella modificazione od aggiunta indicata. A conseguire peraltro, che nel condiscendere, in quanto fosse lecito, e pel ben essere avvenire dei Monasteri stessi, all' esigenze degli uomini che mostrano di apprezzare assai più il vantaggio temporale del popolo, che quello, di cui in un ordine immensamente più elevato ed importante è feconda alle Nazioni ed ai Regni la vita contemplativa delle Religiose, non restasse pregiudicato lo scopo ed obbietto principale, si convenne del pari, nè con minor facilità, che si lasciasse al prudente giudizio e discer-

nimento dei Vescovi la disamina e proposta delle opere di carità ed insegnamento, le quali più si addicessero alla natura ed indole dei ripetuti Monasteri, e che il modo di esercitarle non alterasse sostanzialmente la vita contemplativa, trasformandola quasi in attiva; nè fosse in pratica una condizione indispensabile alla vestizione e professione delle Novizie. Ecco dunque il vero e genuino senso dell' articolo, secondo le circostanze ed i fatti anteriori, d' onde risulta lo spirito e l' intendimento che ne regolò i termini.

Si aggiungono, e sono pienamente concordi le circostanze ed i fatti susseguenti. Fu infatti nel senso medesimo che a regolare la pronta e fedele esecuzione del ridetto articolo, non sì tosto ebbe effetto la solenne ratifica del Concordato furono indirizzate di reciproco accordo a tutti i Prelati Diocesani del Regno due lettere circolari, una dal Ministro in quell' epoca di Grazia e Giustizia, l'altra dal Nunzio Apostolico. Fu anche nello stesso senso, ed allo scopo medesimo, che il giorno 14. Decembre 1851. si pubblicò un decreto Reale, in cui fu disposto, che venissero senz' altro presentate all' approvazione di S. M. C. e rese pubbliche nella Gazzetta officiale di Madrid le proposte che si fossero fatte fino allora, e si farebbero in appresso dai rispettivi Ordinarj dei Monasteri di vita contemplativa, da mantenersi in ciascuna Diocesi colla indicazione delle particolari opere di carità o d'istruzione, che gli Ordinarii medesimi a seconda della varietà delle circostanze avessero creduto o fossero per credere convenienti ad ognuno di loro. Fu infine nello stesso senso e scopo, ed in conformità al citato regio decreto, che si videro successivamente comparire nella menzionata Gazzetta tutti gli elenchi delle Comunità e case di Monache della predetta classe, le quali presso la proposta dei Vescovi si conserverebbero stabilmente in Ispagna a termini del Concordato, coll' espresso annunzio del riconoscimento ed approvazione Reale. A fronte di questi fatti, che sono notorii, che vengono autenticati da documenti pubblici, non è dato vacillare ancora un istante sul vero e genuino senso dell' articolo 30. della stessa solenne Convenzione nella parte relativa alle Monache di vita puramente contemplativa. Come dunque potea asserirsi nel Dispaccio Spagnolo, che *le Comunità e case di tali Religiose non hanno, secondo il Concordato, esistenza legale nel Regno*; *che doveano esser chiuse, o cambiar di forma dal momento, in cui quello fu promulgato*; che *niente di quanto disponeva il Concordato medesimo si era adempiuto*; che *il Governo ha tollerato pel corso di quattro anni l'ammis-*

sione delle Novizie, senza essersi operato cambiamento alcuno nei Monasteri, ov'esse entrarono; e che in ultimo il Governo stesso col suo Ordine circolare, di cui si è querelata la S. Sede, *nient' altro ha fatto ch' esigere l'esecuzione del Concordato, evitando l'indebito accrescimento di Monache?*

Se non che, per quanto viene indicato nel Dispaccio, il Governo di Spagna non ha inteso di proibire assolutamente l'ingresso delle Novizie nei Monasteri di vita contemplativa; ma soltanto di sospenderlo, *finchè non gli costi, se le respettive Comunità adempiono ed in qual maniera alle condizioni della loro esistenza legale.* E questo sembra il modo, onde vuolsi spiegare e giustificare la sua condotta su tal proposito. Quali, giusta il Concordato che tanto invoca su questo punto il Dispaccio medesimo, siano le condizioni dell'esistenza legale dei Monasteri di vita contemplativa, e fin dove si estendano, è più che dimostrato da quanto si è discorso finora. Ciò posto, non si ha difficoltà nessuna di accertare, che non v'ha un sol Monastero di detta classe in Ispagna, il quale non goda di legittimo titolo, e non osservi le vere condizioni della sua esistenza legale. Ma se pur ve ne fosse alcuno, che o per l'incapacità dell'edifizio, o per lo scarso numero di Religiose, o per l'indole speciale dell'Istituto, o per altra giusta cagione non avesse ancora potuto dar mano alle opere di carità e d' istruzione proposte dal proprio Prelato, non per questo il Governo sarebbe stato in dritto d' inibirgli anche temporaneamente l'ammissione delle Novizie. E supposto anche il dritto, egli è chiaro che sotto l'aspetto, e per l'unico motivo, a non dire pretesto, di assicurarsi dell'adempimento delle richieste condizioni non gli era permesso di attentare di un tratto alla vita della corporazione, privandola appunto, od almeno ritardandole il mezzo di aumentare, di prosperare, di mettersi in grado di adempiere alle opere stesse designate dall'Ordinario. E molto meno potea colpire coll'odiosa misura della sospensione non solo quei Monasteri di vita contemplativa, i quali a notizia e scienza di tutti osservano le supposte condizioni, ma eziandio gli altri di vita attiva o mista, la cui esistenza legale non dipende a termini del Concordato, e per confessione del Dispaccio, da condizione alcuna.

Ma che si proponesse, ed ove mirasse realmente il Governo Spagnolo col lamentato Ordine circolare, non ha tardato a vedersi, e ne rende pubblicamente tristissima fede l'altr'ordine di simil forma, ch'ebbe corso il 31. Luglio p. p., dopo cioè la partenza dalla Spagna dell' Incaricato Pontificio. Quivi *si dichiarano soppressi per ora e pel tempo avvenire tutti i*

Digitized by Google

Monasteri, nei quali il numero delle Religiose è, o sarà per essere inferiore a dodici; disponendosi altresì la riunione e concentrazione di quelle appartenenti ai Monasteri, che si sopprimono *in altri dello stesso Istituto, od almeno più prossimi, e di maggior capacità.* L'Ordine parlando da sè non ha bisogno di commenti. Ma questa novella offesa dell'autorità e dei dritti della Chiesa, questa infrazione ulteriore dei patti solennemente stipulati è anche più gravosa e sensibile per la ragione, che con Nota diplomatica formante parte integrale del Concordato il Governo di S. M. C. si obbligò strettamente a dar opera perchè le Religiose di differente Ordine, ed Istituto, riunite confusamente negli anteriori sconvolgimenti della Penisola, fossero separate, e trasferite in distinti locali. Ad un tempo il Plenipotenziario Pontificio in altra Nota di egual forma e valore manifestò la disposizione, in cui era la S. Sede di cooperare alla riunione dei Monasteri di uno stesso Ordine, regola, e costituzioni, ch'esistessero separatamente entro *una popolazione medesima.* Una tal promessa, benchè concepita a seconda delle previe intelligenze in termini assai men rigorosi della prima, ebbe subito il suo effetto: giacchè il menzionato Plenipotenziario nel mese stesso della promulgazione del Concordato come legge di Stato, vale a dire nell'Ottobre del 1851 diresse all'uopo una lettera Circolare a tutti gli Ordinarii del Regno; i quali per quanto fu in loro potere non lasciarono, e non hanno mai lasciato di adoperarvisi efficacemente. Al contrario è forza dire che fu rarissimo il caso, in cui il Governo Spagnolo abbia contribuito, come potea e dovea, all'apprestamento degli edifizi necessarii per segregare e dividere le Religiose di diverso Istituto, e che piuttosto sono stati ben frequenti gli esempii di opposizione e difficoltà fatte alle relative domande dei Vescovi, e del Nunzio Apostolico incaricato della esecuzione del Concordato per parte della S. Sede. Ed ora al disporsi di nuovo la concentrazione delle Monache appartenenti alle Comunità, che a conseguenza dell'Ordine hanno a sopprimersi, sebbene si abbia qualche ragione della identità d'Istituto, tuttavia, tolto poi di mezzo questo riguardo, si aggiunge che la voluta riunione debba almeno aver effetto in Monasteri più prossimi, o più spaziosi e capaci, come senza dubbio avverrà, e per la stessa esigenza delle circostanze locali non può non accadere.

Ed anche maggiore, così prosiegue il Dispaccio Spagnolo inoltrandosi a combattere le proteste della S. Sede risguardanti il decreto, col quale fu inibito ai Vescovi il conferimento degli Ordini Sagri: *ed anche mag-*

Digitized by Google

giore, se può darsi, è la ragione, da cui era assistito il Governo, onde disporre che, per ora, e fino a quando non avesse avuto effetto la sistemazione generale del Clero parrocchiale, non si conferissero gli Ordini Sagri, a meno che gli ordinandi non avessero già ottenuto, o non ottenessero in seguito alcuna prebenda o benefizio ecclesiastico, o che non fossero stati già promossi al suddiaconato, e ciò per non irrogar pregiudizio a dritti acquisiti. Descritti poscia i gravi danni che *in tutti i tempi cagionò alla Chiesa ed allo Stato il copioso numero di Chierici senza benefizio, senza occupazione, senza mezzi di sussistenza*; e chiamate in soccorso le leggi ecclesiastiche del pari che le civili, soggiunge che *nel Concordato del* 1851. *si riconobbe veramente nei Vescovi, come non potea essere a meno, il dritto di conferire gli Ordini Sacri; che non lo disconosce neppure al presente, e non potrebbe disconoscerlo, senza commettere una notoria empietà il Governo della Regina; ma che un tal dritto dei Vescovi è soggetto ad alcune limitazioni, cui non fa d'uopo dichiarare in nessuna legge, e in nessun Concordato, essendovi già molte leggi, dalle quali son fissate, ed in mancanza loro fissandole il buon senso;* che *i Vescovi non possono prodigar gli Ordini al di là della necessità e convenienza pubblica*; e che in ultimo *non può restar libera nei Vescovi medesimi la facoltà di ordinare, se prima non si conosca e determini almeno prossimamente il numero degli Ordinati, che una Nazione debba avere.*

Sono molte e gravi le considerazioni, cui richiamano i riferiti ragionamenti del documento Spagnolo. Essendosi altrove genericamente rilevato, come alcuni di essi non possono avere altro fondamento ed appoggio che il riprovato principio della dipendenza della Chiesa dallo Stato, e il preteso dritto d'ispezione del potere secolare su tutto ciò che risguarda il reggimento e l'amministrazione esteriore delle cose ecclesiastiche; vuolsi ora dar luogo solamente a quelle osservazioni che toccano più da vicino i ragionamenti suddetti, e valgono anche in linea di fatto a calcolarne il valore ed il merito. Innanzi tutto è mestieri avvertire un significante equivoco occorso nel Dispaccio, quando sul punto di cui si tratta vi si appella al Concordato; senza però riportare nè a parole nè a senso l'articolo, le cui disposizioni restano ferite dal decreto, onde fu inibito ai Vescovi il conferimento degli Ordini Sacri. Dicesi nello stesso Dispaccio che *nel Concordato del* 1851. *si riconobbe nei Vescovi, come non potea a meno di essere, il dritto di conferire gli Ordini mede-*

Digitized by Google

simi;' e che il Governo Spagnolo non disconosce neppure oggi, e non potrebbe disconoscere un tal dritto *senza commettere una notoria empietà.* Ma il relativo articolo che nella serie di quei contenuti nella Convenzione è il quarto, fu espresso così « In tutte le altre cose, che concernono » al dritto ed all'esercizio dell'autorità ecclesiastica, ed al ministero della » Sacra Ordinazione, i Vescovi ed il Clero loro soggetto godranno di quella » piena libertà che stabiliscono i Sacri Canoni ». Non è dunque il dritto in se stesso di conferire gli Ordini che viene riconosciuto nel Concordato del 1851. In vero questo dritto essendo inerente alla potestà di Ordine, che i Vescovi ricevono da Dio per mezzo della consecrazione, non è propriamente, nè potrebbe mai esser materia di Concordato. Quello che quivi, supposto il dritto, si stabilisce, riconosce, e stipula formalmente, è il libero esercizio di esso; si riconosce cioè, si stabilisce, e si stipula che i Vescovi eserciteranno il potere e dritto di ordinare, che hanno da Dio, colla piena libertà disposta dai Sacri Canoni. E siccome a questa libertà si oppone direttamente il citato decreto, che inibendo ai Vescovi stessi di conferire gli Ordini Sacri la limita ed impedisce; così, qualunque fosse il motivo da cui venne provocato, non potrebbe giammai contendersi che il decreto stesso, oltre l'offesa gravissima alla podestà della Chiesa in cosa di suo esclusivo dritto e competenza, abbia manifestamente e sostanzialmente infranto uno dei più importanti articoli del Concordato. E perchè la gravità di tale offesa e della infrazione del predetto articolo della solenne Convenzione appariscano anche più dalle particolari loro circostanze; non sarà quì fuor di luogo il ricordare un fatto, ben noto certamente al Governo Spagnolo, quello cioè che l'articolo, con cui si riconosce e garantisce ai Vescovi la piena libertà voluta dalle disposizioni canoniche nell' esercizio della podestà d'ordine, ossia nel ministero della Sagra Ordinazione, fu appunto insieme ad altri pochi pria discusso, e poscia accettato, ed offerto negli identici termini dal Governo medesimo sul principiare del 1847., vale a dire quattro anni prima della conchiusione del Concordato, come condizione e base dell' invio a Madrid di un Delegato Apostolico, e della conseguente riapertura delle relazioni officiali fra la S. Sede e la Spagna. Tanto emerge dalle comunicazioni già fatte dal Plenipotenziario in Roma di S. M. C. presso le istruzioni dategli in nome della Regina dallo stesso Sig. Cav. Pacheco, ch'era in quel tempo Presidente del Consiglio, e Ministro di Stato.

Digitized by Google

Ma si volga di volo l'esame alle osservazioni ed ai motivi, sui quali il Dispaccio Spagnolo prende a giustificare il lamentato decreto. Riconoscendosi in quello il dritto dei Vescovi di promuovere agli Ordini, si aggiunge che un tal dritto *ha i suoi limiti* i quali sono *fissati dalla necessità e convenienza pubblica,* e non può perciò *restar libero l'esercizio del dritto stesso se prima non si conosce e determina, almeno prossimamente il numero degli ordinati che una Nazione deve avere.* Tutto dunque il fondamento del decreto e della sua giustificazione consiste nell'attribuire alla podestà secolare il dritto di regolare e dirigere nei Vescovi il ministero della Sacra Ordinazione, e di giudicare non meno dei bisogni spirituali dei popoli, che della opportunità, convenienza, e modo di arrecarvi il rimedio. È peraltro ben noto che la Chiesa avendo nel genere di cose a lei confidate una podestà somma e indipendente, ha pure il dritto essenzialmente proprio di ogni tal podestà, di eleggersi cioè i suoi Ministri e cooperatori, e di abilitarli all'uso delle loro funzioni; e che questo dritto non può essere limitato od impedito da un'altra podestà, sebbene suprema anch'essa ma in diverso genere, senza invertire e sconvolgere l'ordine stabilito da Dio. E' noto inoltre che i Ministri della Chiesa sono scelti di mezzo al popolo, e promossi agli Ordini Sacri per soccorrere e sovvenire alle necessità spirituali dei fedeli; che i Vescovi posti dallo Spirito Santo al reggimento della Chiesa sono ciascuno nella sua Diocesi i soli nativi giudici di siffatte necessità; e che per conseguenza sono eglino responsabili unicamente a Dio ed a Chi lo rappresenta sulla terra della scelta dei Sacri Ministri, e dell' uso della podestà che hanno da Dio stesso ricevuta. Ed è noto eziandio, che la Chiesa ha un corpo di leggi, alcune delle quali rimontano ai primi suoi tempi, che in progresso a seconda dei bisogni e delle circostanze sono state accresciute, modificate, spiegate, e con cui, prescritte le qualità e le doti, onde debbono distinguersi gli Ordinandi, avuto il debito riguardo alle necessità spirituali dei popoli, e tutto con somma prudenza e sapienza preveduto e disposto, venne anche perfettamente regolato l'esercizio della podestà d'ordine, ossia del ministero della Sacra Ordinazione, che appartiene esclusivamente ai Vescovi. Ond'è che, seppure per ipotesi alcuno di essi dimentico dei suoi doveri ne deviasse, e si facesse lecito di promuovere agli Ordini senza osservare le regole, od esigere dagli Ordinandi le qualità e i requisiti voluti dalle disposizioni canoniche; ciò non ostante il Governo laico non avrebbe il dritto di limitargli od impedirgli l'esercizio della pode-

stà e del ministero; e solo potrebbe averne un motivo di rivolgersi al Capo della Chiesa, perchè usando della suprema sua autorità sulle persone e cose ecclesiastiche provvedesse al disordine, e reprimesse l'abuso. Al contrario il Dispaccio Spagnolo spinge la esigenza al punto che prescindendo anche dalla indicata ipotesi, e querelandosi solo della frequenza delle Ordinazioni in Ispagna dopo la promulgazione del Concordato, ne ammette, almeno dubitativamente, il bisogno e la innocuità; ma volge a colpa dei Vescovi e della S. Sede che l'uno e l'altra non fossero positivamente provate. *Si sono moltiplicate*, così vi si legge, *le ordinazioni forse con necessità, ma senza che questa necessità fosse provata, forse senza danno pubblico, ma senza essersi dimostrato che non vi era.* Talchè a senso del Dispaccio medesimo è forza dedurre, che il Governo Spagnolo non solo crede di poter limitare la libertà dei Vescovi nell'uso del dritto di ordinare, quantunque sì ampiamente garantita dall'articolo 4. del Concordato; non solo crede che il ministero della Sacra Ordinazione sia strettamente soggetto, e dipendente dai riguardi della necessità e convenienza pubblica; ma crede altresì che ai Vescovi non è permesso l'esercitarlo, se prima non sia legalmente provato il concorso di tali cause, e il Governo stesso non ne abbia pronunziato il giudizio.

Nè in questo luogo può esser preterita e passata senza riflessione un'altra idea che le succennate parole del documento Spagnolo tendono ad ingerire sulla origine, natura, e fine dello stato ecclesiastico. All'esigersi che il numero degli ordinati sia determinato in proporzione, e relazione alla necessità e convenienza pubblica, viene ad alterarsi e sovvertirsi il vero concetto dello stato medesimo, e gli uomini di Chiesa vengono a livellarsi, e trattarsi alla foggia dei pubblici funzionari dello Stato secolare. Una tal idea è del tutto falsa, e sommamente pericolosa. Essendo tanto più nobile ed elevato il principio che mena sul cammino del santuario, e di un genere assai superiore e distinto essendone il fine, ripugna che il numero degli ecclesiastici abbia a regolarsi sulle traccie e la base della necessità e convenienza pubblica nell'ordine civile. Quei che si ascrivono e dedicano allo stato ecclesiastico vi sono chiamati da Dio, e vi sono chiamati all'alto scopo di servire al suo culto, e di cooperare alla salvezza delle anime: il perchè ogni limite onde voglia restringersene il numero è un ostacolo, che si oppone all'effetto della vocazione divina, all'esercizio del culto, al bene spirituale dei fedeli. La Chiesa stessa sì gelosa e sollecita intorno alla vita, scienza, costumi, ed al-

Digitized by Google

tre qualità degli ordinandi, e che con tanta cura ne ha inculcato e ingiunto ai sacri Pastori il più scrupoloso ed accurato esame prima della imposizione delle mani, non ha mai diretto alcuna sua prescrizione a limitarne il numero. Che anzi intenta per una parte a lasciar sempre più libera la vocazione, e bramosa per l'altra di provvedere alla dignità e al decoro dei Ministri del Signore permise nel Sagro Concilio di Trento, che oltre ai Benefizi ecclesiastici potessero esibirsi ed accettarsi in titolo di ordinazione i beni patrimoniali, e le rendite di famiglia. Così fu assicurato il decente sostentamento degli Ordinati, e si evitò ad un tempo che per la deficienza o penuria di quelli fosse ritardata, o restasse anche inefficace ed infruttosa la vocazione divina.

E fu appunto per aderire e conformarsi intieramente a questo spirito di provvidenza e consiglio, ond'è guidata la Chiesa, che nel darsi esecuzione all'Articolo 4. del Concordato fu di pieno accordo fra il Governo di Spagna e il Nunzio Apostolico pubblicato sotto la data del 20. Aprile 1852. un Reale decreto, in cui si dichiarò essere gli Ordinarii Diocesani in piena libertà di promuovere agli Ordini Sacri col titolo di patrimonio i Chierici minori, che dimostrassero in loro favore la riunione dei requisiti prescritti dalle leggi canoniche. Al qual decreto non più che dieci giorni dopo fece seguito un altro, emanato pure collo stesso accordo, e diretto ad annunziare, che dal giorno della solenne promulgazione del Concordato s'intendeva abolita ed abrogata affatto l'infausta legge del 19. Agosto 1841., colla quale si erano secolarizzate tutte le Cappellanie di patronato laico, e si erano insieme autorizzati i patroni a chiedere e ripetere dai Tribunali dello Stato la dichiarazione di libera proprietà dei beni a quelle appartenenti. Ma non solo il primo degli indicati decreti è rimasto ora senza effetto in forza dell'ultimo, di cui è parola, e che ha inibito ai Vescovi il *conferimento degli Ordini Sacri, a meno che gli ordinandi non abbiano ottenuto, o non ottengano in appresso alcuna prebenda o benefizio ecclesiastico*; ma già aveva cessato, e trovavasi fuor di vigore il secondo in conseguenza di altro del 6. Febbraro di quest'anno, che riattivò e ripristinò, come altrove si è detto, la citata odiosissima legge del 1841. In tale guisa oltre le violazioni sempre nuove, gravi, e manifeste dei relativi articoli del Concordato, malgrado dell'esserne perfino consummata l'esecuzione, si sono tolti ai Chierici i mezzi più facili e comuni in Ispagna per ascendere agli Ordini Sacri, e si è aggravato anche più quello stato di avvilimento e di miseria, che il Go-

Digitized by Google

verno Spagnolo mostra di rifuggire e deplorare, e che giusta il Dispaccio non ha poco influito alla emanazione del ripetuto decreto, onde si è limitato ed impedito ai Vescovi il ministero della Sacra Ordinazione.

Il testo e l'obbietto di questo stesso decreto, come pure le surriferite ed altre parole del documento Spagnolo, in cui si cerca giustificarlo, inclinano di lor natura ad infondere un' altra idea, o piuttosto ad accreditare un fatto, che sembra opportuno chiarire e rettificare. A senso di quanto s' insinua nel decreto e nel documento avrebbe a ritenersi che il Clero abbonda nella Penisola, e che il numero degli ecclesiastici in proporzione dei bisogni è grandemente eccessivo. Quanto ciò sia inesatto, lo provano e dimostrano abbastanza il totale abbandono, in cui trovansi non poche parrocchie di quasi tutte le estesissime Diocesi del Regno; i continui vivissimi clamori di molte e molte popolazioni non piccole, che hanno appena uno o due ecclesiastici impotenti ad assisterle come conviene, per zelanti ed attivi che siano; la necessità indeclinabile, in cui sono costantemente parecchi dei Prelati di autorizzare in più punti del territorio diocesano i Parrochi, ed i loro Coadiutori a binare la Messa nei dì festivi; i lamenti ognor più sensibili e ripetuti dei Prelati medesimi per l'impossibilità, che a motivo della mancanza di sacerdoti assai spesso gli affligge, ed impedisce di provvedere alle più gravi ed urgenti necessità delle Chiese, cui presiedono; e lo provano infine e dimostrano indubitatamente più altre dolorose circostanze, ch' essendo di universale notizia in Ispagna non hanno bisogno di essere qui rammentate ed esposte. Certamente se si ammettesse il principio che viene stabilito nella esposizione premessa al Real decreto or or mentovato, vale a dire, che a ciascun individuo del Clero debbe essere designato e prefisso il suo officio nel piano generale di organizzazione ecclesiastica; e se questa, come egualmente quivi si accenna, dovesse comprender solo il Clero Cattedrale, Collegiale, e parrocchiale, potrebbe di leggieri avvenire, che il numero degli ecclesiastici, che al presente ha la Spagna, sorpassasse di non poco il material numero dei Benefizi ed annessi uffici che avrebbero a conferirsi. Ma sarebbe in siffatto modo provveduto alle tante e svariate necessità di circa quattordici milioni di fedeli, che racchiude la Penisola, alla istruzione cioè della gioventù, al ministero della predicazione, all' esercizio del culto divino, alla direzione delle anime, all' amministrazione dei Sagramenti, alla celebrazione del Sagrifizio, all' assistenza degli infermi, alla cura dei poveri, e ad altre simili attribuzioni od esclusiva-

mente, o principalmente proprie di quei, che chiamati ed assunti di mezzo al popolo sono costituiti a vantaggio del popolo in tutto ciò che si riferisce alla Religione e a Dio?

Affidandosi il Governo Spagnolo al falso principio testè indicato ha voluto far dipendere il conferimento degli Ordini Sacri dalla nuova circoscrizione e futura sistemazione di tutte le Parrocchie della Penisola, ed Isole adiacenti. Ed invocate anche a tal proposito nel ridetto Dispaccio le disposizioni del Concordato, vi si asserisce, che *appunto per questo, per conoscere cioè, e fissare almeno prossimamente il numero degli Ordinati, che la Nazione debba avere, si determinò nell' articolo* 24. *di quell' atto solenne, che si procedesse a formare un nuovo ordinamento, e demarcazione parrocchiale in tutte le Diocesi del Regno; avendo a calcolo la estensione, e natura del territorio, e della popolazione, e le altre circostanze locali, che era necessario aver presenti all' intento.* Si aggiunge poi che *il Governo Spagnolo ha fatto dalla promulgazione del Concordato in poi quanto era dal canto suo, affinchè l'ordinamento parrocchiale fosse condotto ad effetto nel più breve tempo possibile, ma che non ha potuto tuttora conseguirlo, e che in ciò non ha trovato al certo nella S. Sede la sollecita premura ch'essa si è data rispetto al compimento di altri punti della Convenzione.* Dopo di che si conchiude, ch' *essendosi infrattanto moltiplicate le ordinazioni era necessario porvi un termine, e preparare colla sospensione del conferimento degli Ordini l'esecuzione dell' articolo* 24. *del Concordato, ed era anche più necessario, perchè con siffatta disposizione non s'infrangeva, ma si eseguiva il Concordato stesso, non s'irrogava alcuna offesa alla Religione e allo Stato, ma invece si procurava notoriamente, che il loro splendore non venisse oscurato in obbietto di sì grave importanza.*

Imprendendo l'esame, e la conseguente risposta a queste ulteriori deduzioni del Dispaccio Spagnolo sullo stesso argomento del menzionato decreto, occorre in primo luogo rilevare un gravissimo abbaglio, che vi si è preso circa il senso genuino, ed il vero intento dell' articolo 24. del Concordato. Suppone il Dispaccio essere questo articolo precisamente indirizzato a conoscere e fissare il numero degli Ordinati, che debba avere la Spagna. Ma non è altrimenti così; e l'errore si manifesta spontaneo dalla poca o niuna conformità, e forse dall' aperta contradizione, cui sarebbe luogo, fra ciò che si dispone e conviene nell' articolo 4. altre volte citato, ed in quello di cui ora si ragiona. Poichè nel primo, co-

me già si è veduto, nè può esser più dubbio, si è promessa, e formalmente garantita ai Vescovi la piena libertà del ministero della Sacra Ordinazione senza limite e misura alcuna, tranne l'osservanza delle prescrizioni canoniche: laddove nel secondo, cioè a dire nel 24, sarebbesi almeno implicitamente stabilito e convenuto, che niuno potess' essere promosso agli Ordini Sacri, se a norma della suindicata organizzazione ecclesiastica, di cui si parla nella esposizione previa al decreto in quistione, non potesse aver parte nel Clero parrocchiale.

Messa però da un lato questa considerazione, lo scopo e il giusto senso dell' articolo vien chiarito e determinato dai fatti precedenti, che il Governo Spagnolo non ignora, nè può affatto ignorare. Era già gran tempo che nella Spagna faceasi sentire il bisogno di una nuova circoscrizione e miglior demarcazione delle Parrocchie e loro dipendenze nelle differenti Diocesi; e fin dal 1817 si pensò a provvedervi, e s'incominciò a dare all' uopo alcuni passi, che per le avverse circostanze e le luttuose vicende, cui fu soggetta successivamente la cosa pubblica, rimasero senza seguito. Il bisogno nasceva dalla irregolarità, onde al formarsi in più epoche ed occasioni le Diocesi ne furono descritti e tracciati i territori, dai cangiamenti e modificazioni sopravvenute nel giro dei tempi, e dalla informe e men esatta distribuzione delle Parrocchie stesse senza il dovuto riguardo alle distanze fra loro, alla condizione dei popoli, ed alle difficoltà locali. Onde avveniva, che specialmente le ristrette popolazioni situate nelle campagne, nei monti, in luoghi di accesso sempre molesto, ma più o meno possibile secondo la varietà delle stagioni, mancassero, come mancano anche al presente dei mezzi di rendere il culto a Dio nella maestà del tempio, delle consolazioni che solo possono aspettarsi dalla Religione e dai suoi Ministri, e dei necessari soccorsi spirituali. Il bisogno erasi accresciuto a dismisura dopo la funesta illegittima soppressione dei Regolari, che particolarmente nei piccoli Conventi formavano nel momento di maggior urgenza il rifugio dei Vescovi, il sostegno dei Parrochi, l'ultimo ajuto dei fedeli.

Pertanto nel dar mano alle trattative pel Concordato, sul punto di riordinarsi le cose ecclesiastiche del Regno si malmenate dagli anteriori pubblici sconvolgimenti, uno dei primi pensieri dei Negoziatori fu quello di provvedere, ed apprestare il conveniente rimedio all' accennato antico bisogno. Questo, e non altro fu lo scopo dell' articolo 24. della Convenzione; questo l'intendimento, che ne regolò la formola, e ne determi-

Digitized by Google

na il senso; e questo soltanto s'inferisce dalle parole stesse, colle quali è concepito, e sono come sieguc: « Affinchè in tutte le parti del Regno si attenda » pienamente, e colla dovuta accuratezza al culto religioso, ed alle necessità » spirituali dei fedeli, gli Arcivescovi e Vescovi, ciascuno nella sua Dio- » cesi, procederanno ad una nuova circoscrizione e sistemazione delle Parroc- » chie avuto riguardo alla estensione e natura del territorio e del popolo, » ed alle altre circostanze locali; intesi anche al proposito i Capitoli delle » rispettive Chiese Cattedrali, gli Arcipreti dei distretti, ed i fiscali dei Tri- » bunali ecclesiastici, ed infine adoperate, in quanto è da loro, tutte le cu- » re perchè la cosa possa aver compimento al più presto possibile, e di ac- » cordo col Governo di S. M. esser condotta ad effetto. » Ciò dunque che mosse a disporre di reciproco consenso una nuova circoscrizione e sistemazione delle Parrocchie, fu unicamente il comun desiderio di provvedere *pienamente, e colla dovuta accuratezza in tutte le parti della Spagna al culto divino, ed alle necessità spirituali dei fedeli,* e di rimuovere i danni, che ben si conosceva esser derivati e derivare a queste ed a quello dalla demarcazione esistente. A tal fine si prescrisse ancora, che i Prelati nel formare e proporre i piani della futura demarcazione prendessero a calcolo *l'estensione e natura del territorio e del popolo, non che le altre circostanze locali.* E perchè si procedesse colla maggior cautela, e si evitasse il pericolo di ricadere negli stessi inconvenienti della circoscrizione attuale, s'ingiunse eziandio d'interpellare le persone, che per la loro esperienza e posizione erano in grado di dare all' intento le notizie, e il consiglio. Tutto questo non richiama, nè racchiude in alcun modo l'idea di far dipendere il conferimento degli Ordini Sacri dall' esecuzione della nuova circoscrizione delle Parrocchie, o d'indirizzare questa al supposto fine di conoscere e fissare il numero degli Ordinati che debba avere la Nazione. La qual idea avuta, come non può non aversi, la dovuta ragione dei fatti precedenti e del senso letterale dell' articolo, non entrò nè punto nè poco nella mente di chi lo negoziò, e molto meno degli Alti Contraenti, che l'approvarono e stipularono.

Ma il Dispaccio Spagnolo nell' assicurare che *il Governo ha fatto quanto era di sua parte, onde la convenuta riforma della demarcazione parrocchiale avesse effetto nel più breve tempo possibile,* soggiunge di non esservi potuto finora riuscire, e *di non aver trovato certamente nella S. Sede rispetto a questo punto la sollecita premura, che ha essa adoperato in quanto ad altri del Concordato.* A senso dell' articolo 24. più volte cita-

Digitized by Google

to, che non senza ragione si è poco fa trascritto di parola in parola, la formazione dei progetti, e quanto altro risguarda la ridetta nuova circoscrizione delle Parrocchie, è intieramente commessa, come non potea non essere, giusta le prescrizioni canoniche, e di quelle in ispecie del S. Concilio di Trento, allo zelo, perizia e prudenza dei Vescovi e Prelati Diocesani, cui ad un tempo s'insinua, che prima della finale esecuzione si mettano d'intelligenza ed accordo col Regio Governo per ciò che da lui dipende. Il perchè non saprebbe spiegarsi, come voglia ora attribuirsi a colpa della S. Sede il ritardo, che si suppone avere irragionevolmente sofferto la operazione medesima. E l'insussistenza della incolpazione risulta assai più al riflettere che se per ipotesi i Vescovi nella generalità od in parte si fossero mostrati mal disposti, lenti, ed inattivi nell'adempimento della importante commissione loro affidata dall'articolo 24. del Concordato, il Governo Spagnolo, che a norma di esso dovea intervenire nel grave negozio, era in dritto, ed avea libero e spedito il ricorso alla stessa S. Sede, perchè coi mezzi e modi che avesse giudicato convenienti si fosse fatta sollecita di eccitare lo zelo, e riscuotere la supposta lentezza ed inerzia dei Prelati del Regno. Ora può con tutta franchezza accertarsi, e niuno meglio del Governo medesimo è in grado di saperlo, che nè prima nè poscia, nè in tempo prossimo alla pubblicazione del Concordato, nè di recente si è fatta alcuna rimostranza, o promossa la più lontana domanda su tal riguardo.

Nè in vero potea esser luogo a promuoverla; ed i fatti occorsi nel trattare il negozio stesso, che a respingere la suindicata molesta incolpazione in maniera adequata e diretta si esporranno quì brevemente, ne porgono una prova superiore ad ogni eccezione. Approvato solennemente il Concordato con Bolla Apostolica del 5. Settembre 1851., e pubblicato altresì come legge del Regno con atto, o cedola Sovrana del 17. di Ottobre susseguente, non indugiarono il Ministro in quel tempo di Grazia e Giustizia ed il Nunzio Apostolico a mettersi d'accordo per attivare con ogni efficacia l'esecuzione dei molti suoi articoli, e di quelli in particolare ch'erano più urgenti, o potevano averla più presto degli altri. Il vigesimo quarto non fu certamente l'ultimo a richiamare le loro cure. Sembrò da principio, e con buona ragione, che la riforma della demarcazione parrocchiale dovess' essere preceduta dalla nuova circoscrizione e divisione delle Diocesi stipulata anch' essa nell' articolo 5. del Concordato. Ma perchè a questa dovea pure pei patti convenuti esser contemporanea la riunione di alcuna dell' esistenti, e la erezione di altre

in parti più acconcie, e specialmente nella Capitale del Regno, che ha mancato sempre di Chiesa Cattedrale; perchè a disporre con prontezza quanto era mestieri a tal effetto si richiedeva assai tempo, ed ostavano più difficoltà indipendenti del tutto dalla S. Sede; perchè nella citata Bolla erasi esplicitamente prescritto che la riunione, erezione, e nuova circoscrizione delle Diocesi dovesse aver compimento dopo essersi già eseguiti tutti gli altri articoli del Concordato; e perchè infine era sincerissima in ambe le parti l'intenzione di affrettare, il più che fosse possibile, la novella circoscrizione e demarcazione parrocchiale, si decise di darvi opera senz' altro, facendola precedere a quella delle Diocesi.

E nello scopo di procurare, in quanto si potesse, una maggiore uniformità nei piani che ciascuno dei Prelati avea a formare pel territorio soggetto alla sua Chiesa, di prevenire le difficoltà che al presentarsi dei piani stessi poteano attendersi dal lato del Governo, se la cosa non si fosse prima disposta con sua intelligenza, e di agevolare e sollecitare in questo modo l'ardua e complicata operazione, parve sommamente utile e conveniente che di pieno accordo delle due supreme autorità si comunicassero ai rispettabili Prelati per regola e norma dei loro progetti alcune basi generali; salva però e riservata espressamente ai medesimi la libertà di farne l'applicazione a seconda delle circostanze locali, e di proporre insieme tutte le modificazioni ed eccezioni, ch'esigessero i bisogni delle rispettive Diocesi. Esistendo nel Ministero di Grazia e Giustizia molti elementi o necessarii o proficui all'intento; e l'onorevole soggetto che allora vi presiedeva, e vi avea pria appartenuto lunghi anni con altra qualifica, avendone ampia contezza volle incaricarsi egli stesso dell' importante lavoro che malgrado della non commune di lui operosità ebbe indispensabilmente a soffrire qualche ritardo; tanto più che dovea comprendere diverse quistioni e punti subalterni, che bisognava regolare nella stessa congiuntura, com' erano a cagione di esempio i patronati particolari sopra le Parrocchie e Benefizi con obbligo di coadiuvare il Parroco, la pertinenza dei loro beni e rendite, ed altri di tal fatta. Finito appena e fattane comunicazione al Nunzio Apostolico, incominciarono le conferenze e discussioni; le quali non ostante la perfetta armonia, onde l'esecuzione del Concordato era trattata da una parte e dall' altra, ebbero a protrarsi e durare più mesi a motivo dei miglioramenti e mutazioni, che il Nunzio nella sua maniera di vedere credeva doversi introdurre per meglio raggiungere lo scopo preso di mira nel convenire sopra una nuova circoscrizione di tutte le Parrocchie del Regno.

Digitized by Google

Non fu difficile convenire e concertarsi sopra talune delle anzidette mutazioni e miglioramenti. Ciò che fu maggiormente discusso, e soggetto a disparere, risguardava il numero dei Parrochi, coadiutori, ed ausiliari in ragione della differenza di popolo e di luoghi, il numero eziandio delle Parrocchie che dovesse avere rispettivamente ciascuna Diocesi secondo le varie loro categorie riconosciute in Ispagna, cioè d'ingresso, di ascenso, e di termine, e qualche altro capo della stessa o somigliante specie. Poichè il Nunzio avendo in vista principalmente l'assistenza spirituale dei fedeli, e il maggior decoro degli ecclesiastici addetti alla cura delle anime opinava, e chiedeva il relativo accrescimento delle persone, e delle categorie più alte e meglio provvedute: ed il Ministro quantunque ottimamente animato, e diretto sull'uno e l'altro punto dal sentimento del bene, era e non potea non essere alquanto trattenuto dal riguardo del vistoso aumento, il quale andava a risultare nella quota della contribuzione territoriale, che giusta l'articolo 38 del concordato dovea separarsi dalle attività dello Stato, ed aggiudicarsi liberamente in parte di dotazione al Clero. In grazia però della buona fede, e dello spirito di conciliazione che guidava le trattative, tutto fu infine regolato con reciproca soddisfazione; e già era per pubblicarsi e indirizzarsi ai Prelati Diocesani la corrispondente Cedola Reale, quando venne inaspettatamente a cessare il Ministero presieduto dal Sig. Bravo Murillo.

Inaugurato il nuovo sotto la presidenza del Sig. General Roncali Conte di Alcoy, il Nunzio Apostolico sommamente dispiacente che un cotal contrattempo avesse impedito la pubblicazione di un atto sì desiderato ed importante, e presago insieme dell'ulteriore ritardo, si fece sollecito di evitarlo, non risparmiando all'uopo istanze, passi e premure presso il novello Sig. Ministro di Grazia e Giustizia. Ma questi nè credette di dar corso all'atto stesso senza esaminarne e conoscerne l'entità, nè per la copia degli affari onde si vide oppresso al principio del suo Ministero potè occuparsene colla bramata prontezza. E fu solo dopo tre mesi che assistito da due Officiali di sua dipendenza, ben informati di quanto si era trattato col Ministero anteriore, si prestò ad una conferenza, la quale benchè lunghissima rimase senza decisione alcuna al proposito; essendosi voluto insistere sulla modificazione e riforma di più punti già conciliati precedentemente dopo matura discussione: al che il Nunzio non si trovò in grado di consentire. Scorsi appena pochi giorni, anche il detto Ministero ebbe a ritirarsi dal reggimento della cosa pubblica, succedendogli l'altro presie-

Digitized by Google

duto dal Sig. Generale Lersundi. Alla naturale conseguenza del ritardo degli affari, che nasce dall' improviso simultaneo cambiamento di tutte le persone che ne sono alla testa, si aggiunse sotto questo terzo Ministero la circostanza che il nuovo Segretario del ramo di Grazia e Giustizia fu sempre in S. Idelfonso, soggiorno estivo della Real Corte alla distanza di circa quindici leghe da Madrid. Tuttavolta il Nunzio impegnato quanto altri mai per la sollecita pubblicazione del menzionato atto non lasciò di eccitarvelo colla più energica insistenza, sia in voce quando gli fu dato di vederlo, sia molto più per iscritto. Ma le sue premure presso lui non furono più felici di quello ch' erano state coll' antecessore. Nei primi di Settembre, essendo già prossimo il ritorno della Corte alla Capitale, ed avendo avuto lo stesso Nunzio più abboccamenti all' uopo con persona addetta al Ministero e rimasta in Madrid, v' ebbe qualche speranza che la cosa fosse almeno riveduta e trattata. Se non che all' indicato ritorno tenne dietro immediatamente la caduta del Ministero Lersundi, subentrandone un quarto, alla cui presidenza fu chiamato il Sig. Sartorius Conte di S. Luigi.

Frattanto il Nunzio Apostolico, già da oltre a sei mesi promosso alla Porpora, avea disposto il suo ritorno a Roma, dopo averlo fino allora differito per l'unico od almeno principale motivo di cooperare personalmente all' ultimazione del negozio riferito. Prima però di lasciare Madrid, ciò che fece nel giorno 6. Ottobre 1853., essendosi abboccato sopra tal punto col nuovo Ministro di Grazia e Giustizia Sig. Castro y Orozco Marchese di Gerona ebbe il piacere di trovare in esso lui la più franca propensione a pubblicare quanto prima il sospirato atto come dopo tante disamine e discussioni erasi infine concertato con chi fu il primo ad occuparsene colla miglior intenzione, il Ministro Signor Gonzalez Romero. Ciò non ostante ai primi passi che l' Incaricato interino della Santa Sede, deferendo alle istruzioni dategli dal Cardinal Pro-Nunzio innanzi di partire, fece all' intento, insorse dubbio circa il senso, in cui sopra taluno dei punti avesse realmente convenuto il Cardinale medesimo. Il Signor Ministro colla onoratezza, onde altamente si distingue, volle che il Porporato fosse inteso per lettera, e se ne aspettasse la risposta. Giunta la quale, non fu più luogo ad indugio, e la Real Cedola fu pubblicata nella Gazzetta officiale del Regno il 3 Gennaro 1854. Fino a quel momento i venerabili Prelati di Spagna niente aveano potuto fare in ordine alla nuova demarcazione parrocchiale convenuta nell' articolo 24 del Con-

cordato; ben sapendo di dovere attendere la comunicazione delle basi generali da fissarsi di pieno accordo delle due alte parti contraenti. Non sì tosto l' ebbero ricevuta si accinsero all' opera collo zelo, efficacia, ed ottima volontà, che tanto gli onora. Che se allorquando il Dispaccio Spagnolo, al quale si risponde, venne pubblicato e rimesso alle Potenze Cattoliche, non tutti aveano ancora inviato al Governo i rispettivi piani della nuova circoscrizione e demarcazione medesima, ciò deve in tutto ripetersi dalle gravissime difficoltà che particolarmente in alcune Diocesi impediscono di formarli colla richiesta sollecitudine e la dovuta esattezza.

Dai fatti fin quì scrupolosamente riferiti e di cui esistono i documenti nella Nunziatura Apostolica, ed anche più nella Segreteria del Ministero di Grazia e Giustizia in Madrid, potrà con tutta sicurezza arguirsi, se i Prelati del Regno siano stati lenti, inattivi, men disposti al compimento del ripetuto negozio; e se con ragione possa volgersi a colpa della S. Sede il ritardo ch' esso ha sofferto. E molto più potrà con egual certezza dedursi, su qual fondamento il Dispaccio Spagnolo non solo abbia asserito che *avendo il Governo adempiuto a quanto era di sua parte* ha soggiaciuto alla disgrazia *di non incontrare nella S. Sede sul punto in quistione la sollecita premura da Lei stessa spiegata per l'esecuzione di altri convenuti nel Concordato,* ma sia giunto perfino a qualificare *d' inconcepibile trascuratezza* il modo onde la medesima si è condotta in ordine alla esecuzione dell' articolo 24. del ridetto solenne Trattato.

Ma il Dispaccio Spagnolo avanzando più oltre non dubita d'imputare alla Santa Sede *la stessa inconcepibile trascuratezza in materia, che,* a suo dire, *è, se non la più importante, quella almeno che con più ardore, e con più insistenza ha sempre discusso la S. Sede medesima; quella che veramente ha dato causa al rompimento che oggi si deplora.* Da siffatte parole è ben facile il congetturare a qual materia si alluda, e si tragga il discorso: alla quistione sulla vendita dei beni ecclesiastici, alla così detta legge di disammortizazione. Quante volte fa d'uopo sostenere i principii, e difendere i dritti della Chiesa, la S. Sede ascolta sempre le voci, e siegue solo gli impulsi della coscienza; nè da altro è mossa se non dal sentimento dei suoi sacri doveri, il quale unicamente anima ed eccita la premura che adopera e l'energia che spiega. Questa dunque e non altra, come già s' indicò altrove, è l' origine e la giustissima ragione delle rimostranze e proteste della stessa S. Sede in ordine alla quistione, di cui il suddetto Dispaccio si fa ora a parlare anche più

diffusamente che sugli altri punti, i quali han formato fin qui il soggetto della presente risposta. E se pur sussistesse che la discussione riguardante siffatta vertenza fosse stata dal canto della S. Sede alquanto più vigorosa; ciò sarebbe derivato, e dovrebbe solo attribuirsi all'interesse ed impegno che il Governo Spagnolo ha avuto di provocarla, alle dispiacevoli circostanze, in cui ha avuto luogo, ed alla stringente necessità di mettere in salvo l'integrità dei principii, e la verità di fatti. Del resto gli atti e reclami della S. Sede sono pubblici, e lo sono fortunatamente per opera del Governo medesimo. Dalla semplice loro lettura ogni uomo di senno e d'imparziale giudizio è in grado di decidere, se si verifichi quell'ardore e quell'appassionata insistenza, onde si afferma nel Dispaccio che la S. Sede ha sempre discusso la quistione sulla vendita dei beni ecclesiastici, sulla così chiamata legge di disammortizazione. Che poi una tal quistione non sia stata altrimenti l'unica e vera cagione del rompimento delle officiali relazioni fra la S. Sede e la Spagna, è evidente dai ragionamenti svolti, e dai fatti riferiti nelle parti anteriori di questa esposizione. E chi più del Governo stesso, se consultando per un istante il suo buon senso porti freddamente l'attenzione sui documenti ch'esso medesimo ha pubblicati, ed in ispecie sulla Nota, con cui l'Incaricato Pontificio domandò i passaporti, debb'esserne convinto? Pur troppo però è vero, e la S. Sede non può fare a meno di dolersene altamente, che una tal quistione si è fatta servire all'intento d'indisporre l'opinione pubblica, e d'insinuare la sinistra idea, ch'Essa abbia ritirato il suo Rappresentante e rotte le relazioni diplomatiche colla Spagna per solo il motivo di un interesse puramente temporale, volgendo però a suo favore un punto d'interpretazione assai dubbia del Concordato. È quindi di somma importanza il chiarire, e presentare nel genuino e verace suo aspetto quest'ultimo capo del documento Spagnolo, e di non lasciare senza conveniente replica una sola delle osservazioni che vi si sviluppano in copia sul controverso obbietto.

Innanzi tutto è forza fissare una volta per sempre, in una maniera che chiuda ogni adito, ed escluda ogni pretesto al più lieve dubbio, il giusto senso e la indeclinabile intrepretazione dell'articolo 38 del Concordato, nella parte specialmente in cui il S. Padre permise e dispose, che taluni beni, dopo essere stati restituiti alla Chiesa, fossero in nome di essa venduti dai rispettivi Prelati, ed il prezzo che risulterebbe dalla vendita venisse erogato nel corrispondente acquisto *delle rendite fondate*

sul debito dello Stato, che si dicono *iscrizioni intrasferibili del* 3 *per* 100. Il Governo Spagnolo in parecchi dei suoi atti ha preso a sostenere che il permesso e la disposizione della S. Sede espressa nel citato articolo, in luogo di restringersi ad alcune determinate proprietà della Chiesa, abbracci e favorisca indistintamente tutti i beni di sua pertinenza, e ch' essa in qualunque modo possiede, o sia anche per possedere. Tanto particolarmente tolse a dimostrare l'ultimo Sig. Ministro Plenipotenziario di S.M.C. presso la stessa S. Sede nella risposta, che di ordine del suo Governo diede il 16 Aprile di quest'anno alla Nota officiale, colla quale il Cardinale Segretario di Stato protestò, e reclamò in nome del S. Padre fin dal giorno 28 del precedente Febbrajo nella circostanza di essersi presentato alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Costituente il progetto di legge sulla generale disammortizazione civile ed ecclesiastica. E il Dispaccio circolare, cui direttamente si risponde, sebbene non s'impegni in commentare e volgere per ogni lato il testo letterale del precitato articolo della Convenzione, come fece il suddetto Sig. Ministro, anzi mostri di volerne deviare; nè si faccia a rilevare con esso lui che, seppure il modo d'intendere del suo Governo *non fosse testuale nella lettera del Concordato, è però analogo al suo spirito*, tuttavia insiste per massima nella suindicata interpretazione, ripetendo in più luoghi *essere sincera opinione del Governo della Regina che l'articolo* 38 *del Concordato del* 1851 *come comprese l'alienazione dei beni residui delle Comunità Religiose di uomini, così comprese eziandio quella degli altri beni ecclesiastici restituiti al Clero in virtù della legge del* 1845. E poco appresso aggiunge che *la quistione è di senso, di retta intelligenza di un articolo, mal redatto certamente, ma la cui redazione assai più s'inclina alla interpretazione che le dà il Governo Spagnolo, che a quella offerta in cambio dalla S. Sede.*

Egli è un principio notorio, ed inconcusso e già in questa stessa risposta invocato di volo altra volta, che nella interpretazione di qualsiasi documento, e molto più dei solenni pubblici trattati non si può, nè si deve ricorrere allo spirito, quando la lettera, ossia il senso letterale del testo non presenta nella sua intelligenza alcuna difficoltà, nè inchiude o suppone inconveniente veruno. È del pari un principio incontrovertibile, fondato nel dritto delle genti, e ricevuto universalmente, che se mai la lettera del testo offrisse alcuna difficoltà, o menasse a qualche inconveniente, e dovesse perciò consultarsi lo spirito del documento, non appar-

tiene ad una sola delle parti contraenti il dichiararlo, ma si richiede invece il concorso di entrambe. E fatta astrazione da questi principii generalmente riconosciuti ed ammessi, per ciò che concerne al Concordato del 1851, deve senza dubbio rammentare il Governo di S. M. C., che nell'articolo 45, dopo avere ambe le parti contraenti solennemente promesso *per sè, e pei loro successori la fedele e religiosa osservanza di tutte e singole le cose convenute* si aggiunse espressamente, che *se pel tratto avvenire insorgesse qualche difficoltà, il S. Padre e la Regina Cattolica si porrebbero d'accordo per risolverla amichevolmente.* Ciò posto, se per ipotesi l'articolo 38 per vizio di redazione, come asserisce il Dispaccio, fosse oscuro; e la sua intelligenza piegandosi anche più alla interpretazione voluta dal Governo presentasse almeno taluna dubbiezza, egli è fuor di discussione che il Governo medesimo, per la fedeltà dovuta ai patti stipulati, sarebbe stato in obbligo di rivolgersi alla S. Sede, e di concertarsi con Essa prima di proporre all' Assemblea la legge sulla così detta disammortizazione, o ciò che nel caso, di cui si tratta, vale lo stesso, sulla vendita dei beni ecclesiastici. Pertanto la S. Sede avrebbe sempre il più limpido e fondato dritto di querelarsi dell'opposta di lui condotta. Ma per verità il senso del summenzionato articolo 38 non si presta, nè s'inclina affatto alla interpretazione preferita e sostenuta dal Governo Spagnolo. E ciò risulta con pienissima evidenza dalla lettera dell'articolo; dallo spirito onde fu diretto; dal suo contesto considerato anche in ordine ad altri relativi articoli del Concordato; ed in ultimo dai fatti posteriori del Governo stesso. A dimostrare tutto questo nella maniera suddivisata conviene riepilogare coll' usata scrupolosa precisione non disgiunta dalla possibile brevità la storia e serie delle circostanze di fatto che si legano colla redazione dell' articolo del Concordato medesimo.

Nell'anno 1844 avendo principiato a volgere in meglio le cose pubbliche di Spagna; sentendosi dal Governo di quell'epoca l'urgente bisogno d'intendersi colla S. Sede, e di sollecitarne il possibile rimedio alle profonde piaghe, che la rivoluzione avea aperto in seno alla illustre Nazione; essendosi già inviato a Roma un ragguardevole personaggio con istruzioni e poteri per trattare a tal'uopo; fu emanato un Real Decreto, col quale si sospese la vendita che andava sempre operandosi dei beni appartenenti alla Chiesa, tranne solamente quelli di spettanza delle Corporazioni Religiose di uomini, che, pel falso e dalla S. Sede non mai consentito principio di es-

sere le medesime soppresse ed estinte, continuarono a vendersi, nè vi si tolse mano che alla promulgazione del Concordato del 1851. Nel susseguente anno 1845 con legge del 5 Aprile discussa e votata nelle Camere del Regno e sanzionata dalla Regina si restituirono al Clero secolare i beni di sua proprietà, che restavano tuttora invenduti, ed erano precisamente quelli spettanti alle Mense Episcopali, alle Abbazie, ai Capitoli delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, alle Parrocchie, e ad altri Benefizi ecclesiastici. Degli altri, dei beni cioè di pertinenza dei Conventi e Comunità di Monache, delle Commende, e Maestranze dei quattro Ordini Religiosi militari celebratissimi in Ispagna, delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili, rimase sempre sospesa la vendita in vigore del suddetto Real decreto del 1844, fuori di qualche vicenda intermedia, che non ebbe seguito; ma dalla legge del 1845 non se ne dispose altrimenti la restituzione nè ai rispettivi legittimi proprietarii, nè alla Chiesa in generale, e rimasero perciò i detti beni in potere e sotto l' amministrazione dello Stato fino al ripetuto solenne Trattato del 1851.

Mentre tutto ciò passava in Madrid, il Plenipotenziario di S. M. C. trattava in Roma, e firmava poscia sotto il dì 27 dello stesso mese ed anno insieme al Plenipotenziario Pontificio Emo Lambruschini di ch. me. allora Segretario di Stato una Convenzione composta di quattordici articoli, e diretta a regolare, per quanto si poteva sul momento, le cose ecclesiastiche di Spagna nei punti almeno più essenziali e di maggior urgenza ed importanza. Nel nono articolo di detta Convenzione si stabiliva, che *a riparare il più possibile le grandi perdite, che le Chiese di Spagna aveano sofferto nei temporali loro dritti a cagione delle ultime calamità del Regno, Sua Maestà Cattolica avrebbe assegnato nuove rendite e proventi da destinarsi in proprietà perpetua sia pel mantenimento del culto divino, e dei Vescovi, Capitoli, Parrochi, Seminarii, e di tutto il Clero, sia per altri usi ecclesiastici e pii.* Si aggiungeva poi espressamente che *i sacri Ministri non sarebbero posti affatto nella condizione dei Magistrati ed Officiali che godono del pubblico stipendio, ma che invece alla Chiesa di Spagna per gli usi sopra indicati sarebbe assegnata una dote tale che a giudizio della Santa Sede fosse riconosciuta, ed approvata come sicura del pari che congrua, decorosa, e pienamente libera ed indipendente.* E nell'articolo undecimo il Sommo Pontefice Gregorio XVI di sa. me. promise che, *assegnata appena al Clero Spagnolo la nuova dotazione sovraenunciata, avrebbe con ispeciale decreto dichiarato immuni da ogni futura mo-*

Digitized by Google

lestia non meno per parte sua, che dei Romani Pontefici suoi Successori, tutti quei che nel corso degli ultimi sconvolgimenti del Cattolico Regno avessero comprato a forma delle leggi civili allora vigenti i beni ecclesiastici, e ne fossero entrati in possesso prima del termine dell'andato anno 1844. Questa Convenzione non incontrò il gradimento del Governo Spagnolo di quel tempo, nè conseguentemente fu ratificata dalla Regina. Il perchè venne anche sospeso l'invio a Madrid di un Delegato Apostolico rivestito dei necessarii poteri per regolare in un coll'esecuzione dei differenti suoi articoli molti altri punti in essa non compresi; il quale invio si era pure promesso e disposto nella Convenzione medesima.

Non una sola fu la ragione, per cui il Governo Spagnolo nel 1845. non si mostrò pago dell'atto conchiuso e firmato dal suo Plenipotenziario; e presso che ogni articolo soggiacque per parte di lui a gravi eccezioni. Ma bisogna pur dire, che la principale, od almeno la più efficace sul momento di deliberare se la ridetta Convenzione dovesse o no ratificarsi, provenne dall' articolo undecimo, ove si faceva dipendere la così detta sanazione della vendita dei beni ecclesiastici dalla nuova dotazione da fissarsi ed assegnarsi al Clero. Al contrario la S. Sede alle relative comunicazioni, che non tardò a ricevere, si credette in dovere di dichiarare fermamente che non poteva in conto alcuno condiscendere all'una, se l'altra non fosse in pari tempo pienamente stabilita ed assicurata nel senso e colle condizioni espresse nell'articolo nono. Fu allora che tanto il menzionato Governo, fino a che si mantenne nel potere e reggimento della cosa pubblica, quanto gli altri che gli succedettero, presero ad occuparsi seriamente, e trattarono di proposito colla S. Sede per mezzo del Plenipotenziario residente in Roma sulla riforma e modificazione della maggior parte degli articoli della ridetta Convenzione, ed in ispecie sul modo di provvedere alla dotazione sicura, decorosa, e indipendente del Clero. Varii furono i progetti che a più riprese secondo il progressivo cambiamento dei Ministeri si presentarono; e tutti in sostanza miravano allo scopo di dotare, il più che per le circostanze si potesse, la Chiesa e il Clero in beni stabili. Quindi tutti, niuno esclusone, comprendevano i beni già restituiti nel 1845, quelli di proprietà delle Commende, e Maestranze degli Ordini Religiosi Militari, ed altri di diverse provenienze. Ma perchè alcuni dei fondi, che si offrivano, per più ragioni cui non fa al caso indicare, non poteano ammettersi; perchè i proventi di tutti i beni stabili comunque proposti non giungeano forse alla quarta parte dell'an-

nua rendita indispensabile al mantenimento, benchè ristretto, ed appena sufficiente del culto e clero; e perchè infine i mezzi immaginati a costituire la dotazione ecclesiastica nella sua necessaria integrità variarono col variare dei Governi, ed a riserva di un solo, però non maturo e soggetto ad altre eccezioni, non presentavano generalmente la sicurezza e indipendenza voluta dalla S. Sede, non potè per alcun tempo esser luogo ad una decisiva e finale determinazione sù tale oggetto.

Erano in questo stato le cose, quando fu innalzato alla Cattedra di S. Pietro il Regnante Sommo Pontefice; il quale ad onta dell' immense cure e sollecitudini, da cui fu pieno e ricolmo nei primordii del suo Pontificato, non lasciò di prendere senza indugio in ispeciale considerazione, e di volgere uno sguardo di paterna benevolenza all' inclita Nazione Spagnola. Pressochè ad un tempo S. M. la Regina Cattolica animata anch'Essa dal più puro e religioso desiderio di affrettare il conveniente riparo alla misera condizione delle cose ecclesiastiche nel Regno rinnovò fervidamente le istanze già fatte in addietro, affinchè il S. Padre si degnasse inviare a Madrid un suo Rappresentante; non senza manifestare la fiducia, che la personale di lui presenza sarebbe utilissima ad appianare molte difficoltà, che mal si apprezzano, e meno si vincono a grande distanza. E poco dopo, in data cioè del 1. Gennaro 1847, il Plenipotenziario Spagnolo indirizzò al defunto Card. Gizzi allora Segretario di Stato di Sua Santità una Nota officiale, in cui per ordine dell' eccelsa Sovrana, e del Regio Governo ripetendo anche una volta nelle più vive maniere la stessa domanda assicurò, che presso i lievi e non sostanziali cambiamenti, cui il S. Padre avea avuto la degnazione di annuire, la Corona di Spagna riteneva come già stabilite, ed avrebbe fatto fin d'allora inviolabilmente eseguire le disposizioni espresse in cinque degli articoli della Convenzione del 1845, che riportò e trascrisse a parola. Indi aggiunse ciò che siegue: *Oltre le cose contenute nei suddetti articoli, che riguardano particolarmente la parte spirituale della Convenzione il sottoscritto è altresì autorizzato ad assicurare nuovamente la S. Sede, che mediante la promulgazione di apposita legge la Chiesa di Spagna tornerà al più presto in possesso di quei beni ecclesiastici, i quali non furono compresi nella restituzione già decretata nel* 1845., *e si trovano tuttora invenduti, e che si daranno altresì alla Chiesa stessa in piena ed irrevocabile proprietà nuove rendite, che bastino a provvedere col dovuto decoro alle spese del culto divino, alla sostentazione dei Prelati, dei Capitoli, dei Parrochi, dei Seminarii, e di tutto*

il Clero, e ad altri usi ecclesiastici e pii: al qual proposito il sottoscritto ha l'onore di qui ripetere, che i Ministri dell'Altare non saranno posti nella condizione dei Magistrati, o impiegati, che godono stipendio pubblico; ma la Chiesa di Spagna avrà per gli usi anzidetti una dotazione congrua, non meno che sicura, libera, ed indipendente. Sarà di più garantito alla Chiesa di Spagna quel dritto di far nuovi acquisti, del quale ha sempre goduto da tanti secoli; e le nuove fondazioni goderanno gli stessi dritti, di cui godevano le antiche: sulle quali tutte non potrà farsi veruna soppressione, ed unione senza l'intervento dell'autorita della Santa Sede; salve soltanto le facoltà date ai Vescovi dal Sacro Concilio di Trento. A queste sì franche e leali dichiarazioni la carità, lo zelo, e l'amorevole propensione del S. Padre inverso la Cattolica Spagna non seppero più contenersi, e il Rappresentante della S. Sede, onorato della qualifica di Delegato Apostolico, rivestito delle facoltà, e poteri necessarii al compimento della sua missione e munito anche delle Credenziali di Nunzio ordinario per presentarle a suo tempo, partì di Roma per Madrid nell'Aprile dello stesso anno 1847.

Lungo il primo anno di dimora in Ispagna del Delegato Apostolico, sebbene si regolassero e riordinassero assai cose di somma urgenza e della più grande utilità per la Religione e la Chiesa, talchè lasciata la suddetta qualifica fu egli in grado nel Luglio 1848. di assumere quella di Nunzio, tuttavia per la commozione quasi generale di Europa essendo distratta ed assorbita da tanti gravissimi oggetti l'attenzione del Ministero allora presieduto dal Sig. Generale Narvaez Duca di Valenza, non v'ebbe nè tempo, nè opportunità nè agio di rivolgerla alla dotazione del Clero, o alle iniziative pel Concordato, che si aveva in animo di trattare. Al principio però del 1849. lo stesso Governo di suo movimento, e premesse soltanto alcune conferenze col Nunzio Apostolico, sottomise alle Camere un progetto di dotazione, che discusso e votato con gran maggioranza nel Congresso dei Deputati e nel Senato, e sanzionato dalla Regina il 3 Aprile dell'anno medesimo ebbe forza di legge. Il progetto che in sostanza, e fatta qualche modificazione consentanea alla mente già esternata dalla S. Sede, era quell'unico, cui Essa avea mostrato d'inclinarsi dapprima, perchè presentava più sicurezza e indipendenza di ogni altro, ebbe precisamente il fine di rinfrancare in alcun modo la Chiesa dell'enormi perdite, che aveva sofferto nelle sue temporalità, e di dotarla, per quanto le circostanze il consentivano, in beni fondi a norma dell'articolo 9. della Convenzione non ratificata del 1845., e delle posteriori promesse fatte official-

mente dal Plenipotenziario Spagnolo nella citata sua Nota del 1. Gennaro 1847.

Non andò guari che il Governo stesso per altra legge del giorno 8. Maggio di detto anno 1849., discussa egualmente e votata dalle Camere e sanzionata da S. M. C. venne autorizzato a trattare colla S. Sede affine di regolare e sistemare stabilmente di pieno accordo delle due supreme podestà le cose ecclesiastiche del Regno. E già non vi fu altro indugio ad imprendere le negoziazioni pel Concordato fra il Plenipotenziario della Regina, che fu il Sig. Marchese de Pidal Ministro in quel tempo per gli Affari Esteri, ed il Nunzio Apostolico, ch'era stato dapprima destinato a Plenipotenziario Pontificio. Le negoziazioni, tuttochè al principio per circostanze inevitabili, ed estranee alla volontà di quei che n'erano incaricati, procedessero con qualche lentezza, furono però proseguite sempre di reciproca soddisfazione: e già nel mese di Decembre del 1850. erano sul punto di toccare il loro termine, allorchè sulla metà di Gennaio 1851. il Ministero cui da più anni presiedeva l'encomiato Sig. Duca di Valenza si decise a lasciare il potere. Pertanto costituito appena il Gabinetto, alla cui presidenza venne scelto il Sig. Bravo Murillo, S. M. la Regina si degnò nominare un altro Plenipotenziario nella persona del nuovo Ministro di Stato Sig. Cav. Bertran de Lis, col quale furono senz'altro continuate, o a dir meglio conchiuse le negoziazioni anzidette; e il Concordato venne dal canto dei due Plenipotenziarii stretto e firmato il 16. Marzo dello stesso anno.

Fra gli altri moltiplici punti, di cui dovette aversi ragione in quel solenne Trattato, la si ebbe particolarmente della stabile dotazione del culto e clero. Ma per ciò che risguarda i fondi, da cui avea ad esser formata, non si fece altra cosa che inserire quasi testualmente, e confermare la legge votata dalle Camere e sanzionata dalla Regina il 3. Aprile 1849: tanto che, a vero dire, in quanto a ciò il Concordato venne solo ad approvare la stessa legge, che conseguentemente per l'annuenza ed approvazione della suprema autorità della Chiesa acquistò la forma, il carattere, la forza di una disposizione ecclesiastica, mentre prima aveva unicamente quella di una disposizione civile. Restava però a stabilirsi definitivamente un capo che la detta legge non avea contemplato, nè per altri obbietti, coi quali era connesso, potea contemplare: restava cioè a disporsi dei beni non compresi nella restituzione del 1845., e che per essere tuttora invenduti rimanevano in potere e sotto l'amministrazione dello Sta-

to. I quali, dopo che la precitata legge avea aggiudicato in parte di dotazione al Clero quelli appartenenti alle Commende, e Maestranze dei quattr'Ordini Religiosi Militari, si riducevano ai beni di proprietà dei Monasteri, e Comunità Religiose di donne, ed agli altri delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili, la cui vendita era sempre sospesa dal 1844., non che ai pochi beni residuali delle Corporazioni religiose di uomini, che ancora si continuavano a vendere. Tutti questi beni non pure per ragione di stretta giustizia, ma per esplicita officiale promessa fattane di real ordine dal Plenipotenziario residente in Roma colla suindicata Nota del 1. Gennaio 1847. dovevano essere restituiti alla Chiesa. E la medesima ragione di giustizia esigeva, che nel compiersene la restituzione non fossero altrimenti distratti dall' uso speciale voluto dalle rispettive fondazioni, ossia dal primitivo loro destino, nè venissero riuniti al fondo generale di dotazione del culto e clero; molto più che la stessa legge del 3. Aprile 1849. non ve li aveva compresi, appunto perchè il Governo, che la propose, conosceva pienamente qual fosse in questo il divisamento della S. Sede.

Nel corso peraltro di queste trattative ebbe a prendersi in matura discussione la poca importanza, la mala qualità, lo stato di abbandono, e deperimento, in cui trovavansi generalmente i ridetti beni; come pure il gravissimo pregiudizio, che ne deriverebbe tanto alle Comunità Religiose di donne, se avessero dovuto riceverli in natura, sottostare alle forti spese di risarcimenti e di amministrazione, e vedersi imputare in cambio delle pensioni che si pagavano loro dallo Stato un frutto o rendita che quelli erano incapaci di produrre; quanto ancora alle Congregazioni Religiose di uomini, che a termini dell' articolo 29. del Concordato doveano ristabilirsi, ed a cui, secondo i preceduti concerti, era da applicarsi l'avanzo qualunque dei beni di pertinenza dei Corpi Regolari di fatto soppressi. Che però ad insinuazione e richiesta del Governo medesimo parve ai due negoziatori essere della maggior convenienza il supplicare il S. Padre, perchè volesse permettere e disporre, siccome realmente permise e dispose, che i beni tuttora invenduti, ed appartenenti alle case e Comunità di Monache, ed i pochi residuali del pari invenduti di proprietà dei Regolari, non sì tosto fossero stati restituiti alla Chiesa, si vendessero dai rispettivi Prelati in nome delle Comunità proprietarie; ed il prezzo od importo della vendita s' impiegasse e convertisse in iscrizioni o titoli intrasferibili della rendita consolidata al 3. per cento. In piena conformità a tutte queste intelligenze e considerazioni l' articolo del progetto di Concordato ri-

Digitized by Google

guardante il modo di provvedere al mantenimento delle Comunità Religiose di donne, non che la restituzione, e susseguente vendita dei loro beni fu redatto nella forma e termini, che ora in sostanza si leggono nel quarto, ed ultimo paragrafo dell' articolo 35. del Trattato stesso, poscia conchiuso e stipulato. E l' articolo che parla della dotazione del culto e clero nel paragrafo concernente la restituzione in genere alla Chiesa di tutti i beni invenduti, compresi i pochi residuali di spettanza dei Regolari, e la vendita di questi a seconda della disposizione e permesso del S. Padre, fu formolato di egual concerto col sullodato Sig. Marchese nelle seguenti precise espressioni: « Inoltre si restituiranno alla Chiesa tutti i beni eccle- » siastici non compresi nella suddetta legge del 1845., e che tuttora non » siano stati alienati, inchiuso l'importo dei beni che restano delle Comuni- » tà Religiose di uomini convertito in iscrizioni inalienabili del debito dello » Stato del 3. per cento.» Dalla qual formola è manifesto che giusta le intelligenze allora prese fra i due Negoziatori in tutta coerenza alla succennata officiale promessa del 1. Gennaro 1847. i beni delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili, che, lasciati da parte per tutto ciò che si è detto quelli delle Monache e dei Corpi Regolari soppressi di fatto, erano gli unici invenduti e non compresi nella legge del 1845., doveano restituirsi alla Chiesa nella loro natura e qualità di beni fondi, nè ad essi si estendeva affatto a termini dell' articolo la vendita e conversione del prezzo nelle iscrizioni della rendita consolidata al 3. per cento.

La dimissione del Gabinetto presieduto dal Sig. Duca di Valenza, e l'entrata del nuovo sotto la presidenza del Sig. Bravo Murillo, cui fu consequente il cambiamento del Plenipotenziario Spagnolo per le trattative e conchiusione del Concordato, diede causa ad alcuna modificazione nel progetto di esso, che già dal Nunzio Apostolico sottomesso ed esaminato dalla Santa Sede, e convenuti anche col Sig. Marchese de Pidal taluni cambiamenti dalla medesima richiesti, era sul punto di firmarsi. Tralasciando le modificazioni toccanti qualche altro articolo, giova qui accennare a quella che si riferisce al paragrafo del trigesimo ottavo, di cui or ora si è parlato. Il novello Plenipotenziario di S. M. C. Sig. Bertran de Lis, che poco prima era stato Ministro delle Finanze non tardò a rilevare che le ragioni, per le quali erasi divisata, e dal S. Padre permessa e disposta la vendita e conversione in titoli del 3. per cento del prezzo dei beni delle Monache e delle Corporazioni Religiose di uomini si verificavano colla stessa, e forse nella generalità con maggior precisione rispetto

Digitized by Google

agli altri delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili; che egli potea assicurarlo di fatto proprio; che la Chiesa ricevendoli nel loro essere gli avrebbe ricevuti presso che a perdita, e poco o niun frutto avrebbe potuto ritrarne per applicarlo agli usi religiosi e pii di primiero loro destino. Onde ad istanza di lui e dei suoi Colleghi componenti il Ministero il Nunzio, che per verità era dapprima convinto della lievissima importanza dei detti beni, si affrettò a supplicare il S. Padre perchè volesse nella sua somma benignità estendere ai medesimi il permesso ed autorizzazione di venderli, ed impiegarne l'importo nel modo più volte indicato. E Sua Santità, sebbene non senza ripugnanza, si degnò annuire alla domanda con qualche condizione, che quì s'indicherebbe fuor di luogo. In seguito di che il paragrafo 3. dell'articolo 38. corrispondente nel progetto al 37. venne cambiato ed espresso così: « Inoltre si restituiranno alla Chie-
» sa subito e senza ritardo tutti i beni ecclesiastici non compresi nella indicata
» legge del 1845., e che tuttavia non siano stati alienati, inchiusi quei che ri-
» mangono delle Comunità Religiose di uomini. Attese però le circostanze at-
» tuali degli uni e gli altri beni, e la evidente utilità che deve risultare alla
» Chiesa, Sua Santità permette e dispone, che il loro valor capitale si converta
» immediatamente e senza indugio nelle rendite fondate sul debito dello Stato,
» che si dicono iscrizioni intrasferibili del 3 per cento, osservando assolutamen-
» te la forma e le regole, che in ordine alla vendita dei beni appartenenti alle
» Comunità religiose di donne sono state prefisse nell'articolo 35.» Riformato e modificato in tal guisa il predetto paragrafo venne esteso il permesso ed ordine di vendita e conversione in iscrizioni del 3. per cento ai beni delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi e simili, ecclesiastici anch' essi, invenduti anch' essi, e non compresi nella legge di restituzione promulgata nel 1845.

La storia e serie dei fatti fin quì scrupolosamente riepilogati risulta, ed è in tutte le sue circostanze e parti autenticata dai documenti che sono in Madrid presso gli Archivii del Ministero degli Affari Esteri, e di quello eziandio di Grazia e Giustizia; e il Governo di S. M. Cattolica non può non averne pienissima cognizione. Oltre di che gli stimabilissimi soggetti, i quali v'intervennero, non mancherebbero di confermarla, e certificarla ad ogni occorrenza: anzi uno di essi cedendo già al sentimento ed alla voce del suo onore compromesso, e rendendo il dovuto omaggio alla verità non ha potuto astenersi di palesarla in uno dei fogli periodici di detta Capitale, per ciò che riguarda la genuina intelligenza del terzo paragrafo dell' arti-

colo 38. Ma il cambiamento per cui passò la redazione del medesimo divenne quattro e più anni indietro di pubblica ragione per un incidente stranamente singolare. Erasi già dai due Plenipotenziarii stretta e firmata in Madrid la solenne Convenzione, e trovavasi appunto in Roma, recatavi da un primo Officiale del Ministero degli Affari Esteri per riportarne la ratifica del S. Padre. In quel mezzo senza poter conoscersi d'onde, e perchè si fosse avuto, si vide un bel giorno pubblicato colla stampa di uno dei fogli periodici della Capitale stessa il progetto di Concordato com'era stato convenuto col Sig. Marchese de Pidal, e rimesso dal Nunzio alla S. Sede per l'esame prima di conchiuderlo e firmarlo. E sebbene il Governo fosse sollecito di farlo ritirare, e perciò non giungesse forse a diffondersi per le Provincie, pure non potè ripararsi la circolazione già seguitane in buon numero di copie per Madrid, ed una n'esiste nella Segreteria di Stato di Sua Santità, rimessa allora dal Nunzio Apostolico. Così insieme ad altri fu notissimo, e seppure mancassero le sopraindicate prove, sarebbe ora incontrastabile il fatto della doppia riferita redazione del controverso paragrafo dell'articolo 38. del Concordato, e delle cause che la provocarono.

Presso però la sovraesposta accuratissima storia dei fatti, non potrebbe di buona fede sostenersi l'interpretazione che si è voluto dare al ripetuto paragrafo; che cioè il permesso, e la disposizione quivi espressa circa la vendita e successiva conversione in titoli del 3. per cento del prezzo di alcuni determinati beni si estenda ed abbracci indistintamente tutti i beni fondi, censi, canoni, azioni, e dritti comunque restituiti alla Chiesa e posseduti dal Clero. Il senso letterale dello stesso paragrafo, il contesto, lo spirito dell'intiero Concordato, ed i fatti posteriori del Governo medesimo escludono irresistibilmente una tal interpretazione.

E per farsi subito dal primo, egli è innegabile che secondo la lettera del paragrafo in quistione, il permesso e disposizione di vendita quivi enunciata si riferisca solo, e precisamente ai beni ecclesiastici che andavano a restituirsi in forza del Concordato. *Inoltre,* prima vi si dice, *si restituiranno alla Chiesa..... tutti i beni ecclesiastici non compresi nella legge del* 1845., *e che tuttora non siano stati alienati, inchiusi quelli che restano delle Comunità Religiose di uomini.* Indi connettendo il discorso si prosiegue: *Attese però le circostanze attuali degli uni e degli altri beni.... il S. Padre dispone e permette che il loro Capitale si converta in titoli del* 3. *per* 100. Ora i beni che andavano a restituirsi in forza del Concordato, com'emerge dalle notizie di fatto testè indicate, erano unicamente

quelli delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili, ed i residuali delle Comunità Religiose di uomini. Dunque secondo la lettera del paragrafo ad essi solo si riferisce e si limita il permesso e disposizione di vendita; e senza deviare contr'ogni regola di dritto dal senso letterale, che per sè stesso non presenta alcun dubbio, il permesso e la disposizione stessa non possono estendersi nè ai beni già restituiti colla legge del 1845., nè a quelli delle Commende e Maestranze dei quattr'Ordini Religiosi Militari, di cui la susseguente legge del 1849. avea già disposto in parte di dotazione del Clero, nè infine ad altri quali che siano, e se vi sono, i quali non si restituissero in virtù del Concordato. Ciò è tanto vero, che il Dispaccio Spagnolo nell'impegno di piegare la lettera del paragrafo al senso voluto dal Governo ha dovuto attribuire alla S. Sede un concetto non suo, cioè supporre in Essa l'idea che il permesso di vendita si restringa e limiti all'avanzo di beni spettanti ai Regolari. *L'articolo* 38., così si legge e ripete più volte in quel documento, *dispose la vendita secondo l'interpetrazione della S. Sede rispetto ai beni che restavano delle Comunità religiose di uomini, e secondo l'interpetrazione del Governo di S. M. rispetto a tutti i beni fondi, censi, e canoni restituiti al Clero senza distinzione alcuna.* Invece l'interpetrazione della S. Sede, com'egualmente risulta dalle notizie e circostanze di fatto preindicate, estende il permesso di vendita anche ai beni delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili. Ove a rilevare anche più l'errore della interpetrazione del Governo, dee pure osservarsi, che la lettera del paragrafo non dispose altrimenti la restituzione di questi beni al Clero, ma in genere alla Chiesa: e ciò non fu senza ragione nella mente ed intendimento dei Negoziatori del Concordato. I beni che in forza di esso andavano a restituirsi non erano del Clero secolare, cui la legge del 1845. avea già restituiti i suoi; ma erano della Chiesa in generale, perchè o trovavansi addetti ad usi pii ed ecclesiastici, come quelli delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili; i quali per conseguenza, giusta le circostanze di fatto sopranarrate, dovevano restituirsi non solo per giustizia, ma eziandio per l'esplicita officiale promessa del 1. Gennaro 1847., ovvero appartenevano ai Corpi Regolari, rispetto ai quali per essere soppressi di fatto non poteva ordinarsi la restituzione, ed invece dovea farsi alla Chiesa, dalla cui autorità dipendono essenzialmente, e dipende del pari ogni loro dritto e modo di esistere.

E seguendo sempre, com'è dovere, la scorta dei fatti riepilogati, risulta insieme ad evidenza qual sia esclusivamente il senso letterale del

Digitized by Google

paragrafo in ordine alle parole *gli uni e gli altri*, che si leggono in quel suo tratto, in cui si dispone appunto la vendita dei beni da restituirsi in vigore del Concordato, designando in pari tempo indeclinabilmente quali siano, e quali non siano. Il Dispaccio Spagnolo non avendo voluto interessarsi nel commento della lettera del paragrafo medesimo per dedurne la legittimità dell' interpetrazione del Governo, che piuttosto ama di supporre e ritenere come provata, non si è fermato, nè ha fatto forza sulle citate parole *gli uni e gli altri*; ed invece ha creduto poterne conchiudere, che il ridetto paragrafo *è certamente mal redatto*. Ma nel proposito stesso d' inferirne la cattiva ed oscura redazione e di sostenere conseguentemente l'interpetrazione del Governo, vi si fermò, e vi fece anzi grandissima forza l' ultimo Sig. Ministro Plenipotenziario di S. M. C. presso la S. Sede nella sua preindicata Nota del 16. Aprile di quest' anno. *Però*, è questo il suo ragionamento, *quali erano gli uni e gli altri, di cui là si parlava? Quali erano quell'*utraque bona, *le cui circostanze indussero a questa misura* (al permesso cioè di vendita)? *Di un sol genere, di una sola categoria non poteano essere: ciò era escluso dall' espressione* utrorumque. *Peraltro nella necessaria relazione di questa parola a serie e classi diverse si era voluto alludere a tutti i fondi, di cui era menzione* (vale a dire a tutti quelli che l'articolo stesso assegnava in parte di dotazione pel culto e clero) o *solo a quelli della sua ultima parte, a quelli cioè, non restituiti nel* 1845., *quantunque fossero del Clero secolare, ed ai residuali delle Comunità Religiose di uomini che agli anzidetti si univano* iis..... minime exclusis? Primieramente non dee passare inavvertito, come il Signor Ministro supponesse che i beni da restituirsi in conseguenza del Concordato potessero appartenere al Clero secolare. Dopo i fatti surriferiti è questo un abbaglio. Poteano appartenere alla Chiesa, e, come pocanzi si è detto, doveano esserle restituiti, perchè destinati nella fondazione ad usi ecclesiastici e pii; ma non poteano appartenere al Clero secolare: dappoichè la restituzione dei beni di sua particolar proprietà era stata decretata dalla legge del 1845. Lasciata però da un canto questa riflessione, egli è chiaro, che tutto il ragionamento del Sig. Ministro non avrebbe luogo, se il paragrafo di cui ragionasi fosse rimasto come prima era stato formolato col Sig. Marchese de Pidal. Allora non avrebbe potuto dubitarsi, che il permesso di vendita si riferiva e limitava ai pochi beni restanti delle Corporazioni Regolari, e che tutti gli altri, i quali andavano a restituirsi in forza del Concordato, doveano rimanere alla Chiesa

Digitized by Google

nella loro natura e qualità di beni fondi. Allora non vi sarebbe stato campo o pretesto per tradurre ed estendere la lettera del paragrafo ad altri beni, che non ritornavano alla Chiesa in virtù e per disposizione del Concordato. Allora il paragrafo sarebbe stato limpido e netto, com'egli stesso il Sig. Ministro confessa che niun dubbio è possibile intorno all'articolo 35. relativo alla restituzione e successiva vendita dei beni delle Monache. Ma in vero il senso letterale dello stesso paragrafo non apparisce men netto e limpido anche dopo l'aggiunta delle parole *gli uni e gli altri,* sol che si esamini al lume dei fatti succennati che lo provocarono, e che il Sig. Ministro ha potuto non aver presenti quando scrisse la sua Nota; ma doveva aver per certi, essendo stato fino allora Ministro degli Affari Esteri, e possessore perciò dei documenti che ne fanno indubitabil fede. Infatti a quali beni si riferì e restrinse il Ministero presieduto dal Sig. Bravo Murillo, allorchè domandò un'ampliazione del permesso di vendita già convenuto col Sig. Marchese de Pidal? Certamente, secondo la storia dei fatti e la testimonianza dei documenti, si riferì e restrinse ai beni di cui si parlava nello stesso paragrafo, ove l'indicata vendita era convenuta. Ciò posto, il discorso non può essere più logico e naturale nè ammette replica. I beni menzionati nel paragrafo erano solo i beni non compresi nella legge del 1845, che restavano tuttora invenduti, e di cui pel Concordato medesimo si stabiliva la restituzione alla Chiesa. Ma questi erano solamente i beni residui dei Regolari, e gli altri delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili. Dunque allorquando, appagata dalla S. Sede la domanda del predetto Governo, si modificò la redazione del paragrafo, e si aggiunsero le parole *gli uni e gli altri* non potè con esse alludersi, nè estendersi il permesso di vendita che a questi ultimi beni. E siccome appunto si trattava di beni appartenenti a due differenti classi e categorie, essendo ben distinti quelli dei Regolari, la cui vendita era dapprima convenuta, dagli altri delle Confraternite, Santuarii, Romitaggi, e simili, pei quali dovea esprimersi l'ottenuto permesso; così convenne aggiungere, e con tutto intendimento si aggiunsero le parole *gli uni e gli altri.* In tal guisa la lettera del paragrafo presenta la maggior chiarezza; e per trovare l'altra classe di beni, cui si riferisca il suindicato permesso di vendita, non è d'uopo uscire dall'ultima parte dell'articolo, dai beni cioè indicati nel ripetuto paragrafo; ed a torto, o, per meglio dire, contro il senso naturale del testo e la fede dei fatti che ne rendono ragione, si ricorre a tutti i fondi, di cui è menzione nei paragrafi anteriori dell'articolo stesso.

Che anzi è precisamente dal contesto e dalla relazione del medesimo paragrafo coll'intiero articolo, di cui fa parte, e con altri anche del Concordato, che resta convalidata e sostenuta l'interpetrazione della S. Sede, e respinta ed esclusa sempre più quella del Governo Spagnolo. Ed in primo luogo merita di ésser considerato il contesto del paragrafo in quel passo che accenna le cause, per cui il S. Padre s'indusse a permettere e disporre la vendita dei controversi beni. Le quali cause consistevano generalmente nella loro poca importanza, cattiva qualità, e stato di deperimento, come pure nella evidente utilità, che dalla conversione del prezzo capitale di essi in titoli intrasferibili del 3· per 100. era per ridondare alla Chiesa. Or bene le suddette cause, quelle cioè toccanti l'importanza, qualità, e condizione di fondi non si verificavano, almeno in tutta l'estensione e nella grande generalità, in quanto ai beni restituiti al Clero per la legge del 1845., e non sussistevano poi in nessuna maniera rispetto agli altri già appartenenti alle Commende, e Maestranze vacanti e vacabili dei quattro Ordini Religiosi Militari. Dunque avuto riguardo al contesto, non può estendersi a tali beni il permesso di vendita accordato e basato sull'esistenza e concorso di quelle cause. Inoltre nel primo paragrafo dello stesso articolo 38. si assegnano in parte di dotazione del culto e clero i beni restituiti nel 1845., quelli degli Ordini anzidetti ed altri; e si assegnano nella qualità di beni fondi, in guisa che la indicata parte di dotazione si fa risultare dalle naturali loro rendite; e si assegnano in una parola nell'identico modo onde furono assegnati dalla legge del 3. Aprile 1849·, nella cui discussione e votazione non si trattò affatto della restituzione alla Chiesa dei beni non compresi nell'antecedente legge del 1845. e tuttora invenduti; e per ciò non si pensò neppure in conto alcuno alla loro vendita e conversione del prezzo in cartelle del debito pubblico al 3. per 100. E' dunque assurdo che il permesso di vendita, di cui è parola nell'ultimo paragrafo, si estenda ai beni menzionati nel primo; perchè in questo caso i due paragrafi sarebbero in perfetta contradizione, convenendosi nell' uno che i fondi quivi assegnati rimangano come tali presso il Clero, cui le naturali loro rendite debbono fornire una parte qualsiasi di annua dotazione, e disponendosi nell'altro che i fondi stessi si vendano, e il Clero percepisca invece la rendita delle iscrizioni intrasferibili del 3. per 100. Più: al fine dell'ultimo paragrafo di cui è quistione alludendosi a tutti i beni menzionati nell'articolo si stabilisce, doversi essi *imputare pel loro giusto valore, detratto*

Digitized by Google

l'importo di tutti i pesi che avessero annessi. Ciò suppone che i beni assegnati in parte di dotazione del Clero dovessero restare presso il medesimo nell'essere loro naturale di beni fondi. In realtà l'intendimento dei Negoziatori fù che dovesse procedersi alla liquidazione del giusto valore dei fondi stessi; essendo comune e vecchio lamento del Clero che quelli restituiti nel 1845. fossero stati, almeno generalmente, calcolati assai più di ciò che valevano, e venisse insieme imputato in porzione di dote personale quello, che dovea erogarsi in adempimento dei pesi di vario genere inerenti ai suddetti beni. Se questi nel preteso senso del paragrafo avessero dovuto vendersi indistintamente, sarebbe stato inutile il convenire sulla liquidazione del valore dei fondi: l'asta pubblica l'avrebbe determinato. Non basta: nell'articolo 40. si dichiarò formalmente che *tutti i beni summenzionati,* cioè nei due anteriori, *appartenevano per dritto di proprietà alla Chiesa, e che in nome di Lei si riterrebbero in usofrutto, e si amministrerebbero dal Clero.* Una tal dichiarazione come può conciliarsi colla supposta loro vendita? In questo caso la Chiesa non avrebbe già la proprietà dei beni fondi, ma al più dei titoli del 3. per 100. E il Clero non godrebbe altrimenti del frutto naturale di essi, ma solo della rendita dei titoli, ed iscrizioni medesime. Svanirebbe poi intieramente la sua amministrazione, mancando del tutto la cosa da amministrarsi, e non potendo quella più concepirsi e verificarsi, ove si tratta solo di titoli intrasferibili sul debito dello Stato. Infine nel seguente articolo 41. si assicura *alla Chiesa il dritto di acquistare nuovi fondi (Ecclesia insuper jus habebit..... novas acquirendi possessiones);* e si assicura del pari, *che la sua proprietà rispetto a tutto ciò che ora possiede, ed acquisterà per l'avvenire, sarà solennemente inviolabile.* Ma se nell'ultimo paragrafo dell'articolo si disponesse, come crede il Governo Spagnolo, la vendita di tutti e singoli i beni della Chiesa senza eccezione alcuna, quali sarebbero quelli che secondo l'articolo possiede Essa attualmente, e può possedere in appresso, e la cui inviolabilità viene quivi solennemente garantita? E come sussisterebbe più il dritto di acquistar nuove possessioni ossia beni fondi?

Ma che dovrà dirsi dello spirito del Concordato sulla materia in discorso; al quale pure i documenti Spagnoli hanno appellato per sostenere la pretesa oscurità e dubbiezza del senso letterale del paragrafo, e l'erronea interpretazione del Governo? Lo spirito del Concordato è, nè può esser altro che quello da cui furono animate e dirette le

due alte parti Contraenti nel trattarlo, discuterlo, conchiuderlo, e stipularlo solennemente. Ora il loro spirito ed intendimento sull' obbietto fu di dotare la Chiesa, il meglio che per le circostanze si potesse, in beni stabili, sia per indennizarla e rinfrancarla in alcun modo delle grandi perdite da essa sofferte nelle sue proprietà durante il lungo corso delle passate tristissime vicende, sia per costituirle una dote il più possibilmente sicura ed indipendente. Che questo fosse indeclinabilmente il divisamento e lo spirito della S. Sede, come ad altro proposito si è detto, non fa d'uopo il provarlo. Ma rimontando alla serie dei fatti, di cui poco addietro si è esposto l'epilogo, è fuor di dubbio che al tutto eguale fu l'intendimento e lo spirito per parte del Governo di S. M. C. Tanto risulta chiaramente dallo stesso relativo articolo della Convenzione non ratificata del 27. Aprile 1845. Poichè non deve altrimenti pensarsi, che la mancanza di ratifica dal canto della Spagna] provenisse rispetto a quell' articolo dall' esservisi promesso, che in qualche riparazione degli immensi danni, cui aveano soggiaciuto i dritti temporali della Chiesa, le si assegnerebbero per quanto fosse possibile nuovi fondi e nuovi proventi; che i Ministri dell'Altare non sarebbero posti nella condizione di coloro che godono e sussistono del pubblico stipendio; e che in ultimo la dotazione da stabilirsi sarebbe, a giudizio della S. Sede medesima, sicura congrua ed indipendente. La ragione per cui si negò la ratifica provenne *principalmente*, secondo che si confessa con nobile franchezza nella succitata Nota del Plenipotenziario Spagnolo in data del 1. Gennaro 1847., *dal non essersi in detta Convenzione stipulata una immediata sanazione delle vendite dei beni ecclesiastici già effettuate.* Tanto risulta del pari dai varii progetti di dotazioni, che da più Ministeri Spagnoli si fecero giungere e communicare alla S. Sede, allorchè si trattava di modificare e riformare parecchi degli articoli della Convenzione medesima. Giacchè, come la storia dei fatti sopra epilogati, e la fede degli analoghi documenti lo attesta, in tutti quei progetti, niuno eccettuatone, si ebbe cura di riunire il maggior numero dei beni fondi, di cui in quelle circostanze potesse disporre il Governo per assegnarli in parte della nuova dotazione alla Chiesa. Tanto anche più estesamente risulta dal tenore della Nota testè citata del Plenipotenziario di S. M. C. residente in Roma prima dell'invio a Madrid del Delegato Apostolico. Imperocchè vi si rinnovano e ripetono letteralmente per espresso incarico della Regina e del suo Governo le promesse già contenute sull'obbietto

Digitized by Google

nell'articolo 9. della Convenzione non ratificata del 1845.; e non occorre dire che come le officiali promesse quivi rinnovate indussero il S. Padre a tale invio, così ebbero a formare necessariamente lo spirito e regolare l'intendimento del Governo Spagnolo, e dei cospicui personaggi che negoziarono il Concordato in nome dell'augusta Sovrana. Tanto finalmente risulta dalla legge di dotazione del culto e clero proposta di suo movimento dal Governo alle Camere, discussa e votata da esse a gran maggioranza, e sanzionata da S. M. il 3. Aprile 1849.; vedendovisi sostanzialmente adempiute le anteriori promesse, e tutto il fondo della legge rappresentando l'intendimento, il fine, lo spirito d'indennizare, il più che fosse possibile, la Chiesa delle perdite fatte nei beni fondi che prima ampiamente possedeva, e di assegnarle una nuova dotazione, per quanto le circostanze il consentissero, congrua sicura ed indipendente. Ma condotte a questo punto le cose, potrebbe ora presumersi con ombra di ragione, che tale essendo stato costantemente nella materia il divisamento e lo spirito del Governo Spagnolo, avesse solo variato e cambiato in tutt'altro nel negoziare e conchiudere il Concordato; mentre non si faceva che inserirvi e confermarvi colla suprema autorità della Chiesa la suddetta legge del 1849., e mentre il Plenipotenziario della Regina trovavasi a fronte col Plenipotenziario Pontificio, dal cui intendimento non potea separarsi, se le trattative doveano giungere a quel termine che ebbero effettivamente di comune accordo? Che se il divisamento e lo spirito delle due alte parti Contraenti fu solo ed unicamente quello indicato finora, non può in maniera alcuna comprendersi per qual lato, e su qual fondamento siasi anche preso a sostenere che lo spirito del Concordato spiega la pretesa oscurità e dubbiezza dell'ultimo paragrafo dell'articolo 38., e favorisce l'interpetrazione del Governo la quale estende il permesso e la disposizione di vendita a tutti i beni, di cui è menzione nell'articolo stesso, restituiti quando che sia, e posseduti come che sia dalla Chiesa pel mantenimento del culto e clero.

La falsità di detta interpretazione é ormai portata a sì alto punto di evidenza, che sembra non solo inutile, ma quasi inconveniente il trattenersi anche più sull' argomento. Tuttavia se fra le molte prove che restano ancora volesse addursene alcun'altra, potrebbero assai opportunamente allegarsi le parole della Bolla di solenne conferma ed approvazione del Concordato, pubblicato nel giorno stesso ed in un colla Cedola Reale che lo dichiarò legge di Stato; quelle parole cioè, colle quali il S. Padre re-

Digitized by Google

strinse, e limitò apertamente il permesso di vendita ad alcuni soltanto dei beni non ancora alienati (*aliqua ex bonis nondum divenditis*) manifestando ad un tempo le cause per cui si era indotto ad accordarlo. Nè con minor forza ed opportunità potrebbero invocarsi i fatti posteriori del Governo medesimo. E prendendo le mosse da quello, sotto cui il Concordato fu conchiuso e firmato, e che per quanto era di sua parte ne attivò con somma alacrità e buona fede l'esecuzione, potrebbe dirsi che in più decreti ed ordini emanati per suo mezzo di pieno accordo col Nunzio Apostolico, onde prima disporre la restituzione alla Chiesa, e poscia regolare la vendita dei beni ecclesiastici a forma del ripetuto paragrafo dell'articolo 38., non si accennò giammai neppur da lungi ai beni, di cui è parola nel primo paragrafo dell'articolo stesso, e che vi si assegnano in parte di dotazione pel culto e clero. Potrebbe pure rammentarsi, come nella massa dei beni restituiti al Clero secolare nel 1845. essendovene una porzione bisognosa di grandi riparazioni, ed essendo perciò più di pregiudizio che di utilità al medesimo, il Governo, ed in particolare il Ministro di Stato e l'altro di Grazia e Giustizia sollecitarono vivamente il Nunzio a supplicare il S. Padre, perchè si degnasse autorizzare i rispettivi Prelati Diocesani all'alienazione degli accennati fondi o concedendoli in enfiteusi, o celebrandone altri contratti, che, salvo il dritto di proprietà, giudicassero vantaggiosi al Clero, od anche impiegandone il prezzo nell'acquisto delle rendite consolidate. Per le moltiplici cure cui richiamava l'esecuzione del Concordato e molto più per la sopraggiunta cessazione di quel Ministero, la domanda non ebbe seguito: ma con ciò non lascia di essere una prova parlante della ferma di lui persuasione, che la vendita dei beni restituiti al Clero secolare colla legge del 1845. non è affatto permessa e disposta dall' ultimo paragrafo dell' articolo 38. del Concordato. Potrebbe altresì aggiungersi che per un equivoco della Curia Arcivescovile di Toledo essendosi esposti alla vendita i beni appartenenti ad una Commenda, ed a qualche Cappellania, e le due Direzioni delle contribuzioni dirette e del contenzioso interpellate per opera del Governatore civile di quella città avendo opinato in favore della vendita stessa, il Card. Pro-Nunzio Apostolico si fece sollecito di reclamare sul proposito al Reale Governo con Nota officiale del 20 Agosto 1853., e la vendita, la cui intimazione era stata già revocata da più mesi per ordine dell'Emo Arcivescovo, venne immediatamente sospesa, nè, per quanto si sappia, ebb'effetto in appresso.

Digitized by Google

Prescindendo però dai fatti, che si riferiscono al Governo, da cui fu conchiuso e sottoscritto il Concordato, e dagli altri successivi, non dee sembrare strano che voglia con preferenza appellarsi a quei dello stesso Governo attuale. Non sarebbe infatti tanto più manifesta la falsità della interpretazione che si dà ora all' ultimo paragrafo dell' articolo 38. della ridetta solenne Convenzione, se potesse provarsi che il Governo medesimo l' ha in altro tempo rigettata ed esclusa ? Ma realmente è così. Nella circostanza che alcune parole pronunziate con poca premeditazione nell'Assemblea Costituente da un Ministro della Corona intorno alla così detta disammortizazione ecclesiastica sparsero l' allarme, ed eccitarono il disgusto di tutti i buoni Cattolici per la violazione che quelle annunziavano del Concordato, e l' onta gravissima che inferivano all' autorità della Chiesa, chi era allora alla testa del Ministero degli Affari Esteri si recò a dovere di assicurare verbalmente l' Incaricato Pontificio, pregandolo a renderne intesa la S. Sede, che il Governo non dava altro senso alle parole del Ministro delle Finanze, se non quello unicamente della vendita dei beni, che la Chiesa dovea alienare pel permesso datone dalla S. Sede nel Concordato, che non si procederebbe giammai alla vendita di altri beni fuori di quelli quivi contemplati senza l' espresso consenso e beneplacito Apostolico, e che lo stesso Governo non solo era fermo nel proposito di conformarsi alle disposizioni del Concordato medesimo circa anche la forma prescrittavi pel compimento delle vendite, ma si proponeva eziandio di rettificare nel miglior modo possibile l' equivoco involto nell' espressioni del suddetto Sig. Ministro delle Finanze; come in effetto lo stesso Sig. Ministro di Stato ebbe cura di fare nella prima sessione dell' Assemblea.

Ma v' ha di più; ed è un documento officiale, cui si associa una coincidenza la più singolare, che merita la maggiore considerazione, giovando mirabilmente a rappresentare nel vero punto di vista la condotta del Governo Spagnolo inverso la S. Sede. Vuolsi quì alludere alla Nota che l' Incaricato di affari di S. M. C. in Roma indirizzò al Cardinal Segretario di Stato in data del giorno 4. Febbrajo del corrente anno. Il motivo, e l' obbietto di quella Nota, giusta le sue espressioni, che vanno a trascriversi fedelmente, era *di far presente alla S. Sede la risoluzione presa dal Governo stesso di condurre al dovuto effetto quanto venne disposto nel vigente Concordato rispetto alla conversione dei beni restituiti alla Chiesa in iscrizioni intrasferibili del debito dello Stato al* 3. *per cento.* Al qual proposito appellandosi all' articolo 38. del Concordato medesimo

si ricordava come in esso *al determinarsi che si restituissero alla Chiesa tutti i beni ecclesiastici tuttora invenduti si era pure, in considerazione alle attuali circostanze di detti beni, disposta la vendita, e conversione* preindicata. Avvertiva poi che *in tal disposizione erano compresi pel citato articolo quelli appartenuti alle Comunità religiose di uomini come già coll' articolo* 35. *erasi fatto per gli altri delle Monache pensionate, prescrivendosi in quest' ultimo le regole, cui dovea esser soggetta la conversione in titoli del debito pubblico di tutti gli indicati beni.* Indi lamentando, che *la disposizione medesima malgrado i termini urgenti, coi quali si era dettata, mancasse ancora dopo il corso di quattro anni del suo compimento* aggiungeva che *il Governo di S. M. C., il quale desiderava render ogni giorno più e più solide le sue relazioni colla S. Sede. e rimuovere qualunque ostacolo che potessero suscitare all' una ed altra parte i loro proprii interessi, o l' esigenza della opinione pubblica, non avea potuto a meno di fissare la sua attenzione sopra questa materia.* Nel ripetere però *il proposito del Governo di portare a termine in breve tempo la disammortizazione, e conversione in titoli del debito pubblico, di cui è parola nei citati articoli* 35. *e* 38. *del Concordato vigente*, assicurava in nome di lui, che *si studierebbe di uniformarsi intieramente a quanto di essenziale vi avea nelle regole prefisse dal concordato per la vendita dei beni,* e che *se in alcuna piccola particolarità avesse dovuto deviarne, sarebbe stato mai sempre pel maggior vantaggio della Chiesa e dello Stato.* Le quali cose premesse, conchiudeva coll' interessare il Cardinal Segretario di Stato *ad ottenere l'acquiescenza di S. Santità sulla sopraenunciata risoluzione di eseguire senza indugio ciò che fu stabilito nel Concordato; inclinando il paterno suo animo a considerare un tal passo del Governo Spagnolo come una riprova della rispettosa deferenza, onde bramava sempre di trattare la S. Sede, per evidente che sembrasse il suo dritto; e come una riprova eziandio della sua venerazione ed adesione alla sagra persona del S. Padre.*

Da tutto il testo di questa Nota non può esser più chiaro, nè dedursi con maggior certezza che il Governo Spagnolo escludeva e rigettava in quel tempo l'interpretazione, che ora sostiene, e che estende il permesso di vendita, di cui si fa menzione nell' ultimo paragrafo dell' articolo 38. del Concordato, ai beni già restituiti fin dal 1845., ed altri assegnati in parte di dotazione al culto e clero. E qui debbe avvertirsi che l' Incaricato d'affari di S. M. C. in Roma si attenne strettamente,

Digitized by Google

o piuttosto non fece che raccogliere ed esprimere in forma di Nota le istruzioni comunicategli su tale proposito dal suo Governo sotto il dì 26. del precedente Gennaio, come risulta a colpo d'occhio dai documenti che esso medesimo ha pubblicati. Si ammette e riconosce letteralmente nella Nota che il paragrafo del precitato articolo si riferisce e limita ai beni ecclesiastici tuttora invenduti, e che perciò andavano a restituirsi alla Chiesa. Si ammette e riconosce insieme che il permesso e disposizione di vendita e conversione in titoli del 3. per cento, di cui si parla nello stesso paragrafo, si riferisce e limita ai detti beni, e si basa sulle attuali loro circostanze. Dunque si ammette e riconosce per necessaria conseguenza che siffatto permesso e disposizione non si estende ai beni restituiti nel 1845. nè ad altri di cui si era già disposto altrimenti, e che perciò quantunque invenduti anch'essi non si restituivano allora, in forza cioè del rispettivo articolo e paragrafo del Concordato: poichè come si è veduto testè, la Nota ammette e riconosce che il paragrafo stesso dell'articolo 38. riguarda i beni non solamente invenduti, ma che doveano restituirsi alla Chiesa. Un altra qualunque conchiusione che non fosse questa ed in questo preciso concetto non potrebbe affatto procedere senza supporre nelle istruzioni, cui si attenne rigorosamente l'Incaricato Spagnolo nella sua Nota, o una strana contradizione, o una doppia intenzione: e la S. Sede è ben lontana dall'attribuire l'una e l'altra al Governo di S. M. C. Inoltre nella Nota medesima si riconosce e si fissa, che fra i beni invenduti, da restituirsi alla Chiesa, e soggetti alla disposizione della vendita e conversione in titoli del 3. per cento, erano compresi i pochi restanti delle Comunità Religiose di uomini. Non dee preterirsi il ritorno in questo luogo dell'equivoco, in cui, per non aver presenti i fatti, è caduto il Governo Spagnolo, di restringere cioè il permesso e disposizione di vendita all'avanzo dei beni dei Regolari soppressi di fatto; laddove la S. Sede lo intende esteso altresì a quei delle Confraternite, Santuari, Romitaggi, e simili. Ma da ciò, anzichè snervarsi e indebolirsi il ragionamento fatto, e la conchiusione dedotta dal testo della Nota e delle relative istruzioni, si rinforzano e si avvalorano sommamente. Imperciocchè se il Governo Spagnolo non comprendeva neppure questi ultimi beni nel permesso e disposizione di vendita espressa nel paragrafo in discorso, molto meno poteva, con una incoerenza veramente inconcepibile, estendere il permesso e la disposizione medesima a tutti i beni menzionati nel primo paragrafo dello stesso articolo 38, sebbene non si restituissero allora alla

Chiesa, ma o si fossero già restituiti per la legge del 1845., o se ne fosse disposto per l'altra del 1849. in parte di dotazione del culto e clero.

Nè osta in alcun modo che in qualche tratto della ridetta Nota siasi parlato di disammortizazione ecclesiastica, e dei pretesi suoi vantaggi, quasichè in tal guisa si volesse accennare, e far presentire l' erronea interpretazione ora sostenuta dal Governo Spagnolo. L' idea della così chiamata disammortizazione, come favorita dal Concordato per la vendita permessavi dalla S. Sede di alcuni determinati beni della Chiesa, dovea correggersi anche in linea di fatto, e fu realmente corretta dalla risposta officiale del Cardinal Segretario di Stato. Giacchè il S. Padre nell' accordare quel permesso venne indotto, come si espresse a chiare note nel paragrafo medesimo, da cause inerenti alla importanza qualità e condizione, collegate strettamente coll' utilità della Chiesa stessa, ed estranee affatto, anzi contrarie al supposto favore per la disammortizazione. E conforme del tutto fu in ciò l' intendimento degli onorevoli soggetti, che per parte di S. M. C. trattarono e conchiusero il Concordato, e chiesero il menzionato permesso, com' è manifesto dalle notizie, e circostanze di fatto riepilogate in altro luogo. Ma per verità non dee dissimularsi, che, senza cercare se la parola ed idea di disammortizazione fosse opportuna, e conveniente al caso, di cui si trattava, l' uso che se n'è fatto nella Nota, e nelle istruzioni non è tale da inchiudere il divisamento di far intendere fin d' allora che il Governo Spagnolo s'inclinasse a quella interpretazione del controverso paragrafo che poscia si è impegnato a sostenere. Poichè non vi si allude, ed accenna che alla disammortizazione, e conversione in titoli del debito pubblico, di cui parlano gli articoli 35. e 38. del Concordato vigente. Si aggiunge poi una circostanza, che rompe il filo d' ogni dubbio e difficoltà. Le precitate istruzioni furono rimesse all'Incaricato Spagnolo presso la S. Sede in data del 26. Gennaio ultimo, precisamente cioè in quel giorno in cui il detto Sig. Ministro di Stato, che le firmava, adempiendo alla parola data all'Incaricato Pontificio in Madrid corregeva in piena Assemblea nel miglior modo che gli fu possibile le impremeditate parole del Ministro delle Finanze sulla generale disammortizazione ecclesiastica. Non può dunque non ritenersi, che quelle istruzioni fossero dettate dallo stesso spirito, e concepite nello stesso senso in cui il prelodato Sig. Ministro si era spiegato in proposito col medesimo Incaricato interessandolo ad assicurarne la S. Sede. E qual fosse lo spirito ed il senso di tale spiegazione si è indicato pocanzi nè occorre ripeterlo.

Digitized by Google

Pertanto è fuor di questione, è una evidenza, che lo stesso attual Governo di S. M. C. in addietro, e fino a che s' inviarono le ridette istruzioni all'Incaricato d'Affari in Roma, e questi indirizzò la precitata Nota al Cardinal Segretario di Stato, rigettava ed escludeva del tutto la erronea interpretazione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 38. del Concordato. Nè la Nota avea, o presentava altro scopo ed obbietto che di deviare, almeno in parte, dalle regole stabilite nell'articolo 35., e richiamate nel paragrafo or citato del 38. circa il modo di procedere nella vendita dei beni ecclesiastici designati in ambedue quegli articoli. E il motivo avuto od addottone consisteva nella volontà e fiducia di agevolare e trarre a termine la vendita stessa, che si asseriva essere fino allora rimasta senza effetto. Il perchè si faceva ricorso alla S. Sede, la cui acquiescenza e consentimento domandava e confidava di ottenere il Governo Spagnolo.

Ma si supponga per un istante che il Governo Spagnolo avesse dapprima adottato la falsa interpretazione più volte accennata, che nelle istruzioni e nella Nota si alludesse a tutti indistintamente i beni ecclesiastici comunque, od in qualunque tempo restituiti e posseduti dalla Chiesa e dal Clero, e che perciò la domanda di deviare nella vendita dalle regole prescritte nel Concordato si riferisse ed estendesse egualmente a tutti i beni anzidetti. È però un fatto incontrovertibile l'esistenza di tal domanda diretta *ad ottenere* su ciò *l' acquiescenza* della S. Sede. Era dunque ben naturale ed ogni ragione richiedeva che il Governo medesimo non sottomettesse all'Assemblea Costituente il progetto di legge sulla generale disammortizazione ecclesiastica con deviazione dalle regole stabilite nel Concordato, e da quella specialmente, che prescrive doversi la vendita dirigere e compiere dalla Chiesa stessa, se prima non si fosse assicurato della *ottenuta acquiescenza* della Sede Apostolica. Or bene (ed ecco la singolar coincidenza meritevole, come si è detto, della più grande attenzione): il giorno 4 dello scorso Febbraio fu rimessa dall' Incaricato di S. M. C. al Card. Segretario di Stato la precitata Nota, e nel giorno appresso il Governo Spagnolo presentò alla Assemblea il suddetto progetto. E si rifletta essersi dovuto calcolare, che le istruzioni inviate da Madrid non prima del 26 di Gennaio potcano, massimamente nella stagione d' inverno, non essere ancora in Roma il 5 del seguente Febbraio.

Non è però che il Governo di S. M. C. non faccia anche al presente intendere abbastanza la poca fiducia e scarsa importanza che mette veramente nella interpretazione medesima. Quindi il documento, al quale si ri-

Digitized by Google

sponde, prendendo altra via prosiegue così: « *Accettando anche la interpretazione della S. Sede, il fatto è, che doveano vendersi immediatamente e senza ritardo tutti i beni, che aveano appartenuto alle Comunità Religiose, sì quelli delle esistenti, come gli altri delle soppresse; e ciò non ostante è notorio in tutta la Spagna, che lungo il corso di quattro anni appena, per coprire le apparenze, si è venduto un solo fondo. È notorio altresì, che in tutto questo tempo nessun passo ha dato la S. Sede affinchè una condizione tanto essenziale fosse adempiuta, niuno sforzo ha fatto che dimostri come in altre materie il suo zelo per la pronta esecuzione del concordato.* » E facendosi ad esaminare la misura della disammortizzazione in principio ed in pratica, dopo avere rilevato che *non è solo il principio che ha eccitato i reclami della S. Sede, ma anche più particolarmente la maniera con cui si è decretata l' esecuzione,* soggiunge doversi *aver presente che la Chiesa niente avea fatto in quattro anni per compiere quello ch' Essa stessa riteneva come evidente, quello che nella stessa sua opinione non le offeriva scusa alcuna.* Insistendo poi sullo stesso punto, ed in questa occasione confessando lealmente una mancanza per parte del Governo, della quale si avrà ragione poco appresso, conchiude che *dalla promulgazione del Concordato fino al presente la Chiesa nell' alienazione dei suoi beni ha mostrato una lentezza, ed una trascuranza evidentemente contrarie ai patti convenuti.*

Prima di entrare nel fondo di questo tratto del documento Spagnolo, occorre impiegare alla sfuggita qualche parola sopra parecchie frasi che meritano di essere chiarite e rettificate. Dicesi primieramente essere un fatto che i beni di cui si tratta doveano esser venduti *immediatamente e senza ritardo.* Il fatto è innegabile, e la lettera stessa del Concordato nel rispettivo articolo e paragrafo lo attesta. Ma è anche un fatto attestato egualmente, ed anzi con preferenza dallo stesso paragrafo ed articolo del Concordato, che tutti i beni prima di esser venduti doveano essere *immediatamente e senza ritardo* restituiti alla Chiesa. Non potea dunque censurarsi con imparzialità e giustizia la pretesa trascuranza della vendita susseguente senza farsi carico della restituzione che dovea precedere, e senza vedere, come si vedrà fra non molto, quando e come questa ebbe luogo. Si dice pure che questi beni *aveano appartenuto* alle comunità religiose. Una tal espressione racchiude un concetto inesatto ed erroneo. I detti beni non aveano solo appartenuto, ma continuavano sempre ad appartenere alle Comunità medesime; le quali poterono di fatto esserne spogliate durante il dominio della rivoluzione, ma non poterono giammai per-

Digitized by Google

derne il dritto. Quindi quei beni doveano per istretta e rigorosa giustizia essere restituiti alle stesse Comunità religiose, ed in loro rappresentanza alla Chiesa. E così l'intese in altra epoca il Governo della Regina Cattolica, che, sedate appena le commozioni politiche, si recò a debito di restituire al Clero secolare tutti i beni, che restavano invenduti, di sua proprietà. Così del pari l'intesero i Governi che negoziarono o conchiusero il Concordato: i quali prima offrirono spontaneamente, e poscia stipularono senza riserva l'immediata restituzione alla Chiesa di tutti i residuali beni di sua pertinenza. Accennando poi il Dispaccio Spagnolo alle Comunità Religiose di uomini le dice *soppresse*. Anche questa parola è soggetta ad un errore di principio e di massima. Le Corporazioni Regolari per effetto e motivo intrinseco alla loro natura ed indole hanno l'esistenza e la vita, e ripetono il dritto e modo di essere dall' autorità della Chiesa. Il principe secolare, per amore ed esigenza della buona armonia fra la Chiesa e lo Stato sempre desiderabile e utile all'una e all'altro, potrà, se così piaccia, essere richiesto del suo consenso, quando voglia introdursi e stabilirsi nel territorio dei suoi dominii una nuova Corporazione Religiosa; ma consentito che v'abbia, e stabilita ch'ella sia, non è in diritto di abolirla e sopprimerla senza l'intervento e l'annuenza della Chiesa. Per la gran regola universalmente riconosciuta ed ammessa, che ogni cosa dee aver fine da quella stessa causa ed autorità d'onde ebbe principio, ogni contrario e diverso procedimento dell' autorità secolare non è che un atto incompetente ed illegittimo, un eccesso ed abuso di potere: e le Corporazioni Religiose colpite in tal guisa dalla misura di soppressione sono e possono ben dirsi *soppresse di fatto*, ma non già *soppresse* assolutamente per dedurne ed ingerire l'idea che siano anche *soppresse di dritto*.

Inoltre il Dispaccio Spagnolo nel proposito *di esaminare la disammortizazione, tale come si è proclamata in principio, tale come si è portata ad effetto nella pratica,* riflette *non essere il principio solo, che ha eccitato i reclami della S. Sede, ma anche più particolarmente la maniera onde trovasi decretata in pratica.* In verità non saprebbe pienamente intendersi ciò che in ordine al caso concreto, di cui è quistione, abbia voluto significarsi col distinguere nell' esame della così detta disammortizazione il modo onde si è proclamata in principio dal modo onde si è condotta ad effetto in pratica. Checchè ne sia, una cosa importa qui stabilire, o piuttosto commentare assai chiaramente; ed è che, se la S. Sede ha reclamato rispetto alla maniera, colla quale è stato decretato il compimento della disammortizazione ecclesiastica, fu mossa anche in ciò da un principio ch' è in dovere

di tutelare, da un principio solo ch' è sempre lo stesso nell' esame di tal materia, da quello cioè della integrità e inviolabilità del dritto della Chiesa intorno ai suoi beni. Poichè l'esecuzione della predetta disammortizzazione è stata decretata soltanto dalla podestà secolare, ed in guisa ch'essa esclusivamente debba condurla al suo termine. Ed è un principio, che i beni ecclesiastici per la speciale loro natura, per l'alta loro origine e destinazione non possono esser venduti e distratti senza il permesso e consenso della suprema Autorità della Chiesa, senza il beneplacito di chi per istituzione divina, e per ragione inerente alla stessa di lei costituzione, è l'unico, libero, ed indipendente amministratore dei beni medesimi. Infine il documento Spagnolo si querela amaramente della S. Sede, imputandole che *in quattro anni non ha dato un passo per l' adempimento di una condizione sì essenziale, non ha fatto uno sforzo che dimostri in questa, come in altre materie, il suo zelo per la pronta esecuzione del Concordato.* Ma torna necessariamente a questo proposito il ragionamento già usato in altro poco dissomigliante. L'articolo 35 e l'ultimo paragrafo del 38 della solenne Convenzione affidano direttamente l'esecuzione delle vendite ai Prelati Diocesani del Regno, prescrivendo con molta cura le regole da osservarvisi, e fra le altre quella della presenza a ciascun atto di subasta di una persona deputata dal Governo. Non v' era dunque altro passo a darsi, nè sforzo a compiersi per parte della S. Sede. Che se dal canto degli stessi Prelati vi fosse stata lentezza, poca premura ed indisposizione di animo, il Governo di S. M. C., che non potea non esserne consapevole per mezzo delle persone medesime destinate ad assistere in suo nome alle vendite, avrebbe potuto ricorrere alla S. Sede, ed invocarne i provvedimenti necessari od utili all' uopo. Ora nè prima per la via del Nunzio Apostolico, nè in progresso di tempo per quella dell' Incaricato Pontificio, nè mai direttamente dalla Legazione Spagnola in Roma si è fatto sia in voce sia in iscritto, non si dirà un reclamo od una rimostranza in proposito, ma neppure un lamento od una insinuazione qualunque. E questo fatto che la S. Sede non dubita di assicurare ampiamente non ha bisogno di altra prova fuori del più franco appello alla lealtà e buona fede del Governo di S. M. C. Ma v' era poi luogo e motivo alle querele ed ai ricorsi? Sussiste realmente che i Prelati Diocesani del Regno in quanto alla vendita dei beni ecclesiastici disposta dal Concordato *abbiano mostrato una lentezza ed una trascuranza evidentemente contraria ai patti convenuti;* che *la Chiesa niente abbia fatto in quattro anni per compiere quello, ch' Essa stessa ritenea come evidente, quello che nella stessa sua opinione non le offriva scusa veruna?*

E già entrando ad esaminare assai brevemente il fondo e l'obbietto principale dei surriferiti passi del Dispaccio Spagnolo, è mestieri accennare e risalire ai fatti, che vi hanno relazione. Il Concordato, sebbene fosse conchiuso e firmato dai Plenipotenziari il 16 Marzo 1851; e il cambio delle ratifiche seguisse il 6 Maggio, pure non fu annunziato in Concistoro, e la Bolla di solenne approvazione e conferma non fu spedita che il 5 Settembre. La Cedola Reale poi, che la dichiarò legge di Stato, non fu data alla luce che nel giorno 17 Ottobre dello stesso anno. Fin qui non essendo il Concordato medesimo in corso d'esecuzione, i Prelati Diocesani e le loro Curie non potevano muovere un passo, affine di attivare la vendita, di cui erano incaricati in forza degli articoli 35 e 38 di quell'atto. Ma si è già detto, che ogni passo tendente e relativo alla vendita dovea essere preceduto dalla effettiva restituzione dei beni; e questa dipendeva esclusivamente dal Governo, nel cui potere trovavansi i beni stessi. Ora non prima del dì 8 Decembre fu firmato di Real mano, e più giorni dopo pubblicato nella Gazzetta officiale di Madrid il decreto, col quale si ordinò a chi era di ragione *la consegna alla Chiesa dei beni ecclesiastici, ai quali si riferiscono i paragrafi* 4.° *dell'articolo* 35, *e* 3.° *del* 38 *del Concordato celebrato colla S. Sede.* Dovettesi alla energica e indefessa operosità dei due Ministri di Finanze e di Grazia e Giustizia in quel tempo che l'ordine fosse pronto in sì breve termine dalla solenne promulgazione del Concordato come legge del Regno: giacchè le cose che doveano previamente regolarsi, e disporsi non erano nè poche nè lievi. Nè più tardi del giorno appresso, cioè del 9 Decembre suddetto, fu pure segnato da S. M. la Regina e pubblicato dopo qualche giorno nella citata Gazzetta l'altro decreto, in cui fatta espressa menzione delle intelligenze precedute su tal punto col Nunzio Apostolico, ed avute fedelmente presenti le regole prescritte nei rispettivi articoli del Concordato, si tracciarono quelle più minute particolarità che si giudicarono convenienti per l'esatta ed immediata esecuzione della vendita dei beni, di cui il giorno innanzi erasi ordinata la restituzione e consegna alla Chiesa. Ma non perchè quest'ordine ebbe corso e formale pubblicazione circa la metà di Decembre del 1851 dee credersi che effettivamente in quel torno stesso i summenzionati beni fossero restituiti e consegnati alla Chiesa; la quale perciò si trovasse fin d'allora in grado di dar opera agli atti di vendita.

Siccome nel relativo decreto s'impose, conforme era giusto, a *tutti gli Officii di amministrazione delle contribuzioni dirette, statistica e fondi dello Stato*

Digitized by Google

la formazione per ogni e ciascheduna Diocesi dei doppi inventarii dei fondi, censi, canoni, dritti, ed azioni da restituirsi alla Chiesa; e siccome con successivo Real Ordine del 15 di detto mese si prescrissero all' uopo altre pratiche e formalità molto utili ed opportune alla maggiore regolarità della consegna; così ebbe questa ad incontrare necessariamente qualche ritardo. Quando poi fu compiuta, un nuovo imprevisto ostacolo impedì ai Prelati Diocesani di affrettare quello che occorreva per dare immediatamente effetto alle vendite. Le suindicate Amministrazioni non aveano loro rimessi, almeno nella generalità, i titoli o documenti di proprietà dei beni restituiti. Il perchè alle reiterate istanze dei Prelati medesimi, i quali certamente non diedero con ciò riprove di trascuranza o lentezza od avversione all' adempimento dell' incarico loro affidato, fu indispensabile un altro Real ordine, che dal Ministero delle Finanze venne inviato sotto il giorno 2 Luglio 1852 al Direttore generale delle ridette Amministrazioni, e col quale gli fu ingiunto *di disporre quanto conveniva, affinchè gli impiegati delle medesime si occupassero, ancorchè fosse in ore straordinarie, dei lavori necessari per facilitare ai Reverendi Vescovi tutti i documenti comprovanti il possesso del dominio dei beni restituiti al Clero, onde potessero procedere alla loro alienazione.* Egli è certo pertanto, che fino anche a questo punto l' indugio frapposto alla esecuzione delle vendite non può che a gran torto imputarsi alla Chiesa ed ai Vescovi. Ma non è meno certo che dal momento, in cui i rispettabili Prelati, i quali ne abbisognavano, ebbero nelle loro mani i titoli e documenti richiesti all' effetto delle medesime, non lasciarono di occuparsene a tutt'uomo, di attivarle, agevolarle, proseguirle senza tregua, e di fare quanto era di loro parte per condurle a termine. È questo un fatto che non vuol' essere autenticato per altra via che per quella della notorietà, e della fede pubblica. Le prove sono alla disposizione e vista di tutti. Tal come ora si è asserito, vien sostenuto e provato dagli atti pubblici del Governo, di quel Governo, nel cui nome si è detto nel Dispaccio, che *in quattro anni la Chiesa niente ha fatto, mostrando nella vendita de' suoi beni una trascuranza ed una lentezza evidentemente contraria ai patti convenuti.* Nell' articolo quarto del Real decreto in data del 9 Decembre 1851 diretto a tracciare le più minute pratiche da osservarsi nella esecuzione delle vendite si prescrisse quanto segue: « *Fissato il prezzo, e il giorno della subasta, il Prelato Diocesano spedirà gli editti corrispondenti, i quali si affiggeranno nei luoghi consueti; ed inoltre saranno inseriti nella Gazzetta e nel Diario di avvisi di Madrid, nel Bollettino officiale della Provincia, alla quale cor-*

Digitized by Google

risponde la Capitale della Diocesi, e nell' altro di quella, in cui sono situati i fondi, almeno con un mese di anticipazione ». Tutto ciò insieme ad infinite altre diligenze ed industrie fu disposto, com' è chiaro, d' accordo del Nunzio Apostolico per dare maggiore impulso alle vendite, e procurarne il possibile vantaggio mercè la gara e il concorso degli oblatori. Si prendano dunque e si svolgano i Bollettini officiali delle Provincie, il Diario di avvisi della Capitale, e soprattutto la Gazzetta di Stato; e dopo avervi letto e veduto coi propri occhi, che in alcune Diocesi, ove forse non mancavano i titoli di proprietà dei fondi da vendersi, le subaste incominciarono fin dal Maggio 1852, prima cioè che l'ordine risguardante l'invio ai Prelati Diocesani dei titoli medesimi avesse corso; che indi in poi si attivarono con ogni premura nelle varie Diocesi del Regno; che in tutte, ov' esistevano beni destinati pel Concordato alla vendita, si proseguirono senza interruzione di mese in mese, di anno in anno; che tornate a vuoto le prime per difetto di compratori od altra causa consimile, si rinnovarono gli editti ed esperimenti di asta per la seconda, la terza, ed anche in qualche parte la quarta volta; e che non si lasciarono ed arrestarono, se non sui primi di Febbraio dell' andante anno, allorchè si presentò all' Assemblea Costituente il progetto di legge per la disammortizazione generale ecclesiastica; si decida se a ragione siasi asserito nel Dispaccio Spagnolo che *la Chiesa niente ha fatto in quattro anni, e che nella vendita dei suoi beni ha mostrato una lentezza e trascuranza evidentemente contraria ai patti stipulati.*

Ma lo stesso Dispaccio mira precisamente a rilevare ch'è *notorio in tutta la Spagna, come nel corso di quattro anni appena per coprire le apparenze siasi venduto un sol fondo.* Non vuol qui apprezzarsi la reale importanza, ed il giusto valore di tal proposizione. Non vuol dirsi essersi forse asserita la notorietà in tutta la Spagna dell'effettiva *vendita appena di un sol fondo* con quel fondamento, con cui si è affermato che la Chiesa in quattro anni niente ha fatto per la vendita dei suoi beni; mentre dalla fede pubblica e dai documenti officiali è realmente notorio a tutta la Spagna quello che la Chiesa ha fatto, e la sollecitudine onde i Prelati Diocesani sonosi adoperati all'intento. Senza tema o dubbio di errare potrebbe assicurarsi, che non uno solo è stato il fondo venduto. Ma perchè nel momento non si hanno su tal materia le notizie esatte, e perchè neppure una parola deve aver luogo in questa esposizione che in linea di fatto non regga e corrisponda in tutto rigor di termine alla verità, si prescinde di buon grado da

Digitized by Google

ogni discussione sulla quantità e numero dei fondi effettivamente venduti. Peraltro non è questa la quistione di cui si tratta; e il Dispaccio Spagnolo nella surriferita proposizione la devìa dal suo vero stato, la porta affatto fuori del suo terreno. E forsechè la Chiesa ed i Prelati Diocesani nell'assumere l'incarico di eseguire le vendite sonosi obbligati a far sì che non esistessero le cause, quali che siano, per cui le vendite stesse non han potuto consumarsi? Forsechè fu o potea esser questa la mente delle due alte parti Contraenti, quando convennero di affidarne loro la cura? Se malgrado le diligenze, le premure, le pratiche, e il fedele adempimento delle regole, non solo prescritte nei rispettivi articoli del Concordato, ma aggiunte ancora dal Governo medesimo di consenso del Nunzio Apostolico, nell' unico vicendevole scopo di ottenere il concorso degli oblatori, e l'effetto delle vendite, i ripetuti atti di subasta son tornati a vuoto, ciò prova, che le cause della triste qualità, importanza, e condizione dei fondi, e della evidente utilità della Chiesa, per le quali il Santo Padre presso le istanze dei Governi di quell' epoca si mosse a permettere e disporre la vendita e conversione in titoli del debito dello Stato, sussistevano pienamente, e che per conseguenza non fu al certo lo spirito e il favore per la così detta disammortizazione ecclesiastica, come pur si è voluto far credere, che provocò l'indicato provvedimento. Ma non potrà giammai, se non contro la notorietà e la fede pubblica, e con somma ingiustissima offesa dedursene, che la Chiesa ed i Prelati del Regno mancando ai patti convenuti hanno mostrato lentezza, trascuranza, avversione, e niente hanno fatto in quattro anni per attivare, e promuovere la vendita dei beni ecclesiastici permessa e disposta nel Concordato. E si avverta che *se il valore del fondo eccedesse gli sc.* 500 *le subaste doveano celebrarsi, sebbene nello stesso giorno, tanto nella Capitale della Diocesi, quanto in Madrid; e nell'uno ed altro caso dovea assistere all'atto l'Amministratore delle contribuzioni dirette, o l' officiale solito a rappresentarlo.* Tutto questo fu disposto negli articoli 6.° e 7.° del citato Real decreto del 9 Decembre 1851. Era dunque sì cautelato per la parte ed interesse del Governo il regolare andamento delle subaste medesime, che anche il sospetto, d'altronde sempre ingiurioso e gratuito, di preteso impegno a danno dell'effettive vendite dal canto delle Curie Vescovili restava assolutamente escluso.

Alla incolpazione contro la Chiesa, la S. Sede, ed i Prelati del Regno, di cui si è parlato fin qui, si unisce nel Dispaccio Spagnolo una confessione a carico del Governo. Si confessa cioè, *che nell'alienazione dei be-*

Digitized by Google

ni ecclesiastici ultimamente disposta il Governo stesso ha deviato da certe formalità convenute nel Concordato. A giustificare però la mancanza si ricorre senza indugio alle gravi cause, che lo hanno posto *nella urgente necessità di accelerare il compimento di ciò, che nel suo modo di vedere era dovuto,* vale a dire, *al funesto esempio, che si era dato* (s'intende dalla Chiesa) ed *alle esigenze della pubblica opinione giustamente disgustata.* Si aggiungono poi altre considerazioni, che quantunque già indicate per altro intento, giova qui riprodurre alla lettera, affin di rispondervi più direttamente. *Il Governo di S. M.,* dice il Dispaccio *una volta presentato alle Camere il progetto di legge di disammortizazione, una volta votato, sanzionato, e promulgato, trovò che alla sua esecuzione si opponevano..... non pochi Prelati della Chiesa di Spagna. Mentre alcuni di essi, con lodevole esempio di mansuetudine, si mostravano ubbidienti ai precetti del Governo, o rappresentavano rispettosamente quello che credevano più utile alla Chiesa, e allo Stato, ve ne sono stati per disgrazia altri che con discapito del loro patriottismo, e delle loro obbligazioni evangeliche si sono posti in una situazione non solo ostile, ma ribelle, e punibile. In questa maniera hanno obbligato il Governo di S. M. a prevenire con certe misure di antiveggenza maggiori mali, separando alcuni Vescovi dalle loro Diocesi, fino a che l'esecuzione della legge possa essere contrariata. In questa maniera gli hanno altresì impedito di dare al Clero nella vendita dei suoi beni la partecipazione, che il Concordato gli offriva.*

La prima causa, che a senso del Dispaccio obbligò il Governo Spagnolo a compiere rapidamente l'alienazione dei beni ecclesiastici ed a prescindere dalle regole convenute espressamente nel Concordato, fu *l'esigenza dell'opinione pubblica giustamente disgustata dal funesto esempio anteriore.* Quando si parla di opinione pubblica non può non alludersi al sentimento universale o quasi comune della Nazione. Ma per verità se si rifletta, che il sentimento in generale della Nazione eminentemente Cattolica rifuggì mai sempre dall'idea di vendita dei beni della Chiesa, dei beni consagrati a Dio, all'esercizio del suo culto, al sovvenimento dei poveri; se si rifletta altresì che nella grande dilapidazione di tali beni, cui si diede luogo nelle precedute vicende della Spagna, fu sì scarso, almeno in proporzione, il numero degli Spagnoli i quali corsero all'asta per arricchirsene, e tutta quella vistosa massa di beni andò a concentrarsi e riunirsi nelle mani di pochi speculatori non tutti nazionali, la cui cupidigia fu allettata dalla viltà del prezzo, od anche dal modo di sborsarlo; se si rifletta

Digitized by Google

in ultimo che il permesso medesimo, di cui è parola negli articoli 35 e 38 dell'ultimo Concordato, eccitò qualche risentimento specialmente in alcune classi di persone, talchè il S. Padre persuaso dell' esistenza ed importanza delle cause intrinseche non si ristette dall'accordarlo, ma per la previsione della indicata estrinseca circostanza lo accordò, come altrove si è detto, non senza ripugnanza; non si può a meno di durar molta pena a credere e ritenere quella esigenza della pubblica opinione, che si è fermamente asserita nel precitato Dispaccio. Come infatti può concepirsi, e conciliarsi da una parte il disgusto e l'esigenza dell' opinione pubblica pel pronto compimento della vendita dei beni, e dall'altra l'assoluta inazione degli Spagnoli, e la totale mancanza di offerenti a fronte dei ripetuti, non interrotti e per circa quattro anni continuati editti, ed avvisi di vendita? Ma infine il ragionamento, che va ora a proporsi, non può essere più decisivo e stringente. Il Dispaccio Spagnolo non usa per giustificare il Governo del disgusto, e della esigenza dell'opinione pubblica, se non ripetendo ed assegnando l'origine dell'uno e dell' altra nel funesto esempio preceduto, vale a dire nella inerzia, lentezza, e trascuranza della Chiesa e dei Prelati Diocesani rispetto all'esecuzione della vendita dei beni disposta e permessa dal Concordato. Questo funesto esempio, questa lentezza, trascuranza, ed inerzia, come si è dimostrato, ed è alla vista di tutta la Spagna, non si verifica per nulla; dunque non sussiste neppure, nè poteva sussistere in modo alcuno il supposto disgusto e l'asserita esigenza della opinione pubblica: e per necessaria illazione il disgusto e l'esigenza dell'opinione pubblica non è stata, nè ha potuto essere la causa, sotto il cui impero il Governo abbia dovuto affrettare la vendita dei beni ecclesiastici, eseguirla di sua sola autorità, estenderla ed ampliarla a suo talento, e prescindere intieramente dalle regole stabilite, e convenute nel Concordato medesimo.

L'altra causa, che si adduce nel Dispaccio Spagnolo in giustificazione di tutte le indicate intraprese del Governo, e specialmente di aver deviato dalle regole, e di aver escluso il Clero dalla partecipazione che nella vendita dei beni ecclesiastici gli offriva il Concordato, è la situazione ostile e la decisa opposizione di non pochi Prelati del Regno; aggiungendosi nello stesso Dispaccio ch'*era assurdo il dare al Clero la suddetta partecipazione mentre mostravasi sì avverso alla esecuzione della vendita*. Veramente non era una semplice *partecipazione* che il Clero a termini del Concordato dovea avere nella vendita dei rimenzionati be-

Digitized by Google

ni; essendosi invece disposto che la medesima dovesse compiersi privativamente dalla Chiesa, ossia dai Prelati Diocesani in nome dei rispettivi proprietarii, con solo la presenza agli atti di subasta di un deputato del Governo. Nè la partecipazione, se così voglia inesattamente chiamarsi, era soltanto *offerta*, ma espressamente voluta ed ordinata da quel solenne Trattato. Ma senza perdersi in tali considerazioni, è d'uopo confrontare le circostanze di tempo, per istabilir bene i fatti, e fissare la ragione e il torto nella parte, cui l'uno o l'altra corrisponde. I reclami e la franca opposizione dei Vescovi al compimento della vendita dei beni della Chiesa non si manifestarono, che dopo essersi presentato dal Ministro delle Finanze all'Assemblea Costituente il progetto di legge sulla generale disammortizazione ecclesiastica e civile. I documenti sono pubblici, e le date parlano. Fu anzi questo progetto di legge che provocò le rimostranze ed i reclami dei Vescovi, ai quali prima non si pensò, nè potea pensarsi, mancandone la causa. Quindi le Curie Vescovili continuarono fino allora nella intimazione delle vendite, com'era prescritto dal Concordato. Poichè il tenore di detto progetto prescindeva del tutto dalle regole in esso prescritte; disponeva e stabiliva la vendita dei beni della Chiesa per solo l'arbitrio dell'autorità secolare; e l'estendeva insieme a quei beni pei quali non era nè permessa nè disposta dal detto Concordato, i Vescovi astretti dal sacro loro dovere reclamarono protestarono, e fecero la dovuta opposizione. Posta dunque, come in fatto non può dubitarsene, la posteriorità dei reclami e della opposizione dei Vescovi al progetto di legge sulla pretesa disammortizazione ecclesiastica, egli è chiarissimo che l'opposizione ed i reclami medesimi non han potuto esser la causa che abbia obbligato il Governo di S. M. C. ad accelerare di suo movimento ed autorità l'esecuzione della vendita dei ridetti beni, e prescindere in ciò dalle regole prefisse nel Concordato, e ad escludere il Clero dalla partecipazione che quivi gli si accordava ed attribuiva indeclinabilmente nella vendita stessa.

Nè a questo proposito vuol tornarsi sul relativo punto di dritto, toccato già sufficentemente in altro luogo, per lamentare e riprovare di nuovo le violente misure e men giuste disposizioni del Governo Spagnolo a durissimo danno di più venerabili ed insigni Prelati del Regno. Vuol solo stabilirsi e proclamarsi in linea di fatto, che i Prelati medesimi, cui si allude particolarmente nel Dispaccio tante volte citato, come in più altre occasioni, così in questa han dato le più luminose riprove non pure di saggezza e prudenza, ma di attaccamento e di sincera affezione alla illu-

stre loro patria; che nel reclamare e protestare furono al certo principalmente diretti dal sentimento della coscienza, e dal dovere che ad essi incombe di proteggere e sostenere i dritti della Chiesa, ma insieme dal desiderio di dissuadere i Rappresentanti della Nazione dal prendere una misura, e votare una legge, che eglino, profondi e forse esclusivi conoscitori delle vere tendenze ed aspirazioni della grande maggioranza del popolo, prevedevano doverle arrecare gravissimo disgusto, ed essere insieme feconda di deplorabili conseguenze; e che in ultimo il Governo della Regina Cattolica nel contracambiare quegli atti dei Pastori e Principi della Chiesa coll'odiosa qualifica di ribellione, e coll' acerba pena della separazione dal loro gregge, e del confinamento in lontane parti del Regno, ha mostrato, bisogna pur dirlo, di non penetrarsi nè apprezzare, come devesi, la distinzione fra i doveri, che ogni Cristiano, ed assai più un Ministro del Signore, un Reggitore della Chiesa ha inverso Dio, e quel che ha inverso gli uomini, e l'obbligazione di rendere a Cesare quello ch' è di Cesare, ma di rendere prima a Dio, quello ch' è di Dio. E sopratutto vuolsi adempiere in questo luogo a ciò che altrove si è promesso, di rendere cioè in brevi parole la dovuta giustizia, e rivendicare dinanzi alla Chiesa ed al Mondo l'onore del rispettabilissimo Corpo Episcopale Spagnolo offeso inavvedutamente dal mentovato Dispaccio, allorchè vi si è asserito, che *alcuni* dei suoi membri *con lodevole esempio di mansuetudine si mostrarono ubbidienti ai precetti del Governo, mentre altri si sono posti in una situazione ostile, ribelle, punibile.* Di quali precetti del Governo Spagnolo s'intende parlare? Se si allude alle disposizioni dell'autorità laica che sono di sua competenza, e si riferiscono a materie e cose d'ordine civile, non v'era luogo a dividere e separare gli uni dagli altri. Giacchè è certo, ed il Real Governo nella sua lealtà dovea riconoscerlo, che tutti indistintamente i venerandi membri del Corpo Episcopale, compresi quelli che nelle predette rimostranze e proteste sono stati più solleciti e vigorosi, si fecero un debito di prestarsi, e deferire alle suindicate disposizioni del Governo, a quelle cioè relative a materie e cose di ordine civile. Ma se si allude a misure e precetti illegittimi e incompetenti, che concernono a materie ed obbietti di ordine ecclesiastico, non era luogo neppure in tal caso a divisione o separazione di sorte alcuna. Imperocchè niuno assolutamente dei Prelati del Regno può dirsi con verità che sia stato connivente ed abbia volontariamente ubbidito alle disposizioni dell'Autorità secolare, nè in questa nè in altre materie

Digitized by Google

di competenza e dritto della Chiesa. La S. Sede ha la gran soddisfazione di esserne pienamente assicurata. Quindi il S. Padre fu lieto di rendere generalmente alla fermezza ed allo zelo dell' Episcopato Spagnolo i meritati elogii nell'Allocuzione Concistoriale del 26 Luglio di quest'anno. E poichè il ridetto Dispaccio ne offre l'occasione, non si lascia di quì ripetere, e confermare nell'augusto Suo Nome le dovutegli testimonianze di onore e di lode.

Ma non è soltanto dalle cause e circostanze finora esaminate che il Dispaccio Spagnolo si propone di giustificare e difendere la condotta del Governo nel negozio, di cui ora si tratta. Nell' intento, a quel che pare, di farlo con maggior frutto soggiunge, che se astretto il Governo stesso dalle anzidette cause ebbe a prescindere, *e deviare da talune prescrizioni del Concordato; crede però non aver mancato a cosa alcuna essenziale di ciò che si dispone nei suoi articoli.* Ed in prova di tale assunto lasciando la via diretta, non interessandosi più degli articoli del Concordato che fanno al caso presente, nè prendendo a dimostrare che colla legge di generale disammortizzazione ecclesiastica, proveniente solo dall'autorità secolare, non si sono violati quegli articoli del Concordato, in cui si prescrissero le regole per la vendita di alcuni determinati beni della Chiesa, si attiene alla via indiretta passando a stabilire, che *il dritto di acquistare disposto a riguardo della Chiesa nell'articolo* 41 *del Concordato non è stato conculcato, non è stato disconosciuto per un sol momento nelle leggi e decreti emanati dal Governo della Regina.* A questo fine trascritte le parole dell'articolo 22 della legge di disammortizzazione, nel quale si ordina *la successiva emissione delle iscrizioni del* 3 *per* 100 *in corrispondenza al capitale prodotto dalla vendita dei beni ecclesiastici,* come pure quelle degli articoli 26 e 27 in cui si dichiara che *i beni donati, e legati, o che in progresso di tempo si donino e lascino in legato alle mani morte, fra le quali si comprende la Chiesa, saranno posti in vendita o redenzione per essere egualmente convertiti in titoli del debito pubblico,* ne deduce, ed a suo dire con chiarezza, che *il dritto essenziale resta salvo ed intatto nella Chiesa; che potrà acquistare quanto se le doni o lasci in legato in rendite pubbliche , e che potrà convertire in rendite pubbliche quanto se le doni o lasci in legato in beni stabili.* Ammette poi che *la legge proibisce alla Chiesa di possedere questa ultima classe di beni, e ciò non perchè sia la Chiesa quella che li possiede, ma perchè la Chiesa è una mano morta, e si stabilisce e si promulga il principio che nessuna mano morta può possedere beni*

fondi nel territorio Spagnolo. E quì confondendo intieramente la Chiesa colle altre Corporazioni, e Collegii privati dipendenti dallo Stato; nè considerando in lei altro dritto e prerogativa fuori di quelle onde son capaci le Corporazioni e Collegii medesimi; svolgendo inoltre a suo talento il dritto che *sempre ha esercitato il Potere temporale di fissare limiti, condizioni, e forme alla proprietà, senza però ferirne la natura, ed essenza*; rilevando insieme che un tal diritto *fu anche esercitato rispetto alla proprietà particolare sempre più rispettabile della proprietà corporativa, perchè la prima nasce dal dritto naturale e la seconda nasce dalla legge, che è quella che dà vita alle Corporazioni stesse,* conchiude che *se in Ispagna il potere temporale ha potuto obbligare, ed ha effettivamente obbligato le Corporazioni Municipali, Benefiche e Amministrative a cambiar la forma delle loro proprietà, può fare indubitatamente lo stesso a riguardo delle Corporazioni ecclesiastiche; e ciò essendo di diritto umano, può farlo con intiera indipendenza dalla S. Sede.* Dal che, a senso del Dispaccio, siegue che il dritto di acquistare proprio della Chiesa è rimasto nella sua integrità, e niuna offesa, niun pregiudizio gli si è inferito dalla legge della così detta disammortizazione. E per estendere la prova di questa conchiusione alle relative disposizioni del Concordato non dubita di aggiungere il Dispaccio medesimo, che *fortunatamente niente si dice, niente v'ha in questo documento che si opponga alla disammortizazone. Neppure un solo dei suoi articoli indica che la Chiesa debba precisamente possedere beni fondi, che i beni stabili della Chiesa debbano essere inviolabili nella loro forma. Pertanto il principio essenziale del Concordato su questa materia resterà salvo, sempre che si consegnino alla Chiesa, come se le consegneranno, in cambio dei suoi beni fondi, titoli del debito privilegiato dello Stato.*

Seguendo le teorie dello stesso documento Spagnolo piace aver pria ragione di ciò che in questo gravissimo punto vi si rileva in dritto ed in massima, indi di quello che si sviluppa in fatto, con relazione cioè all' articolo 41. del Concordato in confronto della legge di disammortizazione. Tutto il raziocinio, di cui si fa uso per dimostrare, se fosse possibile, che quella infausta legge ha lasciato intatto, nè punto ha offeso il dritto di acquistare e possedere beni stabili, che compete alla Chiesa, si fonda sul principio che non si attacca nè pregiudica nella sua natura ed essenza il dritto di proprietà obbligando il possessore di essa a cambiarle forma, ed a costituirla in altra non solo diversa, ma determinata in guisa,

che non possa essere se non essa sola: come accade appunto nel caso presente, in cui la legge di disammortizazione ha stabilito, che la Chiesa debba forzatamente vendere tutti i suoi beni fondi, e convertirne il valore in iscrizioni intrasferibili del debito pubblico; nè possa d'ora innanzi acquistare o possedere altro che le rendite derivanti dalle iscrizioni medesime. Checchè sia dell'applicazione di tal principio alle Corporazioni, e Collegii soggetti allo Stato, e che nel loro essere e modo di essere dipendono dal suo riconoscimento ed assenso: checchè sia ancora del dritto, che possa avere la suprema Autorità secolare di fissar limiti, condizioni, e forma alla proprietà di essi; egli è certo, indubitato, incontrovertibile, che la Chiesa non può essere annoverata, nè posta al livello, e nella condizione stessa delle Corporazioni e Collegii dipendenti dallo Stato. Secondo i principii e le massime che furono opportunamente ricordate in altro luogo, e dalle quali, come allora si avvertì, niun Cattolico può dipartirsi senza rinunziare più o meno esplicitamente alla fede e credenza dei padri suoi, la Chiesa è una società perfetta, istituita da Dio, e come tale deve sussistere fino alla consumazione dei secoli. Ha perciò il dritto di acquistare e possedere beni temporali indipendentemente da ogni concessione o consenso del Principato ed autorità secolare. E questo dritto non essendo umano, ma divino, ed anche naturale, perchè inerente ed intrinseco alla natura d'ogni società perfetta, è insieme libero, assoluto, e non soggetto ad alcuna umana podestà. Quindi non solo non può esser tolto od impedito dall' autorità laica, ma neppure limitato e ristretto nella sua applicazione ad una od altra determinata forma. In forza dello stesso dritto la Chiesa dalla sua prima origine, ed in mezzo anche alle persecuzioni, ha sempre posseduto proprietà e beni stabili che tutte le Nazioni rispettarono e considerarono come sacri ed inviolabili. Pertanto il dichiarare che la Chiesa è incapace di acquistare e possedere siffatti beni, e il disporre che le sue attuali proprietà si vendano, per convertirne esclusivamente il prezzo in rendite dello Stato, è in sostanza una usurpazione di un dritto naturale e divino, è uno spoglio di una legitima, sacra, ed inviolabile proprietà. Messa così in chiaro la falsità dell' applicazione alla Chiesa del principio, sul quale è basato intieramente il sovraesposto ragionamento del Dispaccio Spagnolo, non è più luogo ad altro discorso su quanto vi si svolge in linea di dritto per dimostrare e conchiudere, che la legge della così chiamata disammortizazione non ha inferito alcuna offesa al dritto di acquistare e possedere beni stabili, di cui gode la Chiesa.

Digitized by Google

E posto tutto ciò, che già in altra parte dietro la scorta dei fatti si è indicato intorno allo spirito, onde furono guidati e diretti i due alti Contraenti nel convenire sui patti toccanti la materia, ed intorno specialmente al senso letterale dell' intiero articolo 38. del Concordato, potrebbe del pari risparmiarsi la molestia d'ogni ulteriore disamina su quanto si aggiunge nel dispaccio Spagnolo, affine di provare che *il dritto di acquistare proprio della Chiesa, e riconosciuto dall' articolo* 41. *del Concordato, non è stato conculcato, non è stato disconosciuto per un solo momento nelle leggi e decreti emanati dal Governo della Regina.* Tuttavia non sarà affatto inutile dedicare all' uopo qualche brevissimo cenno, anche per non lasciare totalmente inavvertite parecchie asserzioni quivi lanciate con tal franchezza, che a dir vero non può non eccitare la più strana meraviglia. E senz' altro basta ed avanza all' intento il materiale confronto del citato articolo 41. del Concordato coll'altro della legge di disammortizzazione. Il primo, già altrove trascritto, fu espresso così: « Inoltre la Chiesa avrà » il dritto di acquistare per qualunque legittimo titolo nuovi beni (*novas pos-* » *sessiones*), e la sua proprietà in tuttociò, che possiede attualmente, o acqui- » sterà in appresso, sarà solennemente inviolabile. » Il secondo è concepito in questi termini: « *Le mani morte, enumerate nell' articolo* 1. *della presente legge,* fra le quali vien compresa la Chiesa, *non potranno in avvenire possedere predii rustici nè urbani, censi nè canoni* ». In uno si assicura *EXPRESSIS VERBIS* alla Chiesa il dritto di acquistare beni immobili e quasi immobili, inclusi certamente entrambi sotto la generica parola *possessiones*. Nell'altro *EXPRESSIS VERBIS* si priva la Chiesa dello stesso dritto vietandole di possedere predii rustici e urbani, censi, e canoni, ossia beni immobili e quasi immobili. In uno si dichiara solennemente inviolabile la proprietà che la Chiesa possiede al presente, ed acquisterà in appresso, la proprietà cioè sopraindicata di beni immobili e quasi immobili. Nell' altro, come apparisce dal tratto della legge pocanzi riportato, si obbliga la Chiesa a vendere e convertire in titoli del debito consolidato il valore dei beni immobili e quasi immobili, che ora possiede, e che possano sopravvenirle in seguito per dono o legato. Se in tal guisa l'articolo della legge di disammortizzazione non conculca e disconosce il dritto di acquistare, com' è riconosciuto e garantito dall' articolo 41. del Concordato, non saprebbe immaginarsi in qual altra più efficace e diretta avrebbe potuto disconoscerlo e conculcarlo.

Da ciò è facile il dedurre con qual fondamento od ombra alme-

no di verosimiglianza il Dispaccio Spagnolo siasi avanzato ad asserire senza esitazione o dubbiezza alcuna, che *in nessun articolo della ridetta solenne Convenzione si accenna dover la Chiesa possedere precisamente beni fondi, e questi dover essere inviolabili nella loro forma.* Dopo quanto si è or ora, ed anche più in altre parti sviluppato ed esposto in proposito sembra assolutamente incredibile un' asserzione di tal fatta. E molto più sembra incredibile quello che il Dispaccio stesso soggiunge, vale a dire, che *per portare l'animo al convincimento di tal verità basterebbe scorrere uno per uno gli articoli del Concordato, che parlano di proprietà, e di beni.* Ma qual è il senso naturale, ovvio, imprescindibile del precitato articolo 41? Che s' intende od ha potuto ragionevolmente intendersi colle parole *novas possessiones*, che formano precisamente la materia, e il subbietto del dritto quivi riconosciuto alla Chiesa? E prescindendo pure da quelle parole, è affatto innegabile che l' articolo riconosca e garantisca in genere alla Chiesa il dritto di acquistare *per qualunque titolo legittimo*, per qualunque cioè di quei titoli che sono ammessi e sanzionati dal dritto universale, e che sono perciò i medesimi in tutte le genti ed in tutti i popoli. Il dritto dunque di acquistare, che il detto articolo assicura alla Chiesa, non è determinato ad una o ad altra classe di beni, ma giusta la sua lettera, cui non è lecito far forza, comprende tutti quei, che possono acquistarsi per qualunque titolo legittimo; e per conseguenza comprende i beni immobili e quasi immobili. E siccome l'articolo alludendo indeclinabilmente a questa classe di beni dichiara solennemente inviolabili le proprietà, che la Chiesa possiede al presente, e sarà per acquistare in avvenire; così esclude del tutto, che un altro potere diverso, ed estraneo alla Chiesa stessa, ch' è la proprietaria per dritto, possa obbligarla a cambiar forma alle sue proprietà. Ecco dunque l'articolo del Concordato, nel quale *s'indica*, o per parlare con più esattezza, si stabilisce e dispone, *che la Chiesa deve posseder precisamente beni stabili e che i beni stabili della Chiesa debbono essere nella loro forma inviolabili.*

E poichè il Dispaccio Spagnolo ne invita, si scorrano di volo gli altri articoli del Concordato, *che parlano di proprietà e di beni*, e la conclusione non potrà essere che consentanea a quanto si è finora discorso; come già si vide nell' esaminarli ad altro somigliante proposito. Infatti non si parla forse di beni fondi, che deve possedere la Chiesa, e deve possederli in questa loro qualità, allorchè nel primo paragrafo dell' articolo 38. destinandosi in parte di dotazione al culto e clero i beni restituiti dalla

Digitized by Google

legge del 1845., e gli altri delle Commende e Maestranze dei quattro Ordini Religiosi Militari, si dice letteralmente che la indicata parte di dote debba risultare dagli annui proventi e frutti naturali dei beni medesimi? E non si fa intendere chiaramente lo stesso quando, dopo avere assegnati i fondi necessarii alla suddetta dotazione, si dichiara espressamente nell'articolo 40., che *tutti gli enunciati beni appartengono in proprietà alla Chiesa, ed in suo nome si godono in usufrutto ed amministrano dal Clero?* Ma tralasciando per brevità altri riflessi, dall' ultimo paragrafo dell' articolo 38., il cui senso stabilito con tanta evidenza a suo luogo non ammette più dubbio, non che dal paragrafo 4. del 35. nasce un ragionamento, che spiega sempre meglio la giusta intelligenza degli articoli del Concordato, ove si parla di proprietà e di beni, ed esclude insieme assolutamente il dritto, che a termini del Dispaccio pretende il Governo Spagnolo, di cambiare cioè la forma alla proprietà della Chiesa. E il ragionamento può ben usarsi con tutta opportunità ed efficacia, posto che il Dispaccio stesso sostiene il preteso dritto, menando ipoteticamente per buona l'interpretazione della S. Sede sul ridetto ultimo paragrafo dell' articolo 38. della Convenzione. Pertanto il S. Padre di pieno accordo anzi ad espressa istanza del Governo di S. M. C., avuto riguardo non solo alle circostanze attuali dei beni delle Comunità Religiose di donne, dei residuali di quelle di uomini soppresse di fatto, e degli altri non restituiti colla legge del 1845., nè destinati già alla dotazione del Clero, ma inoltre alla evidente utilità che ne tornerebbe alla Chiesa, dispose nella pienezza dei suoi poteri che i detti beni fossero alienati dalla Chiesa stessa, ed il prezzo o prodotto capitale, che dovrebbe risultare dalla vendita, si convertisse in iscrizioni intrasferibili del debito pubblico dello Stato. Ed una tal disposizione venne esplicitamente inserita nei succitati articoli 35. e 38. del Concordato. Ora se per cambiar forma, in vista di speciali circostanze connesse coll' evidente vantaggio della Chiesa, ad una parte determinata delle sue proprietà fu d'uopo ricorrere alla suprema autorità della S. Sede; e questa necessità fu riconosciuta formalmente nel Concordato dall' altra parte Contraente, è giuoco forza inferirne che a senso di quel solenne documento il resto delle proprietà della Chiesa dovea conservarsi nella identica qualità di beni fondi, e che niun dritto competeva al Governo Spagnolo di cambiarne la forma, mercè la vendita e conversione nelle rendite dello Stato. E se il Governo di allora non potè farlo in quanto ad una parte men rilevante dei menzionati beni, non era certamente in dritto, nè ha potuto

farlo il Governo presente rispetto a tutte le proprietà che la Chiesa possiede, o sarà per acquistare in Ispagna.

Ma chi crederebbe che il Governo Spagnolo avesse voluto giovarsi, e volgere al suo intento questa stessa disposizione della Sede Apostolica? Pur è così; e il Dispaccio che con sì gran confidenza invita a *percorrere gli articoli del Concordato, nei quali si parla di proprietà e di beni, per convincersi che il suo principio essenziale nella materia, di cui si tratta, resta in salvo, sempre che in cambio dei suoi beni si consegnino alla Chiesa i titoli del debito privilegiato dello Stato;* con altrettanta confidenza appellando ai medesimi articoli continua a ragionare nel modo seguente: « *Al tempo stesso che in uno di loro si dichiara inviolabile la proprietà della Chiesa, in altri si ordina di alienare i suoi beni stabili, e convertirne il prodotto in rendite pubbliche: dunque a giudizio della S. Sede la inviolabilità della proprietà della Chiesa non isparisce coll' alienazione dei suoi beni fondi: dunque a giudizio egualmente della S. Sede la proprietà della Chiesa resta salva ed intatta, ancorchè si converta in cartelle del debito dello Stato.*

È assai facile discuoprire il vizioso equivoco, e sciogliere il nodo di siffatto genere di argomentazione sol che si distinguano e si stabiliscano bene due cose; il principio, cioè, sul quale nell' articolo 41. del Concordato si dichiarò inviolabile la proprietà presente, e futura della Chiesa, e le cause per cui nel 35. e 38. fu disposta la vendita e conversione in titoli del 3. per 100. di una determinata parte di beni della Chiesa stessa. Il principio della indicata dichiarazione discende e deriva direttamente dalla origine, natura, e destinazione dei beni medesimi, i quali appartenendo, come altrove si è detto, per dritto di proprietà alla Chiesa indipendentemente da ogni concessione ed assenso del Principato secolare; e godendosi solo in amministrazione ed usufrutto dalle Corporazioni od individui del Clero, non possono essere venduti, permutati, o convertiti in altra rendita qualunque, senza il permesso e l'autorizzazione del Supremo Capo della Chiesa, od anche dei Vescovi nei limiti delle facoltà loro accordate dalle disposizioni canoniche. È questo il senso, in cui nel citato articolo 41. si è dichiarata l'inviolabilità della presente e futura proprietà della Chiesa; nè si è inteso giammai di stabilire e dichiarare che i beni, e le proprietà ecclesiastiche sono sì fattamente inviolabili, che non possano neppure col permesso ed annuenza della suprema autorità della Chiesa vendersi, permutarsi, e convertirsi in altri capitali, ed in altre rendi-

te. L'applicazione al caso in quistione delle certissime teorie sui dritti propri ed esclusivi del Sommo Gerarca della Chiesa non può certamente sembrare avanzata, o giunger nuova al Governo Spagnolo, che per una parte come Cattolico deve ammettere e riconoscere in dritto l'esistenza ed essenziale distinzione nell' ordine universale delle cose di due supreme Podestà, e che per l' altra ha asserito in fatto nel suo Dispaccio circolare, che *il Potere temporale ha sempre esercitato in Ispagna il dritto di fissar limiti, condizioni, e forme alla proprietà, non solo corporativa, ma eziandio particolare, quantunque nasca,* come quivi si avverte, *dal dritto naturale.* In una parola, per non dilungarsi di più in un punto pianissimo, la dichiarazione d'inviolabilità espressa nell' articolo 41. del Concordato rispetto alla proprietà presente e futura della Chiesa è diretta a salvarla da ogni violazione, ed invasione di mano e potere estraneo al legittimo dritto sulla proprietà medesima: e l'obbligazione che quindi nasce, e si assume, tocca e riguarda precisamente una delle alte Parti Contraenti, vale a dire, la Podestà temporale.

Siccome però la pienezza dei poteri, onde gode il Sommo Pontefice rispetto alle persone e cose ecclesiastiche in forza del suo primato di autorità e di giurisdizione su tutta la Chiesa, è accordata in edificazione e vantaggio, non già in distruzione e danno della Chiesa stessa, così il Supremo Suo Capo nell'usare dei succennati poteri ha, e debbe avere riguardo alla gravità ed esistenza delle cause, che ne domandino e giustifichino l'esercizio; e massimamente alla utilità della Chiesa. Ed appunto da queste cause fu indotto il S. Padre a permettere e disporre la vendita e conversione in titoli del debito dello Stato di una parte determinata dei beni ecclesiastici in Ispagna. Nè ciò avrebbe mai permesso e disposto, se non avesse potuto previamente persuadersi della importanza ed esistenza di tali cause, e della evidente utilità, che dalla vendita e susseguente conversione nel modo accennato sarebbe risultata alla Chiesa. Il perchè volle che di tutto questo si facesse espressa menzione nei due relativi articoli 35. e 38., del Concordato. Ora s'intenderà come ed in qual senso, *mentre in uno dei suoi articoli si dichiara inviolabile la proprietà della Chiesa, in altri si ordina di alienare i suoi beni stabili, e di convertirne il prodotto in rendite pubbliche.* E s'intenderà pure assai chiaramente con quanta opportunità e con qual frutto il Dispaccio Spagnolo abbia creduto prevalersi di quella coincidenza, per dedurne che *a giudizio della S. Sede la inviolabilità della proprietà della Chiesa non*

si esclude colla alienazione dei suoi beni stabili; e che a giudizio similmente della S. Sede resta salva la proprietà della Chiesa, ancorchè si converta in cartelle del debito dello Stato. Certamente non si viola, nè si offende il dritto, e resta salva la proprietà per qualunque vendita, permutazione e conversione, che abbia origine, forza, e fondamento dal permesso ed approvazione della legittima autorità ecclesiastica: ma si manomette e si conculca il dritto; si altera, si viola, si usurpa la proprietà della Chiesa per qualunque disposizione di vendita o conversione in altre rendite, che dipenda o provenga solo da mano e potere estraneo al dritto sulla proprietà medesima.

Approssimandosi al suo termine il Dispaccio Spagnolo torna anche una volta ad incolpare colle più vive espressioni la S. Sede: e malgrado *la convinzione, in cui è,* a suo dire, *il Governo di S. M. C. di aver esposto quanto basta, onde le Nazioni Cattoliche riconoscano la ragione che lo assiste; tuttavia,* aggiunge che *non conchiuderà senza manifestare il profondo dolore, con cui l'animo sinceramente Cattolico* del Governo stesso *vede la S. Sede impegnata in una lotta, nella quale, anche concedendole ciò che pretende, si tratta solo d'interessi materiali e mondani.* E questo, come osserva, *è tanto più ingiusto, in quanto* che la stessa S. Sede *lotta con una Nazione troppo forse generosa, che paga al suo Clero cento settantanove milioni, novecento quindici mila, cento settanta trè Reali annuali, con una Nazione, la quale tollera lo scandalo che in molte provincie non basti l'intiero prodotto delle imposte per soddisfare agli averi della Chiesa..... In contracambio di che,* prosiegue il Dispaccio, *la S. Sede ha formato un grave addebito al Governo della Regina, perchè nel preventivo del corrente anno, in mezzo agli sconvolgimenti ed alle pubbliche calamità che hanno afflitto la Nazione, detrae dagli assegnamenti del Clero lo stesso tanto per cento, che a modo di passeggiero tributo viene scontando da alcun tempo in quà nei soldi dei funzionarii pubblici, delle vedove, degli orfani, dei difensori della patria.*

Prima di prendere in considerazione questi ultimi rilievi del Dispaccio, non si può a meno di osservare quanto sia alieno dalla purezza d'intenzioni della S. Sede, e come disconvenga alla sua indole ed al suo carattere il concetto di una aperta *lotta,* sotto cui il Dispaccio stesso rappresenta le attuali disgustose vertenze fra Essa, e la Spagna. No: la S. Sede non *s'impegna* mai *in lotta* con alcuno, nè degrada la sua dignità, od avvilisce il divino suo officio con forme, maniere, ed atti proprii delle osti-

Digitized by Google

lità e contese di una sfera assai inferiore. Astretta talvolta ad opporsi alle illegittime intraprese della Podestà temporale intende solo, come già ebbe a dirsi altra volta, di adempiere ai suoi sacri doveri; condolendosi intimamente dell'errore di chi glie ne porge l'occasione, e deplorando insieme le cause che le impongono la triste necessità di farlo. E molto meno la S. Sede è in lotta colla generosa Nazione Spagnola: che anzi ripugna all'idea di esservi, specialmente per interessi materiali e mondani. Invece la Nazione Spagnola può andar gloriosa di avere molti titoli ai benevoli riguardi, ed alla amorevole considerazione della Sede Apostolica. E il S. Padre, che la rimira con occhio di particolar affezione, volle darlene di recente una pubblica testimonianza nella succitata Allocuzione Concistoriale del 26. Luglio di quest'anno.

Ma entrando di volo nell'argomento della dotazione del Clero, ch'è uno, o forse il solo interesse materiale e mondano, pel quale si suppone che la S. Sede siasi impegnata in una lotta colla Nazione Spagnola, il Dispaccio circolare tante volte citato ne rileva l'altezza della cifra in 179., 915., 173. Reali annuali (in meno cioè di nove milioni di scudi Romani); inferendo da ciò la soverchia generosità della Nazione, e non lasciando anche di avvertire che la dotazione del Clero in Ispagna *è in proporzione maggiore, assai maggiore che in nessun'altra Nazione Cattolica del Mondo.* Potrebbe per avventura dubitarsi se la detta proporzione sia esatta. Lasciando però da parte una tal quistione che giungerebbe qui inopportuna, ella è cosa notissima che la dotazione destinata ora in Ispagna al mantenimento del culto e clero ha una origine di funesta rimembranza; quella cioè dell'ingiusto e violento spoglio commesso dai Governi della rivoluzione a carico della Chiesa e del Clero, usurpando e vendendo, senza neppure un reale e rilevante profitto dello Stato, il vistoso loro patrimonio, del quale la suddetta attuale dotazione non è che un meschinissimo indennizzo. Se dunque la Nazione fosse per questa parte aggravata, la colpa non sarebbe della Chiesa e del Clero, ma di chi invase e dilapidò la ricca sostanza dell' una e dell' altro. E la Chiesa e il Clero avrebbero un doppio motivo di essere contenti e riputarsi felici; perchè, cioè, la Nazione non avrebbe sofferto un tal aggravio, e perchè ad un tempo non se ne attribuirebbe ad essi la causa, mentre invece sono state le vittime. Nè si dee poi preterire che in realtà non tutta la somma indicata nel Dispaccio pesa sulla Nazione: poichè fra i fondi assegnati in soddisfazione della dote pel Culto e Clero v'ha il prodotto dei beni restituiti nel 1845., v'ha quello dei beni già appartenenti

alle Commende e Maestranze dei quattr' Ordini Religiosi Militari, e v'ha anche l'altro delle limosine della Crociata, che pur monta annualmente a quindici milioni di Reali circa che deriva dalla Chiesa stessa, e che appunto in riguardo della sua origine ed indole è destinato con preferenza al mantenimento del culto. Quindi ciò che resta a carico della Nazione è la quota o parte di contribuzione territoriale necessaria a compiere l'intiera cifra di dotazione pel culto e clero, che per verità ne forma la massima parte.

Ma questa parte pesa poi realmente sulla Nazione per l'unica ed esclusiva ragione del mantenimento del Clero? La contribuzione territoriale esisteva in Ispagna prima che la legge del 3. Aprile 1849. ne destinasse una quota al compimento della dotazione stessa; e molto più prima che quella legge fosse inserita nel Concordato, e la dotazione decretatane acquistasse il carattere ecclesiastico, di cui mancava. Forse allorchè s'introdusse nel Regno il nuovo sistema tributario, e si regolò il pagamento della contribuzione territoriale, si mirò ad aprire la via e trovare i mezzi di provvedere alla dotazione del Clero, e al decoroso esercizio del culto divino. Nè vuol tacersi, che fissata in principio la detta contribuzione nella somma di duecento cinquanta milioni di Reali, venne poscia accresciuta al detto fine di altri cinquanta milioni. Ma senza dire, che ciò non ostante il culto e clero continuarono in quel tempo nel più miserabile abbandono in guisa che un Ministro delle Finanze ebbe fin d' allora a confessare pubblicamente nelle Camere, ch' era immenso il debito dello Stato verso la Chiesa per l'inadempiuta soddisfazione degli assegnamenti fissati dalle anteriori leggi di provisoria dotazione, egli è certo che la contribuzione territoriale non grava la Nazione nè unicamente nè principalmente pel mantenimento del culto e clero. Egli è certo del pari che essa si paga direttamente e per tutt' altro motivo allo Stato; il quale essendosi indebitamente appropriato il patrimonio della Chiesa, ha dovuto per urgente ragione di giustizia cederlene una quota, non già per rinfrancarla, come sarebbesi dovuto di ciò che le fu tolto, ma per provvedere, com'era indispensabile, all'esercizio del culto, ed alla sussistenza, quantunque meschina, del Clero. Egli è certo altresì che seppure si fosse provvisto in altro modo alla dotazione del culto e clero, e nè l'uno nè l'altro partecipasse della contribuzione territoriale, questa esisterebbe egualmente e con molta probabilità nella identica somma di 300. milioni. Che seppure risultasse qualche aggravio alla Nazione Spagnola dal pagamento della con-

tribuzione territoriale per la quota, che deve separarsi dalle rendite dello Stato ed attribuirsi liberamente al Clero, chi non vede che un tal peso non potrebbe neppure confrontarsi con quello delle decime, e primizie, che prima era universale nella Spagna, e formava, a vero dire, la parte più importante della sostanza ecclesiastica? Non v'ha dubbio che, tranne forse gli ultimi tempi, in cui la irreligione penetrata d'altronde nella Penisola avea diminuito in alcuni paesi e ceti di persone il rispetto alle leggi della Chiesa, la popolazione Spagnola nella sua gran massa, anzichè rifuggire, sosteneva volenterosa l'offerta all'Altare ed ai suoi Ministri delle decime e primizie, sia perchè le offriva in natura e non in denaro, sempre più raro e gravoso a sborsarsi dalla classe agricola; sia perchè le offriva in proporzione di ciò che raccoglieva; sia perchè negli anni di penuria avea in copia dal Clero stesso gli aiuti, ed i mezzi di procacciarsi nella futura stagione una raccolta migliore; sia infine perchè l'offerta delle decime e primizie era suggerita ed animata dal sentimento religioso sempre vivo e fervente nella generalità della Nazione Spagnola. Ma non v'ha neppur dubbio che la quota di contribuzione territoriale corrispondente al culto e clero, se si consideri nel suo riparto e proporzione all' intiera Nazione, è sempre un peso più lieve di quello delle primizie e decime; sebbene la Chiesa e il Clero ne percepissero soltanto la minima parte.

Che giovano però, ed a che servono queste discussioni, e tutti questi ragionamenti; mentre la Nazione Spagnola ben lontana dal credersi e mostrarsi aggravata pel poco o molto che deve contribuire al sostenimento del culto di Dio e dei Ministri del Santuario geme invece sull' abbandono dell'uno, compiange e deplora altamente lo stato di miseria e d' indigenza, in cui da circa un anno si lasciano gli altri? Questo infatti è l'obbietto delle amare doglianze, che da qualche tempo fa sentire nell'Assemblea, nei fogli pubblici d' ogni colore, ed in altri modi che non le sono interdetti. E questo sì, questo veramente *è lo scandalo che sta soffrendo* la religiosa, la magnanima, la Cattolica Nazione Spagnola: non già che in alcune provincie l'intiero prodotto delle imposte non basti per soddisfare alle necessità della Chiesa. Per quanto dispiaccia, per quanto ripugni, bisogna pur dirlo: non si crederebbe quasi ai propri occhi leggendo siffatte parole nel Dispaccio Spagnolo. E può al certo ritenersi, che non vi sia stato in tutta la Spagna un sincero Cattolico, il quale all'udirle od al leggerle non ne abbia risentito la più disgustosa impressione. D'altronde le cause, per le quali in alcune provincie la quota della contribuzione

Digitized by Google

territoriale dovuta al Clero è assai più rilevante che in altre, ed avviene anche in alcuna parte che per soddisfare alle necessità della Chiesa non basti il prodotto intiero delle imposte della stessa provincia, sono ben cognite e niente affatto strane; e perciò il fatto, che ne deriva, non è, nè ha potuto mai essere alla Nazione Spagnola occasione e motivo di scandalo. La irregolare distribuzione nel territorio della Penisola tanto dei beni superstiti della Chiesa restituiti nel 1845., come di quelli già appartenuti ai quattr'Ordini Religiosi Militari; la diversa natura, e la maggiore o minore ricchezza di terreno nelle differenti provincie; il numero più o meno copioso del Clero a seconda della varia condizione geografica delle provincie medesime; l'esenzioni e privilegii, di cui han goduto finora parecchie popolazioni del Regno, ed altre simili sono le cause da cui, a notizia e scienza di tutti, proviene naturalmente quel fatto, che si è voluto dipingere coi negri colori di uno scandalo per la Nazione Spagnola. Se s'immagini una provincia, come ve n'ha senza meno, che non abbia affatto beni nè di quei restituiti nel 1845., nè degli altri dei quattr'Ordini Religiosi Militari, che insieme sia povera di suolo, e che inoltre per la stessa sua condizione abbondi di Clero: se voglia immaginarsene un'altra che riunisca alcune di tali circostanze, e che ad un tempo goda esenzioni, o privilegii nel pagamento delle imposte, s'intenderà facilmente come accada, che l'intiero prodotto delle imposte stesse in tutta la Provincia non basti alla soddisfazione degli averi del Clero. Ma con pari agevolezza s'intenderà eziandio, che se, poste in alcune provincie le indicate circostanze, la quota di contribuzione territoriale dovuta al Clero medesimo è proporzionatamente assai considerevole, in altre debb'esser minima; e per conseguenza avendosi in complesso una vera compensazione niun pregiudizio può derivarne nè alle Provincie, cui è indifferente che la quota di contribuzione territoriale da esse dovuta serva a completare la dote del Clero di altra Provincia, nè molto meno allo Stato, cui da un lato o dall'altro resta sempre integra la parte di detta contribuzione che ad esso lui corrisponde.

Nell'impegno di far più risaltare le indicate deduzioni sul supposto aggravio della Nazione pel mantenimento del culto e clero il Dispaccio Spagnolo ha ricordato i reclami, che l'Incaricato Pontificio fu sollecito di avanzare al Governo di Sua Maestà nella circostanza di essersi assoggettate le assegnazioni del Clero a quello sconto stesso, cui nel presentarsi all'Assemblea i preventivi di quest'anno erano state sottoposte tutte le classi stipendiate dal Tesoro. Qual fosse il motivo e l'obbietto

principale delle rammentate rimostranze della Santa Sede, rilevasi chiaramente dalla Nota originale del suo Rappresentante, pubblicata ultimamente insieme ad altri documenti dal Governo Spagnolo. Quivi pertanto si rilevò, che le rispettive doti ed assegnazioni delle varie classi del Clero eransi fissate, ed espressamente convenute nel Concordato di pieno accordo di ambedue le Supreme Autorità; che lungi dal prevedervisi il caso di una diminuzione qualunque, erasi a chiare note disposta nell' articolo 36. la capacità di aumento nelle assegnazioni stesse quando le circostanze lo permettessero; che giusta le ultime parole dell' articolo 37. dovea cessare dalla promulgazione del Concordato in poi qualunque sconto, o detrazione sulle assegnazioni e doti del Clero, qual che si fosse il titolo, uso, statuto, o privilegio, onde si trovasse dapprima stabilita; che nell' articolo 41. erasi solennemente dichiarata la inviolabilità delle proprietà della Chiesa, e che sotto questa espressione, a termini del precedente articolo 40., erano naturalmente compresi non solo i beni stabili, ma eziandio i loro frutti e rendite annuali. Nè lasciò di farsi presente, che la dotazione attuale del Clero in Ispagna, e l'obbligazione di soddisfarla assunta e stipulata formalmente dal Governo della Regina era fondata sopra un titolo sagrosanto, sopra un titolo oneroso, quello cioè di un tenuissimo indennizzo delle immense perdite che la Chiesa avea sofferto dallo Stato. E ricordandosi opportunamente la completa immunità di cui per loro natura e per le disposizioni canoniche doveano godere le rendite ecclesiastiche, si espose l'inconvenienza di pareggiare intieramente il Clero alle altre classi dipendenti dallo Stato; e da ciò si tolse anche il motivo di reclamare e chiedere nuovamente la pronta esecuzione dell'articolo 40. del Concordato, in cui si assicura al Clero la libera ed indipendente amministrazione di tutti i suoi beni e rendite ecclesiastiche. E' dunque evidente che lo scopo, il motivo, e l' obbietto sostanziale e precipuo dei reclami della S. Sede, dei quali si lagna il Dispaccio Spagnolo, non fu lo stesso sconto materiale sulla dote e rispettivi assegnamenti del Clero, ma la flagrante simultanea infrazione di più articoli del recentissimo solenne Trattato, il niun riguardo avuto alla dignità e al decoro dei Ministri del Signore, e la manifesta offesa delle leggi e disposizioni canoniche. Del resto non vuol qui indagarsi qual sarebbe stata la determinazione, e fin dove il S. Padre avrebbe creduto di spingere la sua condiscendenza, se il Governo di S. M. C. in luogo d'infrangere sì freddamente, come in tanti altri punti, così in questo il Concordato, in luogo di manomettere e ferire

Digitized by Google

senza ritegno i dritti e le immunità della Chiesa, avesse esposto genuinamente alla S. Sede le presenti calamità e critiche circostanze della Nazione, e ne avesse implorato quello stesso provvedimento, che non si ristette dal prendere di solo suo arbitrio ed autorità.

Peraltro, a combattere e distruggere sempre più l'accusa, che nei surriferiti ultimi passi del documento Spagnolo sembra essersi voluta riprodurre con più calore ed efficacia, cade finalmente in acconcio quel brevissimo e sfuggevole cenno, che in altra parte si è promesso, sulla pratica benignità e liberale indulgenza della Chiesa e della S. Sede a riguardo della Spagna nelle quistioni economiche ed amministrative, o d'interessi materiali e mondani. Nè già fa mestieri ridire l'uso, che in tutte le circostanze fecero massimamente l'alto Clero ed i Prelati del Regno delle ricchezze ecclesiastiche, o gli immensi sacrifizi che s'imposero, e le magnanime largizioni che in ogni occorrenza prodigarono a benefizio della Nazione, a sostegno del Trono, a sovvenimento del pubblico Erario. I monumenti della religiosa munificenza, della caritatevole liberalità, e del nobile loro disinteresse sono alla vista di tutti. Non v'è forse una Diocesi della Penisola, che non abbia Tempî, Parrocchie, Seminarii, Collegii, Accademie, Ospedali, Orfanotrofii, fabbriche, ponti, strade, ed altri tali stabilimenti, ed opere di benificenza, vantaggio, e comodità pubblica, la cui esistenza, riandando la storia, non rimonti e non sia rispettivamente dovuta ai generosi lasciti di alcuno dei Prelati, od in genere al liberale impiego delle sostanze del Clero. Che se si bramasse ancora una testimonianza viva, e parlante, basterebbe interrogare le varie classi del popolo; le quali depositarie fedeli delle tradizioni dei padri loro non si stancherebbero di encomiare gli antichi e recenti benefizii della Chiesa e del Clero; e nel piangere e lamentare la presente povertà di questo e di quella, non potrebbero contenersi dal dire, che lamentano e piangono la propria.

Ma si taccia tutto ciò come notissimo, e ben conto specialmente al Governo Spagnolo, e si riservi una sola parola in difesa della S. Sede dalle succennate ingiuste incolpazioni del ridetto Dispaccio. A dimostrare però qual sia realmente lo spirito che l'anima, quale la regola di sua condotta *nelle quistioni economiche ed amministrative*, e quale la sua tendenza *a lottare per interessi materiali e mondani*, non si ricordino nè le concessioni Apostoliche, che attribuirono alla Corona ed allo Stato la massima parte delle decime ecclesiastiche, lasciandone la minima alla Chiesa ed al Clero; nè le Bolle ed i Brevi in virtù dei quali la Corona e lo Stato medesimo

goderono e disposero per lunghissimo tempo delle limosine della Crociata; nè gli articoli del Concordato celebrato colla Spagna nel 1737 per cui la S. Sede, alle vive e replicate istanze del Re Cattolico, permise d'imporre sui beni ecclesiastici gli stessi pesi e gravezze ch' erano imposte sui beni dei laici; nè gli altri della susseguente Convenzione del 1753, onde la stessa S. Sede deferendo egualmente alle incessanti caldissime domande della Real Corte arricchì il Monarca di Spagna d'immensi privilegii, indulti e favori, e rinunziò ai grandi proventi che ne derivavano alla Dateria e Cancelleria Apostolica; nè gli atti Pontificii che più volte per le imperiose necessità della Nazione sottoposero il Clero a straordinarie contribuzioni in aiuto del pubblico Erario; nè le facoltà che a richiesta sempre della Corona e del Governo Spagnolo si accordarono al principio di questo secolo per disporre sotto alcune condizioni dei molti beni delle Cappellanie ecclesiastiche; nè infine si ricordino tante altre grazie, colle quali la S. Sede fece sperimentare alla Spagna, più assai che ad altre Nazioni Cattoliche, gl'illimitati effetti della incomparabile sua benignità e disinteressata indulgenza. Solo si appelli ad un fatto di pubblica notizia, di recente memoria, di freschissima data, al fatto cioè registrato nell' articolo 42 dell' ultima solenne Convenzione, con cui il S. Padre, ad istanza di S. M. C. e per provvedere alla pubblica tranquillità, si era indotto « *a decretare e dichiarare, che coloro i quali nel corso delle anteriori vicende del Cattolico Regno avessero comprato beni ecclesiastici a forma delle leggi civili allora vigenti, e ne fossero in possesso, come pure quelli che avessero succeduto o fossero per succedere ai compratori medesimi, non sarebbero in nessun tempo e modo molestati dalla Santità Sua nè dai Romani Pontefici suoi successori; ed anzi tanto essi, come gli aventi causa da loro, godrebbero con pacifica sicurezza della proprietà, non che degli emolumenti e rendite dei beni stessi* ».

Sono questi i fatti e le osservazioni che la S. Sede si è trovata, come già indicossi a principio, nella dispiacente necessità di contraporre al Dispaccio circolare tante volte citato. Sol che il Governo Spagnolo fissi spassionatamente la sua attenzione su quanto si è esposto, dovrà senza meno ravvisarvi il puro linguaggio della verità e della ragione. E seguendo i dettami dell' una e dell' altra non potrà non sentirsi mosso a mettere in opera tutti quei mezzi che valgano per la sua parte a riparare i gravi mali, ond' è afflitta da qualche tempo la Chiesa in Ispagna. Ciò attende con fiducia ed affretta co' suoi voti l'augusto Capo di essa sempre animato dalla più viva sollecitudine e da speciale paterna benevolenza verso la Cattolica Nazione Spagnola.

Dalla Segreteria di Stato li 26 Decembre 1855.

Digitized by Google

Digitized by Google

Span 684.52
Osservazioni della S.Sede sul dispa
Widener Library 006422928
3 2044 080 133 150